

RESOCONTO STENOGRAFICO

174.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 GIUGNO 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	15349	BAGHINO (<i>MSI-DN</i>)	15404
Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge (ex articolo 69 del Regolamento)	15351	BASSANINI (<i>PSI</i>)	15377
Disegni di legge:		BELLUSCIO (<i>PSDI</i>)	15390
(Approvazione in Commissione)	15350, 15410	BIANCO GERARDO (<i>DC</i>)	15390, 15393, 15394
(Trasmissione dal Senato)	15349	BIONDI (<i>PLI</i>)	15410
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		BOATO (<i>PR</i>)	15352, 15358 15361, 15372, 15385, 15392
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (895); e delle proposte di legge PANNELLA ed altri (109); BALZAMO ed altri (145); BELLUSCIO ed altri (148); MAMMÌ ed altri (157); FRANCHI ed altri (343); DI GIULIO ed altri (559); MILANI ed altri (590); BIONDI ed altri (729) BOFFARDI INES (79)	15351	BOZZI (<i>PLI</i>)	15360, 15374 15385, 15390, 15393, 15408
PRESIDENTE	15351, 15353, 15357 15358, 15359, 15364, 15410	DE CATALDO (<i>PR</i>)	15406
		DEL DONNO (<i>MSI-DN</i>)	15402
		FORTUNA (<i>PSI</i>)	15374
		FRANCHI (<i>MSI-DN</i>), <i>Relatore di minoranza</i>	15356, 15363, 15376, 15384, 15396
		GIANNI (<i>PDUP</i>)	15355, 15360
		GREGGI (<i>MSI-DN</i>)	15398
		GUARRA (<i>MSI-DN</i>)	15362
		GUI (<i>DC</i>)	15395
		LABRIOLA (<i>PSI</i>)	15392, 15403
		MAGRI (<i>PDUP</i>)	15375
		MAMMÌ (<i>PRI</i>), <i>Relatore per la maggioranza</i>	15355, 15359, 15363 15383, 15391, 15394, 15395

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

	PAG.		PAG.
MELGA (PR)	15364, 15372, 15391, 15399	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15350, 15411
PINTO (PR)	15400	(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	15351
POCHETTI (PCI)	15390, 15393, 15409	(Trasmissione dal Senato)	15349
RAFFAELLI EDMONDO (PCI)	15377		
RODOTÀ (Misto-Ind. Sin.)	15355, 15361 15370, 15392, 15404	Proposta di legge di iniziativa regionale	
ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>	15409	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	15350
ROSSI DI MONTELERA (DC)	15400	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	15411
SANZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	15357, 15364	Votazioni segrete	15365, 15377
SERVELLO (MSI-DN)	15390	Ordine del giorno della seduta di domani	15411
TRANTINO (MSI-DN)	15365, 15370	Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo	15412
ZOLLA (DC)	15362, 15374, 15395, 15396		
Proposte di legge:			
(Annunzio)	15349		
(Approvazione in Commissione)	15350		

La seduta comincia alle 16.

MARABINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Baldassari, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Biondi, Calonaci, Cappelli, Castelli Migali Anna Maria, Cerioni, Colonna, Darida, Dell'Andro, Dell'Unto, Del Pennino, Ferrari Marte, Fracanzani, Frasnelli, Garocchio, Innocenti, Meneghetti, Nonne, Petrucci, Raffaeli Mario, Sabbatini, Sandomenico, Santagati, Stegagnini, Vignola, Vincenzi, Vizzini e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 25 giugno 1980 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TONI ed altri: « Modifiche degli articoli 40 e 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 933, concernente il regime giuridico delle lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza locali » (1815);

SANESE ed altri: « Nuove norme sulla partecipazione alle operazioni elettorali in occasione delle consultazioni popolari » (1816);

MAROLI ed altri: « Nuove norme in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private » (1817);

ARMELLIN ed altri: « Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica » (1818);

BERNINI ed altri: « Norme sull'esportazione e il transito di materiale bellico » (1819);

PISICCHIO e ALLOCCA: « Nuove norme sulla composizione delle commissioni per la manutenzione e conservazione dei palazzi di giustizia » (1820).

In data odierna sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOFFARDI INES e CATTANEI: « Concessione di un contributo annuo statale di lire 150 milioni a favore dell'associazione convivito "Guglielmo Marconi" con sede in Genova Camogli » (1822);

VERNOLA ed altri: « Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali » (1823);

BASLINI: « Norme relative all'uso dei ciclomotori » (1824).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. In data 25 giugno 1980 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge,

approvato da quella VII Commissione permanente:

S. 656. — « Istituzione del Comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato » (1821).

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge, già approvata dalla XII Commissione permanente della Camera e modificata da quella V Commissione permanente:

S. 827. — LAFORGIA ed altri: « Proroga della durata in carica delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato » (1282-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

DE CINQUE ed altri: « Modifica dello articolo 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (1691) (con parere della XII e della XIII Commissione);

PROPOSTE DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE VENETO: « Integrazione della legge 2 dicembre 1966, n. 1078, concernente la posizione e il trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali » (1776) (con parere della II, della V e della XIV Commissione);

VI Commissione (Finanze e tesoro):

MANFREDI GIUSEPPE e GIURA LONGO: « Abrogazione dell'ultimo comma dell'arti-

colo 11 della legge 4 agosto 1975, n. 397, e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593, concernenti norme sull'assunzione del personale del Ministero delle finanze » (1754) (con parere della I Commissione);

VIII Commissione (Istruzione):

MANNINO: « Estensione dei benefici previsti dall'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, agli ex combattenti ed assimilati cessati dal servizio anteriormente al 1° settembre 1973 » (1686) (con parere della I, della V e della XIII Commissione);

XIII Commissione (Lavoro):

REGGIANI ed altri: « Modifica dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo del lavoro e per la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile » (1662) (con parere della V, della VI e della XII Commissione).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nella riunione di oggi in sede legislativa la IX Commissione permanente (Lavori pubblici) ha approvato le seguenti proposte di legge:

GAMPER ed altri: « Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » (7);

FUSARO ed altri: « Adeguamento dei sovracanonici dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959 nonché dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » (19);

BALZARDI ed altri: « Adeguamento dei sovracanonici dovuti ai comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM) di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e attribuzione di competenze dei consorzi dei bacini imbriferi montani delle comunità montane istituite con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 » (477);

BETTINI ed altri: « Scioglimento dei consorzi di bacino imbrifero e modificazioni e integrazioni della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni e integrazioni » (625), *approvate in un testo unificato*, con il titolo:

« Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni di acqua per produzioni di forza motrice ». (7-19-477-625).

Dichiarazione di urgenza di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Il presidente del gruppo parlamentare del partito socialista italiano ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per la proposta di legge:

ACCAME ed altri: « Esercizio del diritto di voto da parte dei marittimi imbarcati » (55).

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(Dopo prova e controprova, è approvata).

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che la I Commissione permanente (Affari costituzionali) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legisla-

tiva delle seguenti proposte di legge, ad essa attualmente assegnate in sede referente:

RIZ ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

VIRGILI ed altri: « Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale »

POSTAL e KESSLER: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua e concessione di un assegno speciale di studio al personale civile e militare in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale » (1727) (*La Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (895); e delle proposte di legge Pannella ed altri (109); Balzamo ed altri (145); Belluscio ed altri (148); Mammi ed altri (157); Franchi ed altri (343); Di Giulio ed altri (559); Milani ed altri (590); Biondi ed altri (729); Boffardi Ines (79).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Ammini-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

strazione della pubblica sicurezza; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pannella ed altri; Balzamo ed altri, Beluscio ed altri, Mammì ed altri, Di Giulio ed altri, Milani ed altri, Biondi ed altri, Boffardi Ines.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli fino al 6 compreso. Do quindi lettura dell'articolo 7, nel testo della Commissione:

(Natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti per finalità di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità).

« Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a) devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultati da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale o da indagini di polizia.

In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, o della loro fede religiosa od opinione politica legittimamente espresse, e della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.

Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: giudiziaria disposte dalla magistratura.

7. 3.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma, sopprimere le parole: legittimamente espresse.

7. 4.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

Al secondo comma, sopprimere la parola: legittima.

7. 7.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

L'onorevole Boato ha facoltà di illustrarli.

BOATO. L'articolo 7 riguarda la natura e entità dei dati e delle informazioni raccolti per finalità di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità. Il nostro emendamento 7. 3 propone sia specificato che i dati di cui al primo comma debbano riferirsi a indagini di polizia giudiziaria disposte dalla magistratura.

Il significato dell'emendamento mi sembra evidente. In riferimento a quella che in gergo viene definita come la « banca dei dati », la quale viene ad assumere un grande rilievo nell'ambito della riforma di polizia e nella trasformazione strutturale degli strumenti attraverso i quali le forze di polizia operano, è importante che essa sia alimentata da una serie di *inputs* non sospettabili di parzialità o di deviazioni, come purtroppo, invece, è avvenuto in molti casi in passato nel nostro paese; per tutte, basta ricordare la famigerata vicenda dello schedario del SIFAR.

È evidente che nessuna norma di legge può garantire di per sé il paese, i cittadini, le forze democratiche ed il Parlamento stesso da possibili deviazioni nella raccolta di informazioni in masse nella « banca dei dati » e nella loro utilizzazione; il fatto, però, che nella legge sia prevista la massima garanzia circa quella che possiamo definire l'obiettività e la correttezza delle informazioni che vengono raccolte, è un dato importante. Una di queste garanzie, anche se essa non è esclusiva, né sufficiente a fugare qualsiasi preoc-

cupazione, credo sia offerta dal fatto che queste informazioni provengano, fra l'altro, da indagini di polizia giudiziaria disposte dalla magistratura. Una limitazione di questo genere ci fa ritenere che tale elemento sia non dico decisivo, perché sarei pretestuoso sulla natura dell'emendamento, ma comunque significativo e importante per caratterizzare l'attività della « banca dei dati » e ripeto, anche la natura dei dati che verranno immessi all'interno di questo centro di raccolta.

Credo che questo non sia un segno di sfiducia nelle indagini di polizia come tali e non vada interpretato in questo senso, anche se a volte, da più parti, quando si presentano emendamenti garantisti di questo tipo, l'iniziativa viene assunta come un segno di sfiducia rispetto all'amministrazione della pubblica sicurezza; esso deve esser letto soltanto come una specificazione, nel provvedimento, che segna nel nostro paese una novità assoluta, con l'entrata in funzione di una struttura come questa, che può essere sicuramente molto utile, se correttamente alimentata e utilizzata nella lotta contro la criminalità di qualunque tipo, ma che può rappresentare altresì — e purtroppo le vicende del nostro paese, recenti e meno recenti, ce lo dimostrano — un grave pericolo, non per i criminali (ciò a cui dovrebbe servire), laddove fosse alimentata o — e questo sarebbe peggio — utilizzata in modo sbagliato.

Questo è il significato — ed ho concluso, signor Presidente del nostro emendamento che propone di specificare che si debba trattare di dati provenienti da indagini di polizia giudiziaria disposte dalla magistratura.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, gli emendamenti Rodotà 7. 1 e Milani 7. 6 sarebbero identici al suo, se non ci fosse la parola « giudiziaria ». In altri termini, mi pare che gli altri colleghi si preoccupano che le indagini siano state disposte dalla magistratura, chiunque le abbia poi compiute. Lei mantiene questa specificazione? Le pongo queste domande ai fini della votazione successiva.

BOATO. È evidente che, in subordine, sono d'accordo con gli emendamenti dei colleghi.

PRESIDENTE. Comunque lei mantiene la sua formulazione?

BOATO. Sì, signor Presidente, anche se molto probabilmente non sarà accolta.

PRESIDENTE. La ringrazio. Proseguo pure nell'illustrazione degli altri due emendamenti.

BOATO. Gli altri due emendamenti riguardano il secondo comma dell'articolo 7. Debbo dire che la loro *ratio* è analoga a quella, illustrata poco fa, del primo emendamento.

Vorrei leggere — tanto si tratta di poche righe — il secondo comma dell'articolo 7, che recita: « In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza o della loro fede religiosa od opinione politica legittimamente espresse o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati ».

Nella migliore delle ipotesi, credo che si possa ritenere — e, del resto, questo è un limite che la riforma trova già in altri articoli — che l'avverbio « legittimamente » e l'aggettivo « legittima » siano del tutto ridondanti e pleonastici. Questa è la migliore delle interpretazioni. Nella peggiore — che non faccio mia, nonostante i sorrisi maliziosi del rappresentante del Governo, ma che comunque segnalo — potremmo ritenere che questi siano invece un avverbio e un aggettivo che trovano una giustificazione assolutamente restrittiva di quelle che sono le manifestazioni di pensiero o le attività di carattere politico, sindacale e culturale che i cittadini possono esercitare nel nostro paese, senza essere sottoposti — diciamo chiaramente — ad una schedatura di natura politica o a forme di spionaggio interno sulle loro ma-

nifestazioni di pensiero o sulle attività di carattere politico.

Credo, quindi, che sia assolutamente inaccettabile dire che le caratteristiche di razza, di fede religiosa o di opinione politica possano essere non legittimamente espresse, interpretazione che si evince dalla precisazione dell'articolo, cioè della locuzione « legittimamente espresse ». È ovvio che ciò che attiene alla razza, alla fede religiosa e alla opinione politica di un cittadino italiano è assolutamente libero, in termini generali, e non passibile di definizioni di legittimità o illegittimità.

Anche se gli aspetti del problema possono essere più delicati — io inviterei il relatore per la maggioranza ad ascoltarmi, non avendo purtroppo avuto occasione di discutere questo aspetto nella prima riunione del Comitato dei nove che si è tenuta — e più discutibili; comunque permane la *ratio* e la stessa legittimità, da parte mia, (uso il medesimo termine, fra l'altro), per quanto riguarda il secondo emendamento, il terzo presentato dal nostro gruppo, che dice: « nonché per la legittima attività che svolgono appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopra indicati ».

Una volta che si sia detto che queste associazioni od organizzazioni di carattere sindacale, cooperativo, assistenziale e culturale sono legalmente operanti, che questi cittadini svolgono la loro attività « come », non sotto l'alibi, con la copertura o con il pretesto, ma in quanto appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti, è evidente che la loro attività è legittima. Se essa fosse illegittima, allora non sarebbe attività svolta « come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti », ma svolta, che so io, surrettiziamente, con la copertura di..., con l'alibi di...

Tanto per parlar chiaro: si è assistito recentemente al caso di presunti terroristi (dico « presunti » per coerenza costituzionale), che poi la magistratura ha scoperto avere goduto di una « facciata » di delegati sindacali o di membri di qualche associazione di carattere politico legale. È evidente però che questi presunti terroristi non svolgevano la loro attività terrori-

stica « come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopra indicati » (parlo di attività terroristica, ma la stessa osservazione può valere per attività di carattere criminoso di altro tipo: peculato, rapina, o qualsiasi altra attività anche non di carattere politico); per cui — ripeto — o è pleonastico affermare che si tratta di legittima attività (ma non vedo perché una legge debba usare una sovrabbondanza di aggettivi, come legittimo, legale, legittimato, eccetera); oppure si tratta di una filosofia, implicita in chi ha redatto questo testo, magari inconscia, una reazione da « Stato di polizia » o da « uomo d'ordine » — e spero che non sia il presidente della nostra Commissione ad aver redatto tale testo — assolutamente inaccettabile.

Infatti — ripeto e concludo —, una volta che il testo di legge dica che si tratta di appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti, è evidente che, nel momento in cui essi svolgono questa attività, non possono essere sottoposti a controllo, a spionaggio, a schedatura (usiamo un po' il linguaggio volgare con cui la gente definisce le operazioni surrettizie che a volte, in passato e anche oggi le forze di polizia o i servizi di sicurezza hanno effettuato).

È ovvio (ma non occorre scriverlo nella legge) che, se queste persone invece svolgessero attività non legittime, esse, come qualunque altro cittadino, possono essere sottoposte al controllo della banca dei dati. Ma questo non riguarda chi fa parte di una organizzazione sindacale, politica o culturale; riguarda, che so io, anche il deputato Mammì o il deputato Boato. Se un deputato svolge una attività illegittima e per questa viene controllato mentre la svolge, il controllo non avviene violando la sua posizione costituzionale di deputato della Repubblica; è un controllo che si espleta nei suoi confronti, come nei confronti di qualunque cittadino che svolgeva un'attività criminosa. La circostanza invece che ciò venga specificato nell'articolo 7 a proposito di chi svolge un'attività all'interno di organizzazioni di carattere sindacale, cooperativo o assistenziale

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

induce (viviamo in tempi sospetti) ad una supposizione negativa rispetto al tipo di utilizzazione o di finalizzazione che si vuol dare a questi dati.

È per queste ragioni che chiediamo che vengano approvati gli emendamenti presentati dal nostro gruppo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: disposte dalla magistratura.

7. 1.

RODOTÀ

Al secondo comma, sopprimere le parole: legittimamente espresse.

7. 2.

RODOTÀ

L'onorevole Rodotà ha facoltà di svolgerli.

RODOTÀ. Il mio emendamento 7. 1 è analogo a quello già illustrato dall'onorevole Boato e, proponendo di aggiungere le parole: « disposte dalla magistratura », tende, come è evidente, a garantire maggiormente la qualità delle informazioni raccolte.

Il mio emendamento 7. 2, si riferisce — come quello presentato dall'onorevole Boato — all'inciso « legittimamente espresse », chiedendone una soppressione che si raccomanda per diversi motivi. Dal punto di vista lessicale l'espressione è almeno infelice, perché usata al plurale, finisce per riferirsi anche alla razza: e parlare di una razza, legittimamente o illegittimamente espressa, mi sembra quanto meno una singolarità che non vorrei vedere consacrata in un testo di legge.

Dal punto di vista sostanziale, l'inciso è sicuramente sovrabbondante. Già il collega Boato ha insistito largamente sullo uso ripetitivo fatto in questo comma del termine « legittimo », che poi si sovrappone ad altre espressioni, come « per il solo fatto » o « legalmente operanti », e che

quindi consiglia di non insistere anche su questo inciso. Tra l'altro esso — e questa è la considerazione a mio giudizio determinante — rischia di divenire, per ragioni di principio, assai pericoloso, dal momento che, rispetto ad un bene costituzionalmente protetto, come la libertà di opinione, introduce un potere di sindacato che viene attribuito alle autorità di polizia che raccolgono le informazioni.

Mi sembra quindi vi siano sufficienti motivi per insistere nel chiedere l'approvazione dei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: disposte dalla magistratura.

7. 5.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Al secondo comma, sopprimere le parole: legittimamente espresse.

7. 6.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

GIANNI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNI. Signor Presidente, poiché i nostri emendamenti sono identici, nella sostanza e per certi versi anche nella forma, a quelli presentati dai colleghi Rodotà e Boato, e poiché non ho più nulla da aggiungere a quanto essi hanno già detto, mi contento della fatica altrui e taccio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati ?

MAMMI, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, prima di esprimere il parere sugli emendamenti, vorrei pregare l'Assemblea di consentire, in sede di coordinamento, uno snellimento della rubrica,

che è effettivamente piuttosto ridondante, tanto da sembrare un romanzo di appendice. Ritengo che lo stesso concetto possa essere espresso con un minor numero di parole.

Passando agli emendamenti presentati, devo dire che rispetto agli emendamenti Boato 7. 3, Rodotà 7. 1 e Milani 7. 5 (che tratto insieme, anche se quello dell'onorevole Boato è ancora più restrittivo, visto che specifica che le indagini devono essere compiute dalla polizia giudiziaria) esprimo, a nome della maggioranza della Commissione, parere contrario, in quanto non si è ritenuto che, per la natura stessa del centro di elaborazione dei dati, debba essere precluso l'ingresso di dati raccolti dalla polizia nel corso di proprie indagini, che possono essere più che legittime e i cui esiti possano risultare utili per le finalità che la banca dei dati si ripromette.

Devo far osservare che, nello stesso comma dell'articolo 7 cui si riferiscono gli emendamenti dell'onorevole Boato e gli altri, si dice che le informazioni e i dati devono riferirsi a notizie risultanti da documenti comunque conservati da pubblica amministrazione, e tale è anche la polizia; mentre, nel caso la particolare garanzia in merito alla natura ed al motivo della acquisizione dei documenti non viene richiesta, nei riguardi della polizia (per la quale non debbono certo nutrirsi maggiori sospetti o minore fiducia rispetto ad altre branche della pubblica amministrazione), per quanto attiene a documenti risultanti dalle indagini della polizia stessa, si verrebbe a porre un limite che — ripeto — potrebbe nuocere alle finalità del centro.

Sono contrario dunque a questi primi tre emendamenti nonché all'emendamento Boato 7. 7, mentre accetto gli identici emendamenti Rodotà 7. 2, Boato 7. 4 e Milani 7. 6.

Indubbiamente, tutto il secondo comma (come tanti altri di questa legge e di altre) è formulato in un italiano ridondante, con qualche pleonismo. Mentre, nel primo caso l'espressione « opinione politica legittimamente espressa » presuppone

che esistano opinioni politiche illegittimamente espresse e devo osservare che ciò non può dirsi, perché ogni opinione politica quanto riguarda la soppressione della parola « legittima », riferita all'attività di appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti, non vale la stessa ragione di soppressione...

BOATO. Non si parla di attività di appartenenti, ma di attività come appartenenti.

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza.* Sì, ma non regge l'ipotesi di attività illegittima, svolta da appartenente ad una organizzazione legalmente operante: può essere ridondante l'oggettivo « legittima », ma accettare adesso l'emendamento può avere un certo significato.

La Commissione è contraria alla soppressione dell'oggettivo « legittima », perché non vi nota quel rischio di equivoco presentato dall'espressione, « legittimamente espresse ». Ripeto che le opinioni politiche sono sempre legittimamente espresse e non ha senso definirle in questo modo. L'attività, svolta sia pure come appartenente ad organizzazione legalmente operante, può anche essere attività non legittima.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza intende esprimere il suo parere ?

FRANCHI, *Relatore di minoranza.* Esprimo un parere diametralmente opposto a quello del relatore per la maggioranza, tranne che per l'emendamento Boato 7. 3: anche a me sembra troppo limitativo il riferimento alla polizia giudiziaria e sono quindi contrario ad esso.

Sono invece favorevole agli emendamenti identici Rodotà 7. 1 e Milani 7. 5, perché l'intervento della magistratura offre un minimo di garanzia.

Richiamo la cortese attenzione dell'onorevole Mammì sul mio parere contrario agli emendamenti Rodotà 7. 2, Boato 7. 4 e Milani 7. 6 perché ritengo giusto, giustissimo e doveroso che si raccolgano in-

formazioni nei confronti di cittadini che esprimano illegittimamente la fede religiosa o le opinioni politiche. Ad esempio, i terroristi hanno uno stranissimo modo di esprimere le loro idee politiche — ammesso che ne abbiano!

Ritengo giusto l'emendamento Boato 7. 7, volto alla soppressione della parola « legittima », in quanto la legittima attività svolta come appartenenti ad una organizzazione legalmente operante mi sembra una frase veramente pleonastica.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è contrario agli emendamenti Boato 7. 3, Rodotà 7. 1 e Milani 7. 5 per le motivazioni già esposte dal relatore per la maggioranza. Anche il Governo concorda che si tratta di un limite che potrebbe nuocere al raggiungimento dei fini per i quali è stato costituito il centro dati. Il Governo accetta gli identici emendamenti Rodotà 7. 2, Boato 7. 4 e Milani 7. 6, mentre si dichiara contrario all'emendamento Boato 7. 7, per le motivazioni addotte dal relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Boato 7. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Rodotà 7. 1 e Milani 7. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Sono respinti — Commenti all'estrema sinistra).

BOATO. La verifica !

BELLUSCIO. Vogliamo la verifica !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, li esorto ad avere pazienza.

Pongo congiuntamente in votazione gli identici emendamenti Rodotà 7. 2, Boato 7. 4 e Milani 7. 6, accettati dalla Commissione e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Boato 7. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dagli identici emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« È istituito presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, nell'ambito dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione, il Centro elaborazione dati per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 6, lettera a), e all'articolo 7.

Il centro predetto provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione, conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati e alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'articolo 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma successivo.

Con decreto del ministro per l'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro predetto delle operazioni di cui al secondo comma e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del ministro per l'interno ».

È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: sentite le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento.

8. 1.

BOATO.

L'onorevole Boato ha facoltà di svolgerlo.

BOATO. Premesso che mi accingo a ritirare il mio emendamento 8. 1, vorrei brevemente motivare il perché della sua presentazione e il perché intendo ora ritirarlo. L'articolo 8 concerne l'istituzione del centro elaborazione dati e della commissione per la fissazione di norme tecniche di funzionamento del centro. L'emendamento da me presentato a tale articolo richiedeva che l'apposita commissione tecnica, nominata con decreto del ministro dell'interno, avente il compito di predisporre la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del centro stesso, venisse costituita dopo avere sentito le Commissioni competenti di due rami del Parlamento.

Già ieri, nell'illustrazione di un altro emendamento, ho avuto modo di accennare che esistono delle obiezioni di natura costituzionale, che in parte condivido, riguardo a questo tipo di emendamenti, che coinvolgerebbero in qualche modo la responsabilità del Parlamento nell'attività che è propria dell'esecutivo. Questa è la ragione di fondo per cui ritirerò il mio emendamento. Credo però che in me rimanga — e forse rimarrà anche in altri colleghi — la preoccupazione circa il tipo di verifiche, di garanzie, di controlli ci possano essere — non ce ne sarà nessuno, a questo punto — sulle norme che verranno emanate dal ministro dell'interno riguardo al funzionamento del centro (anche se si tratta di un funzionamento tecnico, sappiamo tutti che in questi casi la tecnica assume una rilevanza politica e per certi aspetti addirittura costituzionale, forse, perché si tratta di dati che riguardano informazioni assunte sulla attività di cittadini); garanzie e controlli su un regolamento così delicato, che riguarda il funzionamento di un centro come questo, di elaborazione e di raccolta di dati.

Voglio anche dire che questo problema rimane assolutamente irrisolto in questo disegno di legge, anche se la soluzione che io stesso avevo posto non era forse quella migliore.

Desidero anticipare — ne parleremo tra qualche decina di minuti — che un problema analogo si pone all'articolo 15, per

quanto riguarda le procedure di accesso alle informazioni, e che il fatto che io abbia presentato anche in quella sede un emendamento di questo tipo ha portato a far sì che il regolamento verrà emanato — almeno stando a quanto è stato proposto all'unanimità dal Comitato dei nove questa mattina — con decreto del Presidente della Repubblica. In quel caso, si renderà pubblico quanto meno il regolamento, e verrà effettuato almeno un certo controllo, per esempio dal Consiglio di Stato.

Quindi, purtroppo — dico purtroppo, perché mi rendo conto anch'io che la soluzione che avevo proposto non era la migliore, e per questo la ritiro — nel caso dell'articolo 8 il regolamento che viene emanato con decreto del ministro dell'interno sarà un regolamento che non soltanto non verrà sottoposto a nessun tipo di parere neppure consultivo e di controllo da parte del Parlamento, ma non sarà probabilmente neanche conosciuto al di fuori del Ministero dell'interno. E credo che questo sia un limite molto grave per questa legge, che né le forze di maggioranza, né le opposizioni sono state in grado di affrontare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

«L'accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro di cui all'articolo 8 e la loro utilizzazione sono consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia dello Stato, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11.

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente, per i procedimenti di cui sia stata data notizia al Centro predetto, è consentito all'autorità giudiziaria, nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale e secondo le modalità

e le procedure fissate col regolamento di cui all'articolo 11.

È comunque vietata ogni utilizzazione delle informazioni e dei dati predetti per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 6, lettera a). È altresì vietata ogni circolazione delle informazioni all'interno della pubblica amministrazione fuori dei casi indicati nel primo comma del presente articolo ».

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, se lei ritenesse di darmi la facoltà di illustrare gli emendamenti della Commissione prima che siano illustrati gli altri emendamenti, credo che ciò potrebbe avere una certa influenza sui firmatari di questi ultimi.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mammi. Gli emendamenti della Commissione sono del seguente tenore.

Al primo comma, sopprimere le parole: dello Stato.

9. 9.

Al primo comma, sopprimere le parole: nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11.

9. 10.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

9. 11.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può es-

sere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato.

9. 12.

L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di svolgerli.

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione propone, con l'emendamento 9. 10, di sopprimere al primo comma le parole: « nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 11 ». Si tratta dello stesso concetto espresso anche all'articolo 11 in forma diversa; questa ripetizione può dar luogo a confusione e a qualche difficoltà di raccordo con il secondo comma.

Con l'emendamento 9. 11 la Commissione ha ritenuto di stabilire che l'accesso debba essere consentito all'autorità giudiziaria in relazione a necessità discendenti da procedimenti che la stessa autorità giudiziaria abbia in corso. Anche in questo caso sono state eliminate le parole: « secondo le modalità e le procedure... » perché, ripetendo questa frase nell'articolo 11 a proposito dei soggetti previsti dall'articolo 9, si ritiene inutile dover formulare questa precisazione anche qui.

Con l'emendamento della Commissione 9. 12 si recepisce un emendamento dell'onorevole Rodotà che discende, come lo stesso onorevole Rodotà ci ha fatto notare, da altre legislazioni in materia. Si tratta in effetti, tranne l'aggiunta della parola: « esclusivamente », dopo la parola: « fondata », della stessa formulazione proposta dal collega Rodotà.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole relatore, per mia intelligenza: cosa vorrebbe dire in pratica l'espressione « nessuna decisione giudiziaria », prevista dall'emendamento della Commissione 9. 12 ?

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza*. Si intende dire che quanto risulta alla banca dei dati e che viene a rappresentare un insieme di elementi relativi ad una determinata persona non può, ai fini

di un procedimento giudiziario, essere utilizzato per una valutazione di comportamento. Questi elementi cioè, visto che si è consentito l'accesso all'autorità giudiziaria per procedimenti in corso, non possono implicare una valutazione da parte dell'autorità giudiziaria fondata esclusivamente su tali elementi.

PRESIDENTE. Intendo sottolineare che in un provvedimento riguardante la riforma di pubblica sicurezza si tende ad introdurre una limitazione dei poteri dell'autorità giudiziaria.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, presso il Comitato dei nove è stato notato che indubbiamente si tratta di un comma aggiuntivo che troverebbe migliore collocazione in sede di riforma del codice di procedura penale.

Si è fatto anche osservare, insistendo sull'emendamento che era stato presentato e che — ripeto — è stato recepito con l'aggiunta dell'avverbio « esclusivamente », che la delicatezza della materia, istituendosi un centro di elaborazione dati che può avere implicazioni e conseguenze sulle libertà personali, suggerisce di introdurre norme tali da fornire garanzie rispetto alle libertà personali ed all'uso di questa banca dei dati anche da parte della stessa autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. Se da questa delicatissima posizione posso porre un interrogativo; lo pongo — evidentemente con tutto il rispetto per l'Assemblea — non perché la norma non abbia una chiarissima motivazione, ma perché il contesto nel quale è inserita mi crea grossissime preoccupazioni; chiedo scusa ai colleghi per questa osservazione.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: sono consentiti, aggiungere le seguenti: alla autorità giudiziaria.

9. 4.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Sopprimere il secondo comma.

9. 5.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nessuna decisione giudiziaria implicante apprezzamenti sul comportamento umano può essere fondata su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano una definizione della personalità dell'interessato.

9. 6.

MILANI, CAFIERO, CATALANO, CRUCIANELLI, GIANNI, MAGRI.

L'onorevole Milani, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

GIANNI. Dopo aver sentito le parole del relatore per la maggioranza e a seguito della riunione del Comitato dei nove di questa mattina, non abbiamo ragione di insistere sugli emendamenti Milani 9. 4, 9. 5 e 9. 6, in quanto sono stati sostanzialmente accolti dagli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gianni. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: per i procedimenti di cui sia stata data notizia al centro predetto.

9. 7.

BOZZI, BIONDI, COSTA, FERRARI GIORGIO, STERPA.

L'onorevole Bozzi ha facoltà di svolgerlo.

BOZZI. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto è stato sostanzialmente accolto da quelli della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Bozzi. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: e secondo le modalità e le procedu-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

re fissate col regolamento di cui all'articolo 11.

9. 1.

RODOTÀ.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazioni di comportamenti può essere fondata su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato.

9. 2.

RODOTÀ.

L'onorevole Rodotà ha facoltà di svolgerli.

RODOTÀ. Signor Presidente, anch'io ritiro i miei emendamenti 9. 1 e 9. 2 in quanto sostanzialmente accolti dagli emendamenti della Commissione. Vorrei tuttavia limitarmi, rispondendo alle preoccupazioni da lei espresse, ad osservare che il notevole mutamento qualitativo rappresentato dall'introduzione della banca dei dati e dalla disponibilità di profili automatizzati della personalità di soggetti che questa mette a disposizione della magistratura rende indispensabile introdurre, proprio in questa sede, una norma *ad hoc*, che consenta di affiancare al mutamento qualitativo costituito dalla banca dei dati un sufficiente quadro di garanzie che, altrimenti, rischierebbe di determinare per la libertà dei cittadini limitazioni indubbiamente preoccupanti.

Ecco la ragione per la quale, sulla falsariga di legislazioni straniere, abbiamo ritenuto opportuno introdurre in questa sede — perché è qui che la banca dei dati viene prevista, così come viene prevista la disponibilità di informazioni per l'autorità giudiziaria — una norma del genere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: e secondo le modalità e le procedu-

re fissate col regolamento di cui all'articolo 11.

9. 3.

BOATO E GLI ALTRI DEPUTATI DEL GRUPPO RADICALE.

L'onorevole Boato ha facoltà di svolgerlo.

BOATO. Anch'io, come i colleghi che mi hanno preceduto, ritiro l'emendamento 9. 3, in quanto è stato sostanzialmente recepito dagli emendamenti concordati dalla Commissione. Colgo comunque l'occasione, signor Presidente, di fare, pur con il massimo rispetto, una piccola osservazione. Proprio perché lei è un magistrato, oltre che un deputato, credo che a tutti noi interesserebbe ascoltare il suo parere su temi di tale delicatezza; ci interesserebbe però sentirlo dai banchi dell'Assemblea e non dal seggio presidenziale, data la delicatezza della questione. Proprio perché noi abbiamo il massimo rispetto per le sue opinioni, le vorremmo ascoltare in una diversa sede. Mi consenta quindi una piccola osservazione, con il massimo rispetto, ripeto, ma che intendo avanzare poiché trattiamo di una questione sulla quale anche questa mattina il Comitato dei nove ha discusso molto a lungo.

Vorrei far osservare ai colleghi — e non tanto a lei, che pure ha notato l'importanza dell'articolo 9 — quanto sia grave e delicata la natura di tale disposizione e come i nostri emendamenti siano finalizzati, in primo luogo, a non creare limitazioni alla magistratura inquirente, cioè che conduce un procedimento penale, nell'accedere ai dati del centro di raccolta. Faccio osservare che il testo originario dell'articolo 9 rischiava di porre in essere, nei confronti della magistratura, limitazioni che andavano oltre quelle previste dal codice di procedura penale.

Posto, dunque, che la battaglia che il nostro ed altri gruppi hanno condotto aveva proprio lo scopo di non creare ai magistrati limitazioni maggiori di quelle previste nel codice, si è manifestata poi la

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

preoccupazione formalizzata dal collega Rodotà e fatta propria dagli altri gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. La norma di cui ci occupiamo non poteva infatti essere inserita in un altro testo, a meno che il Parlamento non vari quanto prima una normativa di carattere generale sull'utilizzazione di dati sull'informatica, sul modo nel quale devono funzionare centri del genere. È evidente che una norma particolare quale questa troverà in tale sede la sua collocazione più idonea. Ma, in carenza di una normativa di carattere generale, era fondamentale che a questo articolo fosse presentato un emendamento del genere (e lo dico con maggior forza proprio perché non lo abbiamo presentato noi) che comunque non lasciasse nessuna possibilità alla stessa autorità giudiziaria di basare (il collega Bozzi ha aggiunto « esclusivamente »; io personalmente non avrei usato questo avverbio) una valutazione, che sappiamo quanto difficile e delicata da parte del magistrato (il quale deve valutare la natura del reato, il fatto cui si riferisce, le circostanze attenuanti, le circostanze aggravanti, la personalità del reo e così via) su informazioni, comunque utili per la stessa, che le provenissero da una banca dati di questo genere. L'emendamento dell'onorevole Bozzi, fatto poi proprio dalla Commissione, contiene l'espressione « di basare esclusivamente »; come ho già detto, avrei preferito che questo avverbio non vi fosse. Nella sostanza, comunque, credo sia importante far capire che non c'è un tentativo di inficiare l'autonomia dell'attività della magistratura; ma, nel momento stesso in cui abbiamo voluto garantire tale autonomia nei confronti dell'accesso alla banca dei dati, abbiamo inteso anche garantire il diritto dei cittadini a che non vi sia alcun tipo di decisione giudiziaria che possa essere basata, esclusivamente o meno, su informazioni che da detta banca dei dati dovessero provenire.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, se lei permette, dandole atto dell'estremo garbo che ha avuto nei miei confronti, voglio precisare che, se il mio intervento fosse

stato di merito, ciò sarebbe stato quanto meno ardito da questo seggio. Il Presidente ha il dovere di richiamare l'attenzione su problemi di tecnica legislativa; la mia preoccupazione - ed il presidente della Commissione mi diede in quel senso una risposta - riguardava la collocazione della norma. Ho detto - e qui forse sono andato oltre - che nel merito la condivido, ma che mi preoccupava seriamente la sua collocazione. Era un richiamo all'Assemblea, naturalmente libera, con le motivazioni che sono state espresse, di decidere come crede, lasciando il sottoscritto - devo dirlo onestamente - non convertito alla tesi esposta. Cin ciò ho voluto soltanto chiarire le ragioni del mio precedente intervento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: e le procedure.

9. 8.

VERNOLA, ZOLLA, BOSCO, BALESTRACCI, CAPPELLI, TOMBESI, SANESE.

L'onorevole Vernola, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

ZOLLA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Zolla. Passiamo pertanto alla votazione degli emendamenti della Commissione.

GUARRA. Chiedo di parlare sull'emendamento 9. 12 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, credo che bisognerebbe non avere alcuna cognizione dei fondamenti del nostro ordinamento giuridico, per quanto attiene alle decisioni giudiziarie, per potersi trovare di fronte ad una proposta legislativa come quella che abbiamo di fronte: « Nessuna decisione giudiziaria implicante valutazione di comportamenti può essere fondata esclusivamente su elaborazioni automatiche di

informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato ».

In verità, sono rimasto davvero interdetto nel sapere che a formulare questo emendamento sarebbe stato niente di meno che l'onorevole Bozzi, che io conosco come uno dei più grandi giuristi presenti in questa Assemblea.

BOZZI. Sono proponente soltanto di un avverbio...

GUARRA. Non so se, nel momento in cui l'emendamento in questione è stato formulato, sia sfuggito all'onorevole Bozzi, o agli altri redattori, il principio fondamentale che presiede al nostro ordinamento penale, quello del libero convincimento del giudice. Non c'è dubbio che la banca dei dati, questo nuovo sistema che abbiamo introdotto con la riforma, è un sistema che non era conosciuto nel momento in cui è stato impostato il nostro ordinamento processuale penale. Però, delle due l'una: o noi manifestiamo sfiducia nella banca dei dati, oppure dobbiamo lasciare che l'accesso a tale banca dei dati costituisca una delle tante fonti di prova del procedimento penale. Non vedo come si possa dire che non si può fondare una decisione soltanto su tale strumento. Nel nostro ordinamento processuale, civile o penale, anzi, per essere più precisi, nel nostro ordinamento costituzionale, c'è un solo obbligo in questa materia: quello della motivazione. Il giudice, infatti, nel prendere una decisione, deve motivarla. Ora, non si può assolutamente escludere dalle fonti cui il giudice può attingere per formare il suo convincimento, quindi per giungere alla decisione giudiziaria, questo nuovo strumento.

Ecco i motivi di ordine strettamente giuridico e di carattere costituzionale che ci portano a votare contro l'emendamento in questione. Chiedo inoltre, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, che l'emendamento 9. 12 della Commissione sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza ha già illustrato gli emen-

damenti della Commissione. Intende esprimere qualche ulteriore osservazione ?

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Desidero semplicemente far presente che per quanto riguarda la rubrica dell'articolo 8 — mi scuso di non aver avanzato tempestivamente questa osservazione, ma la votazione è stata piuttosto rapida — occorrerebbe estendere l'osservazione che era stata fatta a proposito dell'articolo 7: in sostanza tale rubrica dovrebbe essere limitata alle parole: « Istituzione del Centro elaborazione dati ».

Per quanto riguarda l'articolo 9, desidero ricordare che è opportuno, come previsto dall'emendamento 9. 9 della Commissione, sopprimere, dopo le parole: « alle forze di polizia », le parole: « dello Stato ». Queste parole, infatti, finirebbero per ingenerare confusione, come se il riferimento fosse operato alla polizia dello Stato e non alle forze di polizia, così come nel precedente articolo sono state definite.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore di minoranza intende esprimere il suo parere sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti all'articolo 9, fatta eccezione per l'emendamento 9. 12 della Commissione. Mi sia consentito di aggiungere a quanto detto dall'onorevole Guarra che la formulazione contenuta in tale emendamento costituisce non soltanto una limitazione inammissibile che incide sull'ordinamento giudiziario, ma anche una gravissima interferenza; si tratta anzi di un atteggiamento che mi permetto di definire oltraggioso. Mi rifiuto infatti di credere che esista un solo giudice che non sappia valutare l'opportunità di fondare o meno il proprio convincimento su una prova o sulla altra. Mi auguro che il Parlamento, nella votazione che fra poco avrà luogo e per la quale a nome del gruppo del MSI-destra nazionale abbiamo chiesto lo scrutinio segreto, abbia un momento di rimediazione: è veramente grave, infatti, quello che ci si accinge a fare.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SANZA, *Sottosegretario di Stato per lo interno*. Il Governo concorda con le opinioni espresse dal relatore per la maggioranza ed accetta gli emendamenti della Commissione.

MELEGA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sul complesso degli emendamenti e sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Vorrei motivare il mio voto negativo su questo articolo e sul complesso degli emendamenti della Commissione, per una ragione che vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi, e cioè la assenza totale di controllo, da parte del cittadino, sui contenuti di questa banca dei dati che lo riguardano.

Oggi nella legge che ci apprestiamo a votare viene recepito un principio che dal punto di vista dei diritti del singolo cittadino è gravissimo anche in relazione agli sviluppi internazionali dell'informatica. Il cittadino si trova ad essere schedato senza nessuna possibilità di accesso alle schede che lo riguardano anche nei momenti più delicati, anche nei momenti in cui, ad esempio, può essere portato, per un qualsiasi motivo, davanti al giudice.

Come queste schede delle banche dei dati vengono compilate, che cosa in esse venga immesso, chi abbia accesso a queste schede, è materia che è stata totalmente tenuta in non cale dal legislatore che ha preparato questo testo.

Ebbene, è una questione di principio, colleghi, estremamente importante e delicata e che comunque merita da parte mia, a titolo personale, il voto negativo.

Ognuno di noi, ogni cittadino italiano potrà essere portato davanti ad un giudice, valutato e giudicato in base ai contenuti di una scheda che egli non ha il diritto di conoscere. Questo è un aspetto gravissimo della legislazione e non è possibile approvare — a mio avviso — degli

articoli di legge così concepiti senza porre qualche forma di salvaguardia sulla possibilità del cittadino di tutelarsi di fronte a possibili errori, a maliziose informazioni sulla sua persona, sulla sua attività e su tutto quanto attiene alla sua sfera personale.

Ecco perché personalmente intendo votare contro questi articoli e soprattutto per il modo in cui viene gestita la banca dei dati. Ricordo, incidentalmente, che queste banche dei dati sono di fatto oggi delle banche internazionali in cui vengono immessi dati totalmente al di fuori del controllo anche delle massime autorità italiane.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9. 9, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9. 10, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 9. 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento della Commissione 9. 12, sul quale è stata avanzata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 17,35.

La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa alle 17,35.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione segreta dell'emendamento della Commissione 9. 12.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

TRANTINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, lei avrebbe dovuto chiedere la parola prima, perché ora siamo in fase di votazione.

TRANTINO. Mi permetto di osservare che in questa fase si può consentire un intervento.

PRESIDENTE. Onorevole Trantino, lei potrà comunque prendere la parola per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

TRANTINO. La ringrazio, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 9. 12, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . .	411
Maggioranza	206
Voti favorevoli . . .	357
Voti contrari	54

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
Abete Giancarlo
Achilli Michele
Aglietta Maria Adelaide
Aiardi Alberto
Ajello Aldo
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Aliverti Gianfranco
Allegra Paolo

Allocca Raffaele
Amabile Giovanni
Amalfitano Domenico
Amarante Giuseppe
Amici Cesare
Andò Salvatore
Andreoni Giovanni
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antoni Varese
Armato Baldassare
Armella Angelo
Armellin Lino
Arnaud Gian Aldo
Artese Vitale
Asor Rosa Alberto
Astone Giuseppe
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe

Babbini Paolo
Baghino Francesco Giulio
Baldassi Vincenzo
Baldelli Pio
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Bartolini Mario Andrea
Bassanini Franco
Bassetti Piero
Bassi Aldo
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Belussi Ernesta
Benco Gruber Aurelia
Benedikter Johann
Bernardi Antonio
Bernardini Vinicio
Bernini Bruno
Bertani Fogli Eletta
Bettini Giovanni
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Binelli Gian Carlo
Bisagno Tommaso
Boato Marco

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Bocchi Fausto
Bodrato Guido
Boffardi Ines
Boggio Luigi
Bonetti Mattinzoli Piera
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottarelli Pier Giorgio
Bottari Angela Maria
Bova Francesco
Bozzi Aldo
Briccola Italo
Brini Federico
Brocca Beniamino
Broccoli Paolo Pietro
Bruni Francesco
Brusca Antonino
Buttazzoni Tonellato Paola

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cacciari Massimo
Caiati Italo Giulio
Calaminici Armando
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Campagnoli Mario Giuseppe
Canullo Leo
Carandini Guido
Caravita Giovanni
Carelli Rodolfo
Carenini Egidio
Carlotto Natale Giuseppe
Carmeno Pietro
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrà Giuseppe
Caruso Antonio
Casalino Giorgio
Casalinuovo Mario Bruzio
Casati Francesco
Casini Carlo
Castoldi Giuseppe
Catalano Mario
Cattanei Francesco

Cavaliere Stefano
Cavigliasso Paola
Cecchi Alberto
Ceni Giuseppe
Cerioni Gianni
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chiovini Cecilia
Chirico Carlo
Ciai Trivelli Anna Maria
Ciannamea Leonardo
Ciccardini Bartolomeo
Cicciomessere Roberto
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Citterio Ezio
Ciuffini Fabio Maria
Cocco Maria
Colomba Giulio
Colucci Francesco
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corà Renato
Corradi Nadia
Corvisieri Silverio
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cravedi Mario
Cresco Angelo Gaetano
Cristofori Adolfo Nino
Crivellini Marcello
Cuminetti Sergio
Cuojati Giovanni
Curcio Rocco

Dal Castello Mario
Danesi Emo
Da Prato Francesco
De Caro Paolo
De Carolis Massimo
De Cinque Germano
de Cosmo Vincenzo
Degan Costante
De Gregorio Michele
Del Donno Olindo

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Del Rio Giovanni
De Martino Francesco
De Mita Luigi Ciriaco
Di Corato Riccardo
Di Giesi Michele
Drago Antonino
Dujany Cesare
Dulbecco Francesco

Ebner Michael
Erminero Enzo
Esposito Attilio

Fabbri Orlando
Facchini Adolfo
Faenzi Ivo
Falconio Antonio
Faraguti Luciano
Federico Camillo
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Silvestro
Ferri Franco
Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Francesco
Forte Salvatore
Fortuna Loris
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galante Garrone Carlo
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo

Gatti Natalino
Geremicca Andrea
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippò Ugo
Gualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ichino Pietro
Ingrao Pietro

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vtio
Lauricella Salvatore
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Gisueppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Magri Lucio

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Malfatti Franco Maria	Palopoli Fulvio
Malvestio Piergiovanni	Pani Mario
Mammì Oscar	Parlato Antonio
Mancini Vincenzo	Pastore Aldo
Manfredi Giuseppe	Patria Renzo
Manfredini Viller	Pavone Vincenzo
Mannuzzu Salvatore	Pecchia Tornati Maria Augusta
Mantella Guido	Pennacchini Erminio
Marabini Virginiangelo	Perantuono Tommaso
Maroli Fiorenzo	Pernice Giuseppe
Marraffini Alfredo	Perrone Antonino
Martinat Ugo	Pezzati Sergio
Martini Maria Eletta	Picano Angelo
Martorelli Francesco	Piccinelli Enea
Marzotto Caotorta Antonio	Piccoli Flaminio
Masiello Vitilio	Pinto Domenico
Mastella Mario Clemente	Pisanu Giuseppe
Matarrese Antonio	Pisicchio Natale
Matrone Luigi	Pisoni Ferruccio
Matta Giovanni	Pochetti Mario
Mazzola Francesco	Politano Franco
Mazzotta Roberto	Porcellana Giovanni
Melega Gianluig	Portatadino Costante
Mensorio Carmine	Postal Giorgio
Menziani Enrico	Potì Damiano
Merloni Francesco	Proietti Franco
Merolli Carlo	Pucci Ernesto
Miceli Vito	Pugno Emilio
Migliorini Giovanni	Pumilia Calogero
Milani Eliseo	
Misasi Riccardo	Quarenghi Vittoria
Molineri Rosalba	Quattrone Francesco Vincenzo
Monteleone Saverio	Quieti Giuseppe
Mora Giampaolo	
Morazzoni Gaetano	Raffaelli Edmondo
Moro Paolo Enrico	Rallo Girolamo
Motetta Giovanni	Ramella Carlo
	Rauti Giuseppe
Nespolo Carla Federica	Reina Giuseppe
	Rende Pietro
Olcese Vittorio	Ricci Raimondo
Olivi Mauro	Rindone Salvatore
Onorato Pierluigi	Riz Roland
Orione Franco Luigi	Rizzo Aldo
Orsini Gianfranco	Rodotà Stefano
Ottaviano Francesco	Rognoni Virginio
	Rosolen Angela Maria
Padula Pietro	Rossi Alberto
Pagliai Morena Amabile	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito
Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Segni Mario
Servadei Stefano
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Spagnoli Ugo
Spaventa Luigi
Speranza Edoardo
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo

Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Tremaglia Pierantonio Mirko
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele

Zaccagnini Benigno
Zambon Bruno
Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione:

Alici Francesco Onorato
Baldassari Roberto
Barbarossa Voza Maria Immacolata
Biondi Alfredo
Bonalumi Gilberto
Branciforti Rosanna
Carta Gianuario
Cappelli Lorenzo
Castelli Migali Anna Maria
Colombo Emilio

Colonna Flavio
 Darida Clelio
 Dell'Andro Renato
 Del Pennino Antonio
 De Poi Alfredo
 Dell'Unto Paris
 Fanti Guido
 Fracanzani Carlo
 Frasnelli Hubert
 Ferrari Marte
 Gambolato Pietro
 Garocchio Alberto
 Ianniello Mauro
 Innocenti Lino
 Kessler Bruno
 Magnani Noya Maria
 Manca Enrico
 Manfredi Manfredo
 Meneghetti Gioacchino Giovanni
 Minervini Gustavo
 Nonne Giovanni
 Raffaelli Mario
 Ravaglia Gianni
 Russo Vincenzo
 Sabbatini Gianfranco
 Sandomenico Egizio
 Sangalli Carlo
 Santagati Orazio
 Sedati Giacomo
 Stegagnini Bruno
 Seppia Mauro
 Sinesio Giuseppe
 Spinelli Altiero
 Valensise Raffaele
 Vignola Giuseppe
 Vizzini Carlo Michele
 Zamberletti Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Trantino ha dunque facoltà di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

TRANTINO. Il mio intervento prende le mosse da un commento amaro per una decisione che io accetto in quanto proveniente da un colpo di maggioranza, ma che

è soltanto una espressione numerica e che non ha una sua moralità. Perché resti agli atti, signor Presidente, dico che l'emendamento 9. 12 è il « colpo alla nuca » che si dà al prestigio e all'indipendenza della magistratura. E quando poi ci affanniamo a celebrare i funerali e a mandare corone, siamo soltanto sciacalli di infimo ordine, perché la magistratura si protegge nel momento in cui questi emendamenti ne reclamano il prestigio (*Proteste all'estrema sinistra*). La magistratura offesa, privata delle sue funzioni, mortificata ed umiliata, recintata in quello che è l'ambito dei suoi poteri: tutto questo significa che la magistratura non ottiene la fiducia del Parlamento. Che sarà dei custodi, se questi custodi nei confronti dell'istituto supremo, nei confronti del primato della legge, si comportano a colpi di maggioranza, come se si trattasse della lottizzazione, in cui sono maestri, e di una delle tante banche?

Signor Presidente, la nostra amarezza è un atto di civiltà che ha la pretesa, se non la superbia, di restare agli atti. Grazie (*Applausi a destra*).

RODOTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODOTA. Signor Presidente, ho la sensazione, soprattutto dopo aver ascoltato l'ultimo intervento, che da parte di qualche componente di questa Camera non siano stati seguiti con attenzione i lavori che ci hanno portato all'articolo che ci accingiamo a votare.

Molte preoccupazioni sono state espresse. Poco fa l'onorevole Melega sottolineava la delicatezza, per le libertà civili, della istituzione di una banca dei dati. Io credo che su questo punto, accingendomi a dichiarare il mio voto favorevole su questo articolo, debba essere dato qualche chiarimento. Noi non stiamo istituendo la banca dei dati, così come comunemente la chiamiamo — la rubrica nel testo che stiamo votando è diversa —, poiché que-

sta banca dei dati era stata già istituita con il decreto che prevedeva il coordinamento tra le forze di polizia; era stata soltanto rinviata la sua attuazione alla approvazione delle norme inserite nel testo della riforma, di cui appunto ci stiamo occupando. Siamo dunque in una fase nella quale la Camera si sta preoccupando di fornire, in qualche momento anche al di là di quanto prevedono legislazioni di altri paesi, un quadro adeguato di garanzie appunto per i cittadini; e non solo per i cittadini, ma per la magistratura. Infatti, se si fosse seguita con attenzione la evoluzione delle formulazioni, da quelle del testo governativo a quelle del testo della Commissione, a quelle che ora abbiamo appena votato, ci potremmo rendere conto di quanto sia stato ampliato e, per così dire, liberalizzato l'accesso della magistratura alla banca dei dati che si sta costituendo. Questo è un punto di estrema rilevanza, perché l'ampiezza dell'accesso della magistratura non è soltanto qualche cosa che riguarda la corporazione dei magistrati o il corretto svolgimento delle indagini, ma è evidentemente anche una garanzia per i cittadini. Direi allora che l'accesso del giudice è in questo senso una indicazione che deve essere seriamente valutata.

Mi rendo conto che l'onorevole Melega ha posto un problema corretto, il problema cioè della possibilità dei cittadini direttamente interessati dalla raccolta di queste informazioni, di poter agire in qualche misura per poter evitare schedature illegittime o erranee o incomplete.

In questa fase credo che la disciplina sia insoddisfacente. È un problema che potrà essere riproposto quando la Camera si occuperà di una legge generale sulla informatica. Credo che già oggi però la previsione di una istanza generale di controllo, identificata nel comitato previsto all'articolo che voteremo subito dopo di questo, consenta se non altro ai cittadini un riferimento informale al quale far capo, per ottenere appunto quei controlli sulla banca dei dati che dovessero poi consentire l'accertamento di erranee o inesatte o illegittime acquisizioni di dati.

C'è un secondo punto, che è stato prima sollevato dall'onorevole Guarra e poi dal relatore di minoranza: che si sarebbe cioè, con l'ultimo emendamento votato, addirittura violato il principio del libero convincimento del giudice.

Direi invece che qui ci troviamo niente altro che di fronte alla necessità di adattare al quadro tecnico nuovo che si va delineando alcuni dei principi che sono stati in questa sede introdotti e alcuni dei principi tradizionali del codice di procedura penale. Vorrei ricordare, ad esempio, che l'articolo 141 del codice di procedura penale stabilisce, essendo la sua rubrica « Eliminazione degli scritti anonimi », che « gli scritti anonimi non possono essere uniti agli atti del procedimento, né può farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato, ovvero provengano comunque dall'imputato ».

Per il modo in cui viene costituito il profilo del cittadino attraverso le acquisizioni della banca dei dati, per il modo in cui il Governo ha proposto l'acquisizione dei dati stessi, per il fatto che questa Camera ha respinto emendamenti da noi proposti in ordine alle indagini di polizia in base alle quali era possibile acquisire gli elementi stessi che vanno a comporre; per tutto questo si comprende che scritti anonimi possono ben essere introdotti nella banca dei dati. Pertanto, in un caso di questo genere ci troviamo su un terreno che rende necessario lo adattamento di questo principio alla situazione nuova che si è determinata. In definitiva, nulla viola il libero convincimento del giudice, ma ci troviamo nella necessità di adeguare la disciplina complessiva al caso specifico che abbiamo di fronte.

Ritengo, quindi, che una più meditata valutazione di questo articolo (che non va sottovalutato, ma neppure trascurato nella sua importanza e di principio e pratica) dovrebbe indurre i componenti di questa Camera a votare a favore, così come mi accingo a fare, dell'articolo in questione.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

MELEGA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Richiamo all'attenzione dei colleghi, motivando ancora una volta il mio « no » a questo articolo nella formulazione della Commissione il gravissimo fatto, che il collega Rodotà ha molto bene delineato anche sotto altri aspetti, che è il cittadino a non essere tutelato. Vorrei dire ai colleghi del Movimento sociale italiano-destra nazionale, i quali si sono dimostrati favorevoli a risolvere con urgenza i problemi dei magistrati, che i problemi riguardanti i cittadini sono addirittura preminenti rispetto a quelli dei magistrati, perché è estremamente importante che un cittadino possa conoscere i motivi in base ai quali può essere condannato da un magistrato: non dico i motivi di una sentenza assolutoria, perché questo non crea problemi, ma di una sentenza di condanna.

Poiché noi conosciamo i tempi necessari per l'iter dei lavori della Camera, poiché sappiamo anche che è ben poco probabile che un controllo da parte del cittadino della scheda della banca dei dati a lui intestata possa essere regolamentato nel prossimo futuro da una legge (come, del resto, è stato auspicato anche dai membri della Commissione), mi permetto di suggerire in questo momento, ai colleghi della Commissione, di introdurre in uno degli articoli successivi all'articolo 9 una modifica, laddove si parla della banca dei dati, in modo da consentire comunque al cittadino di prendere visione di quanto è contenuto nella scheda che lo riguarda ogni qualvolta questa scheda viene utilizzata non soltanto per produrre istanze giuridiche, ma per istanze amministrative.

Ricordo che oggi tutti possono essere, anzi sono, oggetto di schedature di questo tipo; ricordo che le schedature di questo tipo comprendono aspetti che vanno ben al di là di quelli puramente giuridici. Cito soltanto un caso: i profili medici e clinici del cittadino vengono sempre regi-

strati in queste banche dei dati. Ritengo perciò che non si possa prevedere nella legislazione del nostro paese l'utilizzazione da parte di chicchessia — anche da parte di un magistrato — di quelle schede, se esse non possono essere controllate, soprattutto nel momento in cui vengono utilizzate, dal cittadino.

Per queste ragioni, voterò contro l'articolo 9 e mi auguro che uno degli articoli successivi sia modificato nel senso di prevedere la possibilità per il cittadino di controllare le schede che lo riguardano: siamo di fronte, infatti, ad un gravissimo pericolo per la dignità e la personalità dei cittadini, a qualunque parte politica essi appartengano.

BOATO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Intendo motivare brevemente — come, del resto, ha già fatto il compagno e collega Melega — il voto contrario del gruppo radicale a questo come agli altri articoli. Questo articolo 9, però, merita qualche breve specifica considerazione.

Innanzitutto, le motivazioni che inducono il collega Rodotà a votare a favore di questo articolo 9 sono larghissimamente da noi condivise, come del resto si evince dal contenuto del nostro emendamento. Però la posizione che il nostro gruppo ha assunto fin dall'inizio — e che manterrà coerentemente fino al termine dell'esame di questa sedicente riforma di polizia — è di votare contro gli articoli, non con un atteggiamento di pregiudiziale preclusione, ma come sforzo puntuale e continuo di introdurre quanto meno modifiche migliorative, laddove sia possibile, degli aspetti più discutibili o paradossali di questa che vorrebbe essere, ma non è, una riforma della polizia.

Ritengo comunque — e lo dico polemicamente, ma senza per questo calcare troppo il tono della voce — vergognosa ed irresponsabile la motivazione che il collega Trantino, del gruppo del Movimento

sociale italiano-destra nazionale, ha addotto nella sua dichiarazione di voto sull'articolo 9. Ovviamente, non vi è nulla in contrario a che il collega Trantino dica che è contrario a questo o ad altri articoli: del resto, anche io sto motivando il nostro voto contrario. Però, la Commissione ha presentato un emendamento, che può sempre essere discusso, naturalmente, ma che cerca di evitare (anche se poi niente potrà evitarlo in pratica) che questi dati siano i soli a motivare il convincimento del giudice nel momento in cui deve emettere una sentenza o un'ordinanza, concedere o rifiutare un mandato di cattura o una libertà provvisoria: non è possibile definire « vergognoso e sciaccallescio » (queste sono le parole vergognose e irresponsabili usate dal collega Trantino) il fatto che si presenti un emendamento che stabilisce che il magistrato non può fondare esclusivamente il suo provvedimento sui dati che vengono forniti dal centro per le informazioni. E non è lecito farlo evocando i cadaveri dei magistrati: tra l'altro, abbiamo visto che tipo di indagine stesse conducendo il magistrato ucciso due giorni fa. Non si può definire « sciaccallescio » il fatto che si voglia impedire, tra l'altro, a tutela dell'autonomia e della dignità della magistratura, che sentenze od ordinanze possano fondarsi su informazioni che possiamo presumere corrette ma che possiamo anche immaginare, in buona o cattiva fede, scorrette, parziali, deformanti, sbagliate, incomplete. Tanto è vero che negli articoli 10 e 11 vengono previste, in modo assai parziale (per questo ha ragione Melega, che ha protestato: sono cose già dette, da perfezionare), ipotesi di correzione, integrazione e cancellazione di questi dati. È addirittura previsto che il Comitato parlamentare per i servizi segreti possa ricorrere al tribunale di Roma per ordinare la cancellazione di certi dati! Se un magistrato fondasse una sua ordinanza relativa alla libertà dell'imputato sulla base di dati che risultassero, a giudizio di quel Comitato parlamentare, ed in seguito ad un'ordinanza in camera di consiglio del tribunale di Roma, sbagliati, cosa direb-

be il collega Trantino? Che è un'offesa, un insulto alla magistratura? Credo che, quanto meno, questo emendamento della Commissione permette di stabilire garanzie in negativo (le garanzie non possono essere che tali) per impedire che macroscopici errori giudiziari siano commessi. Altri errori giudiziari vengono commessi per altre ragioni, ma in questo caso in base ad errate valutazioni od informazioni, per non controllate o parziali informazioni provenienti al magistrato dal centro elaborazione dati.

La posizione del MSI-destra nazionale fa il paio con quella di altri colleghi, di parte della democrazia cristiana, e stamane nessun rappresentante del Movimento sociale italiano era presente, neppure il relatore di minoranza, onorevole Franchi, alla riunione del Comitato dei nove. Esaminando la questione, quei colleghi volevano limitare l'accesso dei magistrati a queste informazioni, in maniera pesante. Abbiamo detto che quando a tali informazioni possono accedere gli ufficiali di polizia, i funzionari dei servizi di sicurezza, evidentemente vi possono accedere anche i magistrati, per procedimenti di loro competenza. Diciamo che i magistrati non possono emettere provvedimenti, specialmente quando riguardano la libertà dei cittadini ancorché imputati, basandosi esclusivamente sulle informazioni provenienti dal centro elaborazione dati. Gli altri colleghi sono liberi di dissentire, ma io non sono del tutto favorevole a questo emendamento, d'accordo con Melega e gli altri colleghi del gruppo radicale; dissento invece sulla filosofia complessiva sottesa agli articoli, perché troppo limitato è il tipo di regolamentazione giuridica che sino a questo momento è stato adottato in relazione all'importante questione dell'informatica nell'attività di polizia a tutela dell'ordine pubblico. Questo Parlamento dovrà rapidamente affrontare la regolamentazione giuridica dell'informatica nella sua caratteristica generale e, in particolare, la tutela del cittadino sottoposto a queste informazioni, oggetto di questi dati, è questione fondamentale, forse addirittura prioritaria rispetto ad altre at-

tinenti alla sicurezza. Purtroppo, questa garanzia è recepita assai parzialmente nell'emendamento 9. 12 della Commissione.

Voteremo contro l'articolo 9, ma ripeto che non si può assolutamente considerare « sciacallesco » e « vergognoso » l'unico aspetto positivo presente nell'accordo avvenuto nella Commissione (devo darne atto) in ordine allo stesso articolo 9.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Tante parole per votare poi come noi, questo è il discorso! (*Commenti a destra*).

BOATO. Esattamente per le ragioni opposte: bisogna avere cervello! (*Prolungati commenti a destra e dai banchi dei deputati del gruppo radicale*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Voterò a favore dell'articolo 9, nel testo modificato dall'emendamento 9. 12 della Commissione. Credo che si tratti di una norma di giusta cautela a garanzia dei cittadini e, come ha detto l'onorevole Rodotà, anche a garanzia del magistrato.

Siamo in una prima fase di applicazione della banca dei dati e quindi ritengo opportuna questa norma di cautela; vedremo lo svolgimento delle cose e in sede di approvazione del nuovo codice di procedura penale — che, come diceva il Presidente, è la sede più appropriata — si potranno fare le opportune modificazioni.

L'emendamento Rodotà non è anomalo nel sistema del codice di procedura penale perché, come i colleghi sanno, il giudice non può tener conto di anonimi e qui, finora, non si sa chi sia il « padre » di questi dati e chi ne abbia la responsabilità. Per queste considerazioni voterò a favore dell'articolo 9.

ZOLLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLLA. Signor Presidente, avrei volentieri risparmiato all'Assemblea una dichiarazione di voto su questo articolo, perché mi sarebbe sembrata ovvia, se non avessi ascoltato delle dichiarazioni di voto di un tono così acceso da far quasi ritenere che stiamo per votare un articolo che conculca le libertà e i diritti dei cittadini. Ora vorrei ricordare a me stesso, per motivare il voto favorevole del mio gruppo, che i diritti di libertà, anche previsti dal titolo primo della Costituzione, non sono assoluti. Sono infatti previste delle limitazioni ai diritti di libertà quando il singolo assume lo *status* di *civis*, quando diventa cittadino; si tratta, cioè, del prezzo che il cittadino paga per la sicurezza delle istituzioni e per l'esistenza dello Stato. Indubbiamente la tentazione del legislatore democratico, la più facile tentazione, è quella di rendere sempre più lieve questo prezzo. Però questa tentazione non può essere assecondata oltre un certo limite, perché si può rischiare fatalmente di cadere nell'utopia. È ben vero che garanzie contro le prevaricazioni, contro quelle che possono essere considerate « conculcazioni » debbono essere previste, ma a me pare che nell'articolo seguente vi siano sufficienti poteri di controllo contro eventuali schedature illegittime e contro eventuali abusi: basterebbe leggere a questo proposito il successivo articolo 10.

Ritengo che esasperare questa ottica garantista, come qualcuno in quest'aula sta facendo, vuol dire cadere, come ho accennato prima, nell'utopia e vanificare lo strumento, renderlo inefficiente e mettere in sostanza lo Stato in grado di non poter difendere la sua esistenza.

Per queste ragioni, signor Presidente, in tutta coscienza crediamo di poter votare con assoluta tranquillità l'articolo 9 (*Applausi al centro*).

FORTUNA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNA. Signor Presidente, devo dire che a titolo personale mi asterrò dal voto sull'articolo 9, modificato dall'emendamento 9. 12 della Commissione, perché esso non mi convince e suscita in me una grossa preoccupazione, che nasce proprio dalla valutazione dell'emendamento che è stato aggiunto. Infatti, dicendo che nessuna decisione giudiziaria implicante valutazione di comportamenti può essere fondata esclusivamente sull'elaborazione automatica di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato si dice, in sostanza, che se queste informazioni non sono fondate « esclusivamente », ma « prevalentemente » o « parzialmente » noi, attraverso questa norma che riguarda gli elementi fondamentali della valutazione del cittadino in un processo penale, surrettiziamente inserita in una legge di riforma della polizia, affermiamo la validità di elaborazioni automatiche di informazioni che sfuggono al controllo di qualsiasi cittadino e stabiliamo che esse sono valide purché non « esclusivamente ». Questo è pericolosissimo e non tiene conto di tutto il dibattito che si è aperto in tutto il mondo sulla salvaguardia del diritto del cittadino nei confronti della schedatura, che sotto certi aspetti si ritiene importante ed interessante, specie nelle battaglie che si stanno conducendo contro la malavita organizzata, contro il terrorismo e contro il crimine politico. Ma tutta la difesa del singolo cittadino è data proprio dal fatto che il sistema delle schedature sfugge al controllo di ciascuno di noi. Questo potrà servire a fini statistici, potrà servire a discussioni in sede teorica e pratica sulle operazioni di polizia. Individualmente, poi, vengono attinti elementi di cui non si ha conoscenza, magari anche giusti, ma che si possono paragonare a quei giudizi dati nelle pagelle della terza elementare, in cui un bambino può essere definito « ragazzo privo di personalità », « ragazzo incapace », o cose del genere, e poi magari quel ragazzo diventa un Einstein. Comunque, però, nell'elaboratore rimane il giudizio negativo, con l'impossibilità di contestarlo. Tutto ciò avviene automaticamente, senza possibilità di critica e

di valutazione nel momento di immissione dei dati nell'elaboratore. Si tratta di giudizi di personalità, ma la personalità può modificarsi ed un uomo può diventare un santo da delinquente che era. Lì abbiamo una macchina fredda, che distrugge la personalità. Non si conoscono né conseguenze né valutazioni, ed in questo modo surrettizio e sbagliato poniamo all'interno di una riforma di polizia un problema che riguarda il giudizio penale e la procedura penale.

Per questa ragione, visto che non si può più modificare ciò che è avvenuto nella disattenzione disgraziata nei confronti della formulazione dell'emendamento Milani, che era giusta (secondo la quale nessuna decisione che riguardi la personalità dell'uomo può essere data attraverso una macchina cieca e muta, che viene rimpinguata da elaborazioni non criticate da nessuno: questa è la verità), non essendoci purtroppo altre possibilità e sperando che il Senato voglia successivamente fare giustizia di questo punto, dichiaro, per marcare il mio dissenso, che mi asterrò nella votazione dell'articolo 9.

MAGRI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGRI. Signor Presidente, devo dire che per solito l'onorevole Rodotà mi convince quasi sempre per la stringatezza e la persuasività dei suoi argomenti. Oggi, invece, ho avuto la sensazione di non capire bene che cosa volesse dire, perché non c'è dubbio che nell'*iter* che questo articolo di legge ha avuto negli ultimi mesi si sono registrate delle evoluzioni, e delle evoluzioni positive. Il nostro gruppo ha votato a favore, per esempio, dell'emendamento appena votato, attribuendogli una grossa importanza. Tale emendamento rende meno pericoloso il dispositivo che la Camera si accinge ad approvare. Tuttavia, l'onorevole Rodotà non mi ha ancora convinto del fatto che non si potesse e non si dovesse inserire in questa legge una garanzia, un diritto da parte del cittadino,

almeno quando una scheda informativa arrivi a pesare in un giudizio penale che lo riguarda, di avere conoscenza diretta della scheda stessa. Questa è la sola garanzia vera, reale e praticamente efficiente contro gli abusi. E poiché sappiamo che in questa scheda, oltre ai precedenti giudiziari e ad altre cose di questo tipo, vengono inseriti anche dati che derivano dalle inchieste di polizia — e sappiamo tutti quale latitudine abbiano le inchieste di polizia e quale possibilità di arbitrio esse permettano —, io credo che la sola possibilità vera, reale di evitare l'arbitrio sarebbe quella di inserire (è ancora possibile, onorevole Fortuna, visto che siamo soltanto agli inizi di questa discussione) un dispositivo, una regola che permetta al cittadino almeno di sapere, nel momento in cui diventa giuridicamente rilevante, che cosa sia contenuto nella sua scheda informativa. Aggiungo, senza rivelare nulla, che non si tratta di una mia idea né dell'onorevole Melega; il primo che ha pubblicamente preso una posizione in proposito è stato il presidente della Commissione, l'onorevole Mammi, vale a dire lo zio, se non il padre di questa riforma. Egli per primo mi segnalò l'importanza del fatto che si permettesse al cittadino — almeno nei momenti rilevanti — di avere conoscenza delle informazioni che lo riguardavano.

Quindi, pur non appartenendo ad un partito libertario come quello dell'onorevole Fortuna, dirò che addirittura il nostro gruppo voterà contro questo articolo, poiché non considera questa partita chiusa e, così come ritiene positivo l'emendamento appena votato, darà un voto contrario a questo articolo sperando che si possa successivamente inserire la garanzia di cui prima parlavo.

BAGHINO. Chiedo a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, che l'articolo 9 sia votato per scrutinio segreto.

FRANCHI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Mi rendo conto perfettamente del turbamento e — spero — del travaglio di alcune forze politiche di fronte a questo articolo, soprattutto dopo la sua trasformazione per il noto emendamento. Non intendo polemizzare con i deputati del gruppo radicale ai quali potrei semplicemente ricordare due cose: che della riforma noi ci occupiamo da quattro anni e non da stamane e che, essendo relatore di minoranza ed avendo proposte alternative su ogni articolo e su ogni problema, non ho da prendere accordi con la maggioranza.

A questo punto le parole che avete spesso per la difesa della libertà dei singoli potremmo anche dividerle, ma è il punto di vista che è opposto: noi riteniamo che la libertà del cittadino riposi nella libertà del giudice! Quando il Parlamento comincia a permettersi il lusso di dire al giudice come deve formare il proprio convincimento temo che si imbocchi una strada sbagliata. In questo modo stiamo dicendo ad un giudice come deve formare il proprio « libero convincimento »; quel convincimento non sarà più libero, come non sarà più libero, tranquillo e sicuro il cittadino.

Si tratta di un articolo di eccezionale importanza tra l'altro anche per il meccanismo, onorevoli colleghi; tra poco vedremo come si comporterà il partito radicale a proposito del famoso « comitato di controllo »: vedremo se ci direte che stiamo sbagliando anche a quel proposito. La democrazia cristiana, il partito comunista e forse il partito socialista si garantiranno il controllo dell'accesso alla banca dei dati: ecco perché la grande coalizione è tranquilla, ma non certo noi su questo articolo e soprattutto non i cittadini; nemmeno le minoranze dovrebbero essere tranquille!

Abbiamo rilevato, dunque, il turbamento ed il travaglio, tanto che abbiamo avvertito le motivatissime perplessità dello onorevole Fortuna. Ci auguriamo che la democrazia cristiana voglia per un attimo rivedere prima di votare su un articolo che, forse, avremmo votato positivamente se fosse passato senza l'emendamento che

avete voluto introdurre. Per questi motivi dichiariamo di votare contro l'articolo 9.

BASSANINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Il gruppo socialista - a parte legittime posizioni personali - voterà a favore di questo articolo, considerando il testo proposto dalla Commissione un punto di equilibrio positivo in una materia estremamente delicata (come rilevava il collega Bozzi) sotto il profilo dei diritti dei cittadini e nella quale, nel momento in cui i procedimenti di raccolta e di utilizzazione dei dati vengono istituiti, occorre contestualmente prevedere norme di garanzia, anche se è giusto rilevare - come lo stesso Presidente Scalfaro ha sottolineato, e come il collega Fortuna ha detto poc'anzi - che, successivamente, la disciplina specifica dovrà essere meglio articolata e precisata nella sede propria. A noi sembra, peraltro, che, nello stesso momento in cui questi nuovi procedimenti vengono istituiti, non possano mancare delle prime disposizioni di garanzia, pur se forse ancora insufficienti. Anche a noi sembrava, in prima battuta, preferibile un testo che non limitasse l'utilizzazione, ai fini di una decisione giudiziaria, esclusivamente alla elaborazione automatica e di informazione. Abbiamo ritenuto, peraltro, che quello al nostro esame potesse costituire un compromesso valido nell'attuale fase, salvo rimettere alla sede propria l'ulteriore approfondimento della disciplina.

Non crediamo che abbia fondamento l'obiezione che il collega Magri formulava poco fa, perché a noi sembra già previsto dall'attuale ordinamento che, nel momento in cui le elaborazioni automatiche fossero acquisite ad un procedimento penale ed utilizzate, le stesse verrebbero a conoscenza degli interessati. Ciò non toglie, naturalmente, validità alle osservazioni formulate dal collega Fortuna. Peraltro, come gruppo, riteniamo che esse non legittimino un cambiamento di orientamento

del gruppo socialista i cui membri, quindi, voteranno a favore di questo articolo.

RAFFAELLI EDMONDO. Chiedo di parlare, per dichiarazione di voto sull'articolo 9.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI EDMONDO. Il gruppo comunista esprime voto favorevole all'articolo 9. Certo, soprattutto dopo l'introduzione del subemendamento della Commissione all'emendamento Rodotà, può insorgere qualche perplessità, ed essa è insorta, anche in noi. Riteniamo, peraltro, che le perplessità, espresse ad esempio dall'onorevole Magri, trovino le dovute risposte e le richieste garanzie nel successivo articolo 10, nei controlli che la commissione competente effettua in ordine ai dati previsti nelle schede concernenti i singoli cittadini. Dico ciò anche in risposta alle perplessità sollevate dall'onorevole Fortuna. Per quanto ci riguarda, riteniamo che il testo dell'articolo 9 non venga a ledere il libero convincimento del giudice nella determinazione dei provvedimenti concernenti il cittadino e non venga a ledere, altresì, la libera scelta del giudice circa gli elementi di prova sui quali fondare la propria decisione. Riteniamo anche noi - come mi pare abbia sottolineato lei, signor Presidente, - che la giusta sede di questo articolo debba essere il nuovo codice di procedura penale, nel quale è stata riconfermata - a meno per quanto concerne i lavori preparatori - la tassatività della prova.

Con queste ragioni e - certo - esprimendo anche noi talune perplessità, data la delicatezza della materia e la sede (lo ribadisco) non del tutto congrua dello articolo, il gruppo comunista annunzia il suo voto favorevole.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Dobbiamo passare ai voti. Indico pertanto la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'ar-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

articolo 9, nel testo della Commissione, modificato dagli emendamenti testé approvati.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	410
Votanti	408
Astenuti	2
Maggioranza	205
Voti favorevoli	325
Voti contrari	83

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate Fabrizio
 Abete Giancarlo
 Accame Falco
 Achilli Michele
 Aglietta Maria Adelaide
 Aiardi Alberto
 Ajello Aldo
 Alberini Guido
 Alborghetti Guido
 Aliverti Gianfranco
 Allegra Paolo
 Allocca Raffaele
 Amabile Giovanni
 Amadei Giuseppe
 Amalfitano Domenico
 Amarante Giuseppe
 Amici Cesare
 Andò Salvatore
 Andreoli Giuseppe
 Andreoni Giovanni
 Anselmi Tina
 Antoni Varese
 Armato Baldassare
 Armella Angelo
 Armellin Lino
 Arnaud Gian Aldo
 Artese Vitale
 Asor Rosa Alberto
 Astone Giuseppe

Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe

 Babbini Paolo
 Baghino Francesco Giulio
 Baldassi Vincenzo
 Baldelli Pio
 Balestracci Nello
 Balzardi Piero Angelo
 Bambi Moreno
 Barbarossa Voza Maria Immacolata
 Bartolini Mario Andrea
 Bassanini Franco
 Bassetti Piero
 Bassi Aldo
 Bellini Giulio
 Bellocchio Antonio
 Belluscio Costantino
 Belussi Ernesta
 Benedikter -ohann
 Bernardini Vinicio
 Bernini Bruno
 Bertani Fogli Eletta
 Bettini Giovanni
 Bianchi Fortunato
 Bianchi Beretta Romana
 Bianco Gerardo
 Binelli Gian Carlo
 Bisagno Tommaso
 Boato Marco
 Bocchi Fausto
 Bodrato Guido
 Boffardi Ines
 Boggio Luigi
 Bonetti Mattinzoli Piera
 Borruso Andrea
 Bortolani Franco
 Bosi Maramotti Giovanna
 Botta Giuseppe
 Bottarelli Pier Giorgio
 Bottari Angela Maria
 Bova Francesco
 Bozzi Aldo
 Briccola Italo
 Brini Federico
 Brocca Beniamino
 Broccoli Paolo Pietro
 Bruni Francesco

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Brusca Antonino	Conte Antonio
Buttazzoni Tonellato Paola	Conte Carmelo
Cabras Paolo	Conti Pietro
Caccia Paolo Pietro	Contu Felice
Cacciari Massimo	Corà Renato
Caiati Italo Giulio	Corvisieri Silverio
Calaminici Armando	Costa Raffaele
Caldoro Antonio	Costamagna Giuseppe
Calonaci Vasco	Covatta Luigi
Campagnoli Mario Giuseppe	Cravedi Mario
Canullo Leo	Cristofori Adolfo Nino
Caradonna Giulio	Crivellini Marcello
Carandini Guido	Cuminetti Sergio
Caravita Giovanni	Curcio Rocco
Carelli Rodolfo	Dal Castello Mario
Carenini Egidio	Dal Maso Giuseppe Antonio
Carlotto Natale Giuseppe	Danesi Emo
Carmeno Pietro	Da Prato Francesco
Caroli Giuseppe	De Caro Paolo
Carrà Giuseppe	De Carolis Massimo
Caruso Antonio	De Cataldo Francesco Antonio
Casalino Giorgio	De Cinque Germano
Casalnuovo Mario Bruzio	de Cosmo Vincenzo
Casati Francesco	Degan Costante
Castoldi Giuseppe	De Gregorio Michele
Catalano Mario	Del Donno Olindo
Cattanei Francesco	Del Rio Giovanni
Cavaliere Stefano	De Martino Francesco
Cavigliasso Paola	De Mita Luigi Ciriaco
Cecchi Alberto	Di Corato Riccardo
Ceni Giuseppe	Dujany Cesare
Cerioni Gianni	Dulbecco Francesco
Cerquetti Enea	Ebner Michael
Cerrina Feroni Gian Luca	Erminero Enzo
Chiovini Cecilia	Esposito Attilio
Chirico Carlo	Fabbri Orlando
Ciai Trivelli Anna Maria	Facchini Adolfo
Ciannamea Leonardo	Faenzi Ivo
Ciccardini Bartolomeo	Falconio Antonio
Cirino Pomicino Paolo	Faraguti Luciano
Citaristi Severino	Federico Camillo
Citterio Ezio	Felisetti Luigi Dino
Ciuffini Fabio Maria	Ferrari Silvestro
Cocco Maria	Ferri Franco
Colomba Giulio	Fiandrotti Filippo
Colucci Francesco	
Cominato Lucia	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Fioret Mario
Fiori Giovannino
Fiori Publio
Fontana Elio
Fontana Giovanni Angelo
Forlani Arnaldo
Fornasari Giuseppe
Forte Salvatore
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Furia Giovanni
Fusaro Leandro

Gaiti Giovanni
Galli Maria Luisa
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Gargano Mario
Garzia Raffaele
Gaspari Remo
Gatti Natalino
Gercmicca Andrea
Giglia Luigi
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Gitti Tarcisio
Giudice Giovanni
Giuliano Mario
Giura Longo Raffaele
Goria Giovanni Giuseppe
Gottardo Natale
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Greggi Agostino
Grippe Ugo
Cualandi Enrico
Guarra Antonio
Gui Luigi
Gullotti Antonino

Ianni Guido
Ichino Pietro

Labriola Silvano
Laforgia Antonio
Laganà Mario Bruno
La Ganga Giuseppe
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lettieri Nicola
Liotti Roberto
Lo Bello Concetto
Lobianco Arcangelo
Loda Francesco
Lodolini Francesca
Lombardi Riccardo
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mammì Oscar
Mancini Vincenzo
Manfredi Giuseppe
Manfredini Viller
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Mantella Guido
Marabini Virginiangelo
Maroli Fiorenzo
Marraffini Alfredo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Martorelli Francesco
Marzotto Caotorta Antonio
Masiello Vitilio
Mastella Mario Clemente
Matarrese Antonio
Matrone Luigi
Matta Giovanni
Mazzarrino Antonio Mario
Mazzola Francesco
Mazzotta Roberto

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Melega Gianluigi
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Menziani Enrico
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Migliorini Giovanni
Molineri Rosalba
Monteleone Saverio
Mora Giampaolo
Morazzoni Gaetano
Moro Paolo Enrico
Motetta Giovanni

Napoletano Domenico
Napoli Vito
Nespolo Carla Federica

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orione Franco Luigi
Orsini Gianfranco
Ottaviano Francesco

Padula Pietro
Pagliai Morena Amabile
Pani Mario
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pavone Vincenzo
Pecchia Tornati Maria Augusta
Pennacchini Erminio
Perantuono Tommaso
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Pezzati Sergio
Picano Angelo
Piccinelli Enea
Piccoli Flaminio
Pinto Domenico
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Natale
Pisoni Ferruccio
Pochetti Mario
Politano Franco
Porcellana Giovanni
Portatadino Costante

Postal Giorgio
Potì Damiano
Prandini Giovanni
Proietti Franco
Pucci Ernesto
Pugno Emilio

Quattrone Francesco Vincenzo
Quieti Giuseppe

Raffaelli Edmondo
Rallo Girolamo
Ramella Carlo
Rauti Giuseppe
Rende Pietro
Ricci Raimondo
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Rocelli Gian Franco
Rodotà Stefano
Rognoni Virginio
Romita Pier Luigi
Rosolen Angela Maria
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Emilio
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sabbatini Gianfranco
Sacconi Maurizio
Saladino Gaspare
Salvato Ersilia
Salvatore Elvio Alfonso
Salvi Franco
Sanese Nicola
Sanguineti Edoardo
Santi Ermido
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sarri Trabujo Milena
Sarti Armando
Satanassi Angelo
Scaiola Alessandro
Scalia Vito

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

Scotti Vincenzo
Scozia Michele
Segni Mario
Servadei Stefano
Sicolo Tommaso
Silvestri Giuliano
Sobrero Francesco Secondo
Spaventa Luigi
Spini Valdo
Sposetti Giuseppe
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tamburini Rolando
Tancredi Antonio
Tantalo Michele
Tassone Mario
Teodori Massimo
Tesi Sergio
Tesini Aristide
Tesini Giancarlo
Tessari Giangiacomo
Tiraboschi Angelo
Tocco Giuseppe
Tombesi Giorgio
Torri Giovanni
Tozzetti Aldo
Trantino Vincenzo
Trebbi Aloardi Ivanne
Trombadori Antonello
Trotta Nicola

Urso Giacinto
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vagli Maura
Vecchiarelli Bruno
Vetere Ugo
Vietti Anna Maria
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Viscardi Michele

Zaccagnini Benigno
Zambon Bruno

Zanforlin Antonio
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zavagnin Antonio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si sono astenuti:

Forte Francesco
Fortuna Loris

Sono in missione:

Alici Francesco Onorato
Bonalumi Gilberto
Branciforti Rosanna
Carta Gianuario
Colombo Emilio
Darida Clelio
De Poi Alfredo
Fanti Guido
Fracanzani Carlo
Gambolato Pietro
Garocchio Alberto
Ianniello Mauro
Kessler Bruno
Magnani Noya Maria
Manca Enrico
Manfredi Manfredo
Minervini Gustavo
Nonne Giovanni
Petrucci Amerigo
Ravaglia Gianni
Russo Vincenzo
Sedati Giacomo
Seppia Mauro
Sinesio Giuseppe
Spinelli Altiero
Valensise Raffaele
Zamberletti Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 10:

« Il controllo dell'attività del centro elaborazione dati viene esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1977, n. 801 attraverso periodiche verifiche.

Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati non rispondenti alle finalità previste dalla presente legge nonché la correzione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

Il controllo dell'attività del centro elaborazione dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1977, n. 801, attraverso verifiche periodiche.

Il Comitato può chiedere al tribunale di Roma, in sede penale, di ordinare alla amministrazione la cancellazione dei dati raccolti in violazione della presente legge nonché la correzione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e con decreto motivato.

Nelle operazioni di verifica e in ogni caso di accesso diretto il Comitato può farsi assistere da esperti scelti fra i dipendenti delle Camere.

10. 5.

L'onorevole relatore intende svolgerlo ?

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza.* Stamane, nel Comitato dei nove, era stato formulato questo emendamento sostitutivo, che aveva riscosso un largo consenso. Successivamente, però, sono emersi, in seno allo stesso Comitato ed anche da parte del Governo, dubbi fortissimi su alcune parti di questo testo. Per questa ragione sono costretto a chiedere una breve

sospensione per consentire un approfondimento della materia trattata nell'articolo 10.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del relatore per la maggioranza, sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 19,40.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare lo onorevole relatore per la maggioranza.

MAMMÌ, *Relatore per la maggioranza.* Signor Presidente, il Comitato dei nove, a maggioranza, ha deciso di sottoporre alla Camera il testo dell'articolo 10 di cui darò lettura, e che è a disposizione degli onorevoli colleghi, ritenendo che su di esso possa convergere la maggioranza dell'Assemblea.

Il primo comma del testo rimane dello stesso tenore, e precisamente: « Il controllo dell'attività del centro elaborazione dati è esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1977, n. 801, attraverso verifiche periodiche ».

Il secondo comma viene invece così modificato: « Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione dei criteri stabiliti dall'articolo 7 nonché la correzione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti. Il cittadino che, venuto a conoscenza nel corso di un procedimento giudiziario dei dati che lo riguardano, li ritiene erronei o incompleti o illegittimamente raccolti » — evidentemente si fa sempre riferimento ai criteri di cui all'articolo 7 — « può rivolgere istanza al tribunale nella cui circoscrizione è pendente il procedimento stesso, per chiedere la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti e la integrazione di quelli incompleti ».

Il terzo comma non risulta modificato ed è quindi del seguente tenore: « Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e con decreto motivato »; così come non risulta mo-

dificato il quarto comma che recita: « Nelle operazioni di verifica ed in ogni caso di accesso diretto il Comitato può farsi assistere da esperti scelti tra i dipendenti delle Camere ».

La maggioranza della Commissione ritiene con questa formulazione di aver tenuto conto di tutte le considerazioni che sono state svolte e delle preoccupazioni che sono sorte anche durante la discussione dell'articolo 9, perché il controllo politico dell'attività del centro resta al Comitato. Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati e il cittadino che viene a conoscenza, nel corso di un procedimento giudiziario, di dati erronei o incompleti o illegittimamente raccolti può rivolgere istanza al tribunale competente.

Ci è sembrato in questo modo di avere, quanto meno, tentato di dare soddisfazione a tutte le preoccupazioni e le esigenze manifestate.

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza intende esprimere il suo parere?

FRANCHI, Relatore di minoranza. Sì signor Presidente. Sono nettamente contrario alla nuova formulazione della Commissione, così come sono nettamente contrario all'articolo; e mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sull'eccezionale portata di queste disposizioni. Qui siamo fuori della riforma della polizia; si approfitta della riforma per decidere chi dovrà avere l'effettiva gestione della banca dei dati, cioè dell'informazione sulla vita di tutti i cittadini italiani.

È stato scelto il controllo parlamentare, e noi ci siamo opposti. La strada della magistratura ordinaria sarebbe stata senza dubbio quella più praticabile e più accettabile da parte di tutti, anche se sappiamo bene quanto sia purtroppo « inquinata » la magistratura. Ma se si sceglie la strada del controllo parlamentare, si abbia almeno il coraggio di costituire un organismo rappresentativo di tutto il Parlamento. Mi dispiace che altri partiti della opposizione non abbiano rilevato che questo Comitato già esiste, è istituito per il controllo della gestione (su un

piano molto generico) della informazione, ed è presieduto dall'onorevole Pennacchini.

Tale Comitato è composto da quattro deputati e quattro senatori: per la precisione, da quattro democristiani, da tre comunisti e da un socialista. Se ci permettete, noi non intendiamo affidare la nostra esistenza al partito comunista, alla democrazia cristiana ed al partito socialista! E non credo che i cittadini italiani si sentano tutti tranquilli e rappresentati, sapendo che le loro schede informative saranno nelle vostre mani!

Qui non c'entra la riforma della polizia; questo è un colpo di maggioranza, è una svolta parlamentare! Ora si accentua il ritmo dei colpi di maggioranza sulle libertà parlamentari e sulle libertà in Italia! Oggi la gente deve sapere cosa state facendo: vi accingete ad affidare ad un Comitato, che poco tempo fa non degnate di fornire di poteri (si veda la legge 24 ottobre 1977, n. 801: Istituzione e coordinamento dei servizi per la informazione, la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) — allora ci battemmo perché esso fosse un comitato rappresentativo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento —; oggi affidate, ripeto, ad un Comitato non solo il controllo, ma la gestione dell'informazione, dal momento che gli affidate persino i poteri di correzione dei dati.

Questa è gestione della politica dell'informazione; ed ad un organismo politico, rappresentativo solo di una maggioranza, voi pensate che si possa impunemente affidare la libertà e la vita dei cittadini italiani? Credo che questo sia uno degli articoli più drammatici della riforma, la quale non meritava di avere una macchia di tal genere, anche se non ci piace. Abbiamo rivolto una domanda alla « grande coalizione » riunita poco fa nel Comitato dei nove; questo stranissimo Comitato al quale (se ci vado), reco disturbo, perché gli accordi sono presi all'interno della « grande coalizione », da parte del quale, invece, se non ci vado, si denuncia la mia assenza. La domandina semplice è stata questa: siete disposti a modificare la com-

posizione del Comitato affinché diventi effettiva la formula da voi usata nella legge n. 801 del 1977, di un comitato composto su base proporzionale? Che bel modo che avete avuto anche allora di interpretare la proporzionalità! La proporzionalità conta non di fronte al Parlamento, ma solo di fronte al partito comunista, alla democrazia cristiana e al partito socialista! Il vostro concetto di rappresentanza proporzionale del Parlamento si limita alla democrazia cristiana, al partito comunista e al partito socialista, il resto non conta, non esiste! Voi pensate davvero che vi si affidi, ripeto, impunemente questo potere? Lo sappiamo tutti! Anche se la stampa dovesse tacere, andremo da tutte le parti affinché tutti sappiano! Questo è un colpo di Stato! Questi sono i colpi di Stato! Queste sono le coltellate che si infliggono alla libertà!

Gli italiani non gradiranno che il potere dell'informazione sia nelle mani dei giudici politici, dei controllori politici. Sarebbero stati più tranquilli nelle mani di un organo giudiziario; ma se volete affidare questo potere ad un organismo politico-parlamentare, affidatelo a tutto il Parlamento, ad un organismo in cui tutte le forze politiche siano rappresentate. Non sarà la strada migliore — che sarebbe stata quella di affidare tale potere alla magistratura —, ma per lo meno ogni cittadino italiano sarà rappresentato ed avrà la possibilità di far modificare e integrare la propria scheda personale.

Onorevoli colleghi, vi prego di scusare se vi ho detto queste cose in questo modo, ma non sottovalutate le mie parole. Non vi costa niente modificare la composizione di questo Comitato. Non vi dico quello che pochi istanti fa, nel « transatlantico », vostri autorevoli colleghi democristiani mi hanno detto, cioè che è giusto, che abbiamo ragione; cercate piuttosto di rendere ragione in Assemblea. La norma sul Comitato si può modificare; sarà ancora forse una strada sbagliata, ma l'avremo imboccata tutti insieme e di fronte al cittadino italiano potremo dare almeno una parvenza di obiettività. Se non lo modificate, esso sarà altro che

l'OVRA! Avrete in mano tutti noi! Potrete correggere quello che vi pare, potrete scrivere quello che vi pare! (*Commenti alla estrema sinistra*). L'OVRA era oro rispetto a quello che state per istituire in questo momento!

Mi auguro che si tratti solo di un errore e che abbiate voglia, volontà e forza di modificare questa composizione. Tra l'altro — piccolo particolare — siamo in Italia alla totale frana delle informazioni! Non esiste più possibilità di segreto! E poi ci lamenteremo se non avremo più neanche la possibilità di colpire il terrorismo! Se avete voluto imboccare questa strada, almeno coinvolgete tutto il Parlamento; altrimenti, d'ora in poi, quando parlerete di rappresentanza proporzionale, tutti sapranno che nel Parlamento contano solo i due colossi, e che questi si sono spartiti e « lottizzato » il potere, la proporzionalità è salva; questo è lo strumento non per mettere il bavaglio, ma per mettere in ginocchio tutte le opposizioni e tutte le minoranze! Stiamo attenti a quello che facciamo! Mi auguro con tutto il cuore che abbiate la forza di modificare la composizione di questo Comitato, perché la libertà dei cittadini sia affidata a tutto il Parlamento e non solo ai partiti egemoni di questo regime e di questo sistema! (*Applausi a destra*).

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Preannuncio che chiederò la votazione per parti separate — esattamente fino alle parole « articolo 7 » — ed inoltre che la parte residua sia votata per scrutinio segreto, poiché sono favorevole alla soppressione di quest'ultima parte.

Ritiro, inoltre, il mio emendamento 10. 3.

BOATO. Chiedo di parlare sull'emendamento 10. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. Siamo di fronte, con l'articolo 10, ad uno dei momenti più delicati

per quanto riguarda questa parte specifica della legge di riforma di polizia e la cosiddetta banca dei dati. Io vorrei, seppure molto brevemente, soprattutto per i colleghi, sia della maggioranza sia dell'opposizione, che non avessero seguito dettagliatamente questo tipo di questioni, ripercorrere un attimo la strada, da dove siamo partiti, signor Presidente, fino a dove e a cosa siamo arrivati.

Avevamo di fronte, nel testo che la Commissione aveva consegnato all'Assemblea, un articolo 10 di due commi, che testualmente diceva: « Il controllo dell'attività del centro elaborazione dati viene esercitato dal Comitato parlamentare di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1977, n. 801, attraverso periodiche verifiche.

Il Comitato può ordinare la cancellazione dei dati non rispondenti alle finalità previste dalla presente legge, nonché la correzione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti ». In questo si esauriva l'articolo 10. Noi ci trovavamo di fronte ad un problema di una delicatezza e di una gravità enorme, come tutti i colleghi, al di là delle diverse parti politiche a cui appartengono, si rendono conto, che si tratta della possibilità di schedatura, molto estesa, dei cittadini; in ipotesi, una raccolta di dati e di informazioni del tutto legittima da parte della amministrazione dell'interno, del Ministero dell'interno, ma, in altrettanto possibile ipotesi, una raccolta di dati magari illegittimi, magari pretestuosi, magari falsi, magari deviati, magari finalizzati a discriminazioni di carattere politico — in quale direzione in questo momento non mi interessa; dipende poi dalle varie congiunture politiche — senza che vi sia la benché minima tutela (se non quella prevista dall'intervento del Comitato parlamentare di controllo sui servizi di sicurezza) dei diritti, della integrità, della dignità del singolo cittadino.

Il nostro gruppo, qualche ora fa, già in sede di discussione sull'articolo 9, aveva sollevato con forza questo problema, in particolare il collega Melega aveva sot-

toposto con forza all'attenzione di tutti questo problema, tanto che prima della sospensione della seduta il nostro gruppo ha presentato, signor Presidente, un subemendamento all'emendamento 10. 5 della Commissione, che in qualche modo faceva propria una proposta del collega Bozzi, un subemendamento che testualmente recita: « Dopo il secondo comma dell'emendamento 10. 5 della Commissione, aggiungere il seguente: il cittadino che » — e quindi per la prima volta in questa legge, in questo tipo di normativa entra il cittadino — « venuto a conoscenza dei dati che lo riguardano li ritenga erronei o incompleti può rivolgere istanza motivata al tribunale di Roma » — qui era previsto il tribunale di Roma in quanto l'emendamento della Commissione parlava della competenza del tribunale di Roma — « per chiedere la cancellazione dei dati erronei e la integrazione di quelli incompleti ».

Vorrei sottolineare qui che nonostante rimanga negativo il nostro giudizio complessivo su questo disegno sedicente di riforma della polizia, nonostante rimanga sicuramente altrettanto negativo il nostro giudizio anche sull'articolo 10 nel suo insieme — perché negativo è il nostro giudizio anche e in particolare su questa serie di articoli che riguardano la cosiddetta banca dei dati, cioè il centro di raccolta delle informazioni, per la insufficienza della normativa specifica che li riguarda, per la insindacabilità da parte del Parlamento del regolamento che verrà varato dal Ministero dell'interno per la regolazione tecnica di questa raccolta di informazioni, per la difficoltà enorme di garantire fino in fondo i diritti e la tutela dei cittadini rispetto a questo tipo di raccolta dei dati — nonostante, ripeto, il nostro giudizio rimanga pesantemente negativo sulla legge nel suo complesso ed anche su questa serie di articoli specifici che riguardano il centro di raccolta di informazioni, però voglio dire (con lo stesso atteggiamento critico, ma costruttivo, con il quale fino a questo momento il nostro gruppo si è comportato) che noi diamo un giudizio positivo sulla seconda parte del

secondo comma sostituito dalla Commissione, perché questa seconda parte fa proprio integralmente il subemendamento che noi avevamo presentato all'emendamento 10. 5, con alcune lievi modificazioni che lo rendono coerente con il resto.

Leggo a questo punto come il nostro subemendamento è stato recepito positivamente dalla Commissione. Il testo della Commissione nella seconda parte dice: « Il cittadino che, venuto a conoscenza nel corso di un procedimento giudiziario dei dati che lo riguardano, li ritiene erronei o incompleti o illegittimamente raccolti » — ovviamente questo « illegittimamente raccolti » si riferisce ai criteri dell'articolo 7, di cui abbiamo già discusso ampiamente, anche se con insoddisfazione da parte nostra perché non sono stati accolti alcuni nostri emendamenti — « può rivolgere istanza al tribunale nella cui circoscrizione è pendente il procedimento stesso » — quindi non più il tribunale di Roma, ma ciascun tribunale all'interno della cui circoscrizione è pendente il procedimento nell'ambito del quale dagli atti risultino schede erronee o incomplete o illegittime che riguardano il cittadino (è questo un fatto positivo, perché per un cittadino che dovesse rivolgersi al tribunale di Roma, dal punto di vista delle procedure, delle spese processuali e delle complessità di questo tipo di ricorso, vi sarebbero state sicuramente maggiori difficoltà) — « per chiedere la cancellazione dei dati erronei o illegittimamente raccolti e la integrazione di quelli incompleti ».

Credo che rimangano in vigore il secondo comma (che a questo punto diventa terzo) e il quarto comma (che a questo punto diventa quinto) dell'emendamento della Commissione all'articolo 10, laddove si dice: « Il tribunale » — non più il tribunale di Roma, ma il tribunale competente per territorio — « provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e con decreto motivato ». E poi: « Nelle operazioni di verifica e in ogni caso di accesso diretto il comitato può farsi assistere da esperti scelti fra i dipendenti delle Camere ».

Ecco, io vorrei rilevare, anche di fronte al tono che abbiamo sentito poco fa di coloro che hanno parlato di colpo di Stato rispetto a questo emendamento (questo è un tipo di critiche che sono state fatte da chi ha tessuto l'elogio dell'OVRA, se non sbaglio), come da quella parte politica non fosse venuta la benché minima richiesta, né in sede di dibattito in Commissione in sede referente, né in sede di Comitato dei nove, né poco fa e nell'ulteriore riunione che ha tenuto il Comitato dei nove, di tutela del cittadino rispetto alle eventualmente illegittime, incomplete o erronee schedature che venissero fatte.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. L'illegittimità si impedisce modificando il Comitato! Non dire cose inesatte!

PRESIDENTE. Onorevole Franchi!

BOATO. L'unica richiesta di per sé legittima (ma non vedo come si possa accedere ad essa in questo momento) è quella di rendere rappresentativo di tutti i gruppi (certo, su questo il nostro gruppo è stato sempre d'accordo, e lo è anche in questo caso) il Comitato previsto dalla legge 27 ottobre 1977, n. 801, di riforma dei servizi di sicurezza, Comitato che attualmente è composto di otto parlamentari, quattro deputati e quattro senatori (quattro della democrazia cristiana, tre del partito comunista e uno del partito socialista), in modo tale che possa rappresentare, come qualunque altro organismo bicamerale, l'intero panorama politico dei gruppi.

Su questo siamo e siamo stati sempre d'accordo. Quello su cui non siamo più d'accordo, e che considero assolutamente pretestuoso, è che si ritenga che, se questa maggioranza concedesse — e non lo concede in questo momento — che il Comitato fosse composto, invece che di otto membri, di venti, venticinque o trenta parlamentari, a quel punto — secondo il collega dell'estrema destra — il problema sarebbe risolto.

Parliamoci chiaro: se nel Comitato vi fosse anche un missino, un socialdemocra-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

tico, un repubblicano, un liberale, un radicale, uno del PDUP e così via (cosa legittima, che noi condividiamo interamente), a quel punto (e qui non siamo più d'accordo) sarebbe risolto il problema della garanzia dei cittadini. Cioè, i cittadini democristiani si rivolgerebbero a Pennacchini o a chi per lui, i cittadini comunisti si rivolgerebbero ai rappresentanti del gruppo comunista, i cittadini socialisti a quello del partito socialista, gli altri, appartenenti più o meno agli altri partiti, si rivolgerebbero al rispettivo rappresentante nel Comitato: si arriva così alla lottizzazione persino della tutela di ciascun cittadino. Vorrei sapere poi coloro che hanno votato scheda bianca o scheda nulla a chi si rivolgerebbero: magari al gruppo radicale.

Il sarcasmo che uso serve a chiarire che siamo interamente d'accordo sulla necessità di modificare, di rendere veramente rappresentativo il Comitato parlamentare sui servizi di sicurezza (e non solo per questo problema, ma in generale: e la cosa dovrà essere ripresa in altra sede); però riteniamo del tutto sbagliato, autoritario, paternalistico, autoritario il fatto che si ritenga che 55 milioni di cittadini italiani possano essere tutelati se il Comitato fosse integrato con rappresentanti di tutti i gruppi.

Rivendico invece — una volta tanto positivamente — come una conquista nonostante tutto positiva del gruppo radicale, oggi pomeriggio, in questa Camera, il fatto che, proprio perché abbiamo fatto un discorso motivato sui diritti di democrazia (non dei radicali, ma anche dei democristiani, dei missini, di tutti appartenenti a qualunque parte politica) ogni cittadino, di qualunque fede politica o religiosa, laddove venga a conoscenza (e allo stato attuale l'unica possibilità che ciò avvenga è in relazione agli atti giudiziari) che sia stata fatta nei suoi confronti una raccolta dei dati (volgarmente detta schedatura) o illegittima rispetto ai criteri dell'articolo 7, o erronea obiettivamente, o incompleta, possa, nonostante i limiti di questa legge nel suo insieme e nonostante i limiti di questa specifica normativa — se

questo articolo diventerà legge, se al Senato non ci saranno colpi di mano (in questo caso, sì, regressivi) — per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, chiedere l'intervento del tribunale; e questo sia che si tratti di schedature del SID, del SIFAR, del SISDE, del SISMI, dell'UCIGOS, degli affari riservati, di qualunque altro organismo di sicurezza. Ove la raccolta dei dati sia stata illegittima, incompleta o erronea, per la prima volta il cittadino ha, quanto meno, la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per far cancellare — se illegittimi e sbagliati — o correggere — se incompleti — i dati che lo riguardano.

Nel momento stesso in cui affermo per l'ennesima volta il nostro giudizio negativo sulla legge e su questi articoli, dico che, proprio perché non abbiamo una opposizione pregiudiziale e ottusa ma siamo aperti a capire quei varchi di democrazia che in qualche caso si riesce a far aprire anche all'interno delle altre forze politiche, questo avviene per la prima volta e su ciò noi diamo un giudizio positivo.

Da ultimo, signor Presidente, vorrei ricordare... (*Commenti del deputato Pochetti*).

Domando scusa, compagno... come ti chiami? Pochetti. Se non fosse stato per il gruppo radicale, che ha proposto questo subemendamento... Finora non ho mai parlato di voi, ma ora voglio dirvi che se fosse stato per voi questo problema della tutela del cittadino in questa legge non sarebbe stato affrontato (*Proteste all'estrema sinistra*). Quindi, uno o dieci minuti in più...

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la prego.

CARMENO. Per un anno non ti abbiamo visto in Commissione. Solo ora ti accorgi di questo.

BOATO. Succede questo perché mi è stato chiesto di chiudere. Questo è però un problema delicatissimo, come lei capisce.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

PRESIDENTE. Non c'è dubbio, ma poi la storia fisserà i meriti di tutti.

CARMENO. È inutile che polemizzi con noi! Fai tutto per gli ascoltatori della radio radicale.

BOATO. Io non ho polemizzato neanche per una virgola con l'estrema sinistra.

Fino ad ora ho polemizzato sul versante dell'estrema destra.

Poiché il collega Pochetti ha saputo dire soltanto che bisogna chiudere, signor Presidente, e che si sta parlando troppo, io dico che è una vergogna! È una vergogna non capire che questo problema... (*Proteste all'estrema sinistra*). È una vergogna.

PRESIDENTE. Onorevole Boato!

BOATO. È una vergogna! (*Reiterate proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Lo ha già detto: i padiglioni auricolari dei colleghi hanno raccolto!

BOATO. Presidente, il collega Carmeno mi sta dicendo che, da anni...

PRESIDENTE. Lei stava argomentando che, pur essendo contrario a tutto, ritiene questo un fatto positivo. È come dire che vota in favore: la pregherei di concludere perché, altrimenti...

BOATO. Concludo sicuramente, ma perché lei mi prega di concludere. Ritengo (devo darne atto ai colleghi che lo hanno capito) che l'unico intervento a bassa voce è stato diretto a chiedere la conclusione di un'esposizione sulla questione che, per la prima volta nella storia della Repubblica italiana... (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Lei lo ha detto un considerevole numero di volte! Onorevole Boato, lei ha anche rivendicato il fatto a merito del suo partito: non può preten-

dere che, rivendicando un merito al suo partito, segua un'ovazione favorevole!

BOATO. Ma nel modo più assoluto!

PRESIDENTE. È possibile che qualcuno la pensi diversamente: grazie a Dio, in questo Parlamento ciò capita diverse volte!

Potrebbe non raccogliere interruzioni e non sollecitare polemiche, concludendo?

BOATO. Non raccolgo né sollecito (*Interruzione del deputato Pochetti*). Se stai zitto un momento e mi lasci concludere, potrai chiedere la parola a tua volta, perché hai la lingua per parlare!

POCHETTI. Sei il sale della terra!

PRESIDENTE. L'onorevole Pochetti si rifà a testi evangelici di particolare importanza!

BOATO. Signor Presidente, il nostro fedelissimo resoconto stenografico fa fede che, da quando ho iniziato il mio intervento, non ho dedicato una parola né una virgola a criticare i colleghi del gruppo comunista, neanche una parola! (*Proteste all'estrema sinistra*).

L'unica osservazione intelligente che qualche collega di quel gruppo ha saputo fare su questo problema, è stata quella di sollecitare una rapida conclusione, su un problema in ordine al quale non risulta il benché minimo emendamento comunista, anche se do atto positivamente a quel gruppo di aver accettato, cogli altri membri della Commissione, questo tipo di emendamento complessivo della Commissione.

Sto da un anno in questo Parlamento che ritengo di frequentare abbastanza assiduamente, ed osservo che dagli atti parlamentari non risulta un solo documento del gruppo comunista o di altri gruppi, che preveda tale inserimento (salvo il gruppo della sinistra indipendente - cui chiedo scusa - che da tempo pone la questione).

PRESIDENTE. Abbiamo la possibilità di ottenere questo emendamento!

BOATO. Non lo avrei detto, se non ci fosse stato questo tipo di...

PRESIDENTE. Non faccia dialoghi, onorevole Boato, la prego: nell'aula aleggia una certa stanchezza...

POCHETTI. Poi loro non lo voteranno!

PRESIDENTE. Collegli! La prego di proseguire e concludere, onorevole Boato!

BOATO. Proseguo e concludo ma, poiché do fede alle parole dette in quest'aula, vorrei che esse pesassero per quello che valgono. Concludo la polemica dicendo che non l'ho aperta io, neanche con una parola!

Mi riservo di intervenire per dichiarazione di voto, ed annunzio che voteremo a favore della seconda parte del secondo comma dell'emendamento 10. 5 della Commissione interamente sostitutivo dell'articolo 10, che il collega Bozzi giustamente ha proposto di votare per parti separate; nonché al terzo e al quarto comma dello stesso emendamento.

Voteremo contro gli altri emendamenti all'articolo 10 e il nuovo testo dell'articolo 10, sul quale mi riservo di fare una dichiarazione di voto.

BOZZI. Chiedo di parlare sull'emendamento 10. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Ho l'impressione⁷, ma forse mi inganno, che gli animi siano un po' agitati, mentre questa materia in particolare richiederebbe una grande pacatezza. In realtà ci troviamo ad uno dei punti cruciali di questo progetto di legge. La banca dei dati è una novità, può essere anche una novità pericolosa, può involgere le libertà dei cittadini e quindi richiede delle garanzie e delle cautele. Io sono contrario a qualche parte di questo articolo, ho alcune perplessità anche sullo

ultimo comma e per esempio non vedo perché questa tutela debba essere riservata esclusivamente al cittadino e non anche allo straniero; vorrei inoltre sapere di quale tipo di tribunale si tratta, se civile o penale. Dico queste cose di sfuggita per sottolineare, signor Presidente, la utilità di una ulteriore rimediazione del tema da parte del Comitato dei nove e di tutti i colleghi (*Applausi*).

SERVELLO. Chiedo di parlare sullo emendamento 10. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Avevo chiesto la parola, a seguito dell'appassionato intervento del collega Franchi, proprio per rivolgere un appello alla Camera perché voglia riflettere sull'importanza e insieme sulla gravità di questo articolo. Pertanto mi associo alla richiesta del collega Bozzi per una pausa di riflessione.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Accettiamo questa richiesta di sospensione per un approfondimento (*Dai banchi dell'estrema sinistra si grida: Bravo Boato!*).

BELLUSCIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUSCIO. Anche noi ci associamo alla proposta e alle motivazioni addotte dall'onorevole Bozzi nel chiedere un momento di riflessione su un articolo che merita un'approfondita meditazione. Dico questo anche perché vorremmo conoscere l'opinione del ministro, che in questo momento è assente. Per questi motivi, riteniamo opportuno rinviare il dibattito a domani o addirittura alla prossima settimana.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, l'Assemblea ha in precedenza sospeso i propri lavori per dare modo al Comitato dei nove di formulare un emendamento alternativo a quello che era già stato presentato in questa materia. Ricordo che dal relatore per la maggioranza Mammi era stato richiesto un quarto d'ora, il Comitato dei nove è stato riunito per oltre un'ora e si è presentato alla ripresa dei lavori con un emendamento che il relatore per la maggioranza ha detto essere stato approvato da tutti ad eccezione del Movimento sociale. Ora, all'improvviso, vi è stata una folgorazione sulla via di Damasco: i rappresentati del partito liberale e del partito socialdemocratico hanno capito che la formulazione che era stata presentata...

BELLUSCIO. Noi non c'eravamo.

POCHETTI. ...come accolta dalla stragrande maggioranza della Commissione ora non va bene. Forse, se avessimo votato subito, signor Presidente, non sarebbe accaduto nulla, per cui noi abbiamo ritenuto del tutto superflua la perorazione del collega Boato, che ha ottenuto il risultato contrario. In conclusione, siamo contrari al proposto rinvio del dibattito, dichiarandoci favorevoli alla sua prosecuzione, almeno fino all'approvazione dello articolo 10.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Siamo di fronte ad una legge complessa, formata di 111 articoli, rispetto alla quale abbiamo preso precisi impegni di tempo per la sua approvazione. Io capisco la stanchezza della Camera; capisco anche che i colleghi che non si sono potuti avvicinare ai problemi possano ricevere da un intervento appassionato impulsi di carattere emotivo. Sta di fatto, però — e lo

vorrei far notare —, che il Comitato dei nove, sia pure con alcune perplessità che si sono espresse con la richiesta di votazione per divisione da parte dell'onorevole Bozzi ed una ferma contrarietà da parte dell'onorevole Franchi, aveva approvato questo testo, che è frutto non di un'ora di lavoro del Comitato dei nove, di tutto il lavoro che ha preceduto stamane e nei giorni precedenti la elaborazione di questo testo. Ma, oltre a ciò, vorrei far notare che l'argomento — apprezzabilissimo — addotto dall'onorevole Franchi contro questo testo era un argomento già rappresentato da un emendamento stampato e sottoposto all'attenzione di tutti i colleghi, rispetto al quale stamane il Comitato dei nove, all'unanimità tranne il voto dell'onorevole Franchi, si era espresso per la reiezione. Questo è stato l'argomento principe — non voglio dire l'esclusivo argomento — dell'appassionato intervento dell'onorevole Franchi. Di fronte a questo, la stanchezza e l'emotività dei colleghi fanno sì che si chieda una successiva meditazione.

Meditiamo pure, signor Presidente! Mi rimetto alla Camera per quanto riguarda la richiesta di rinvio del dibattito, avanzata dall'onorevole Bozzi. Sia però chiara una cosa, signor Presidente: da parte mia, e non in veste di presidente del Comitato dei nove o di relatore, ma semplicemente in veste di deputato di questa Camera, chiederò che la prossima settimana si tengano sedute anche notturne su questo argomento, lasciando a tutti i colleghi il fine settimana per meditare sul testo, in modo che gli impulsi emotivi siano un po' meno rari.

MELEGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le preciso, onorevole Melega, che l'argomento sul quale le ho ora dato facoltà di parlare è esclusivamente quello del rinvio o meno del dibattito in corso.

Pertanto, trattandosi di un dibattito sull'ordine dei lavori ed essendo su questo tema già intervenuti diversi rappresentanti dei gruppi, ritengo per il combinato disposto dagli articoli 41, primo com-

ma e 45 del regolamento, di dover dare la parola a non più di un oratore per gruppo.

MELEGA. In questo caso, rinunzio a parlare su questo argomento, in quanto intendevo parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. La dichiarazione di voto per ora è soltanto una speranza, onorevole Melega.

BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOATO. In pochissimi secondi, signor Presidente, vorrei dire che noi non riteniamo, al di là delle polemiche che ci sono state poco fa e che ritengo del tutto secondarie e già superate da parte mia, che ci sia alcun fondamento per una richiesta di sospensione o di rinvio del dibattito. Per quanto riguarda il nuovo testo dell'emendamento 10.5 della Commissione, ho ascoltato tutte le posizioni di tutti i gruppi, della maggioranza e dell'opposizione, in sede di Comitato dei nove, sia stamane sia poco fa. Sulle questioni su cui c'era contrasto avevamo ottenuto l'unanimità, eccezion fatta per il gruppo « missino ». Avevamo ottenuto il consenso del Governo su queste posizioni. Pertanto, a questo punto, riterrei veramente pretestuoso un rinvio del dibattito, giacché tutti i rappresentanti dei gruppi presenti nel Comitato dei nove avevano dato il loro consenso; inoltre, riterrei tale rinvio un segnale negativo che noi daremmo all'opinione pubblica. Il fatto che su una questione sulla quale tutte le forze politiche — tutte, nonostante le loro divisioni — hanno trovato un consenso, che tra l'altro io ritengo una conquista democratica del nostro paese, si arrivi in Assemblea ad una sospensione e ad un rinvio pretestuoso ed immotivato del dibattito sarebbe una mancanza di responsabilità da parte delle forze politiche sia di Governo sia dell'opposizione di destra che ha fatto questa richiesta (non

dell'opposizione di sinistra), ed anche una decisione che nella sua autonomia, signor Presidente, prende lei, e che costituirebbe un brutto segnale per l'opinione pubblica che dall'esterno sta guardando con attenzione alle cose che stiamo decidendo.

RODOTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODOTA. Signor Presidente, credo che il relatore per la maggioranza abbia illustrato con molta chiarezza e pacatezza le ragioni che rendono francamente non molto comprensibili, agli occhi di chi ha seguito le discussioni ristrette ed aperte, che l'Assemblea rinvi il dibattito sul tema di cui ci stiamo occupando. Pertanto ritengo non vi sia alcun motivo di sostanza che giustifichi un ulteriore rinvio. Siamo in condizione di decidere sulla base di testi molto meditati e molto chiari per cui un rinvio è assolutamente fuori di luogo in questo momento.

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, noi vogliamo partire dai dati di fatto politici, che ci sembrano molto più rilevanti delle questioni formali. Questo articolo è molto importante e delicato e si collega a quello già votato, completandolo e dandogli significato. Da quanto risulta agli atti della discussione della Camera, il Comitato dei nove ha raggiunto una larga intesa, anche con il consenso del Governo, rappresentato dal ministro dell'interno: di conseguenza, sia il Governo, sia la maggioranza, sia l'arco più ampio delle forze politiche presenti nella Camera sono consenzienti su questa formulazione. Quest'ultima — lo ricordo a me stesso — completa e dà significato all'articolo precedente, per cui non potremmo accettare un rinvio della decisione su questa disposizione ad altra seduta o ad altro momento.

Quindi, siamo contrari sia all'accantonamento dell'articolo sia ad un rinvio del

dibattito ad altra seduta. Se il gruppo della democrazia cristiana chiede o si associa alla richiesta fatta da altri gruppi per una brevissima pausa di riflessione per le sue valutazioni, credo che per questioni di correttezza e di cortesia non si possa negare tale pausa. Ma questa non potrà avere una durata superiore a dieci minuti; dopo di che la Camera dovrà votare sul testo approvato dal Comitato dei nove.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Vorrei precisare il senso della mia adesione all'invito rivolto dal collega Bozzi. Mi è parso che egli intendesse chiedere non un rinvio del dibattito, ma una sospensione della seduta per un chiarimento.

Credo che l'Assemblea, dopo una appassionata discussione su questo argomento, abbia avuto bisogno di un chiarimento; e tale chiarimento non può non essere consentito. Di qui la mia adesione ad una richiesta di sospensione di pochi minuti — al massimo un quarto d'ora — tale da permettere di chiarire i termini del problema.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, poiché lei ha detto molto onestamente che i suoi erano solamente « accenni », senza entrare nel merito delle cose che la preoccupavano (accenni tuttavia che potrebbero portare a correzioni che non sono difficili a farsi), vorrei sapere se questa sua richiesta rientra nei limiti di una sospensione tale da consentirci di votare gli articoli 10, 11 e 12 del progetto di legge, dato che questi ultimi due non sono estremamente impegnativi, per finire così un lavoro già fatto dal Comitato dei nove; si tratterebbe inoltre di un fatto organicamente abbastanza puntuale. Oppure lei ritiene di fare una richiesta di rinvio per un ripensamento di impostazione?

BOZZI. Forse non sono stato chiaro, per cui vi è stata una interpretazione restrittiva del mio pensiero da parte del

collega Bianco. Ritenevo che fosse opportuno rinviare la discussione per una approfondita meditazione: non credo che questo dispiaccia alla maggioranza! Non è un problema di maggioranza e di opposizione; il problema è di cercare una formula precisa e tecnicamente idonea a risolvere un problema delicato. Vogliamo sospendere la seduta per qualche minuto? Io credo che sarà perfettamente inutile! Allora tanto vale continuare nella discussione; però la mia proposta tendeva ad un rinvio!

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Se consente, signor Presidente, noi insistiamo nell'interpretazione cosiddetta restrittiva, e precisamente sulla proposta del collega Labriola di sospendere la seduta per un quarto d'ora, per consentirci di ottenere un chiarimento su questo problema.

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, lei ritira la sua proposta?

BOZZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Resta allora la richiesta di una breve sospensione.

POCHETTI. Ma questa è un'altra proposta!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, è una proposta che non credo sia facile respingere.

POCHETTI. Io potrei essere d'accordo con questa proposta se l'onorevole Bianco ci dicesse cosa pensa di poter fare in dieci minuti. Mi sembra tuttavia assolutamente oziosa questa perdita di tempo; pertanto insisto affinché si prosegua il dibattito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, consentano all'onorevole Gerardo Bianco di chiarire questa sua richiesta.

BIANCO GERARDO. Signor Presidente, mi pare che l'andamento del dibattito abbia dato luogo ad alcuni elementi di confusione. Non a caso è stata ravvisata la necessità di avere chiarimenti circa il merito della proposta medesima. Vogliamo, nel corso di questa sospensione, comprendere il significato del testo presentato dalla Commissione. È un chiarimento che il mio gruppo sente l'esigenza di ottenere. Insisto pertanto nella mia proposta di sospendere la seduta per un quarto d'ora, per chiarire. Lo abbiamo detto con precisione.

PRESIDENTE. Sospendo pertanto la seduta per quindici minuti.

La seduta sospesa alle 20,30 è ripresa alle 20,45.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato dei nove.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Mi sembra, signor Presidente, che nella riunione del Comitato dei nove siano state fugate o, almeno, si sia cercato di fugare le perplessità — e spero che l'obiettivo sia stato raggiunto — sorte in Assemblea, apportando due ulteriori modifiche all'emendamento 10. 5 della Commissione. È stata accettata la tesi dell'onorevole Bozzi (da qui la richiesta di votazione per divisione dello stesso onorevole Bozzi), cioè la soppressione, al secondo comma di tale emendamento, delle parole: « nonché la correzione dei dati erronei e l'integrazione di quelli incompleti »; e la sostituzione, al terzo comma, delle parole: « al tribunale nelle cui circoscrizioni », con le parole: « al tribunale penale nel cui circondario ». Trattandosi, infatti, di tribunale, si deve parlare di circondario.

Per il resto, mi sembra che la Camera abbia avuto la sensazione — quindi, giustamente ed opportunamente è stata richiesta una pausa di riflessione — che il Comitato « gestisca » la banca dei dati e possa ordinare nel merito correzioni di dati risultanti presso la banca stessa o l'in-

tegrazione di quelli incompleti. Da qui nasce l'osservazione dell'onorevole Franchi che, essendo il Comitato parlamentare rappresentativo (secondo la legge n. 801) soltanto di alcune forze parlamentari, tale gestione del centro elaborazione dati possa non offrire sufficienti garanzie di democraticità.

Accettando la tesi dell'onorevole Bozzi, mi sembra che l'emendamento 10. 5 della Commissione stabilisca che il controllo è di carattere politico, nell'ambito del controllo ispettivo del Parlamento sull'amministrazione, per quanto riguarda il centro elaborazione dati. Tale controllo è esercitato dal Comitato parlamentare di cui alla legge n. 801, che, accettando la tesi dell'onorevole Bozzi, effettua detto controllo ordinando la cancellazione dei dati raccolti in violazione dei criteri stabiliti dall'articolo 7. Ricordo ai colleghi che i criteri in questione sono assolutamente obiettivi, vi è, cioè, il divieto di raccogliere dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, della loro fede religiosa e della loro opinione politica, e così via. Vi è, dunque, nella legge un vincolo assolutamente fermo. La gestione di questo controllo da parte del Comitato risponde, perciò, ad una norma legislativa che non consente — almeno così mi pare — né discrezionalità al Comitato, né preoccupazioni nei riguardi di tale supposta discrezionalità.

Vorrei anche dire che (esprimendo così anche il parere della Commissione sull'emendamento Franchi 10. 4) non credo sia questa la sede per esprimersi in merito alla possibile integrazione del Comitato con rappresentanti di altri gruppi parlamentari. Vero è che l'emendamento in questione specifica « a tale fine », ma è altrettanto vero (e lo dice il rappresentante della Commissione ma anche di un gruppo che non è rappresentato in tale Comitato) che vi sono — ho già avuto occasione di precisare come avviene il controllo da parte del Comitato — esigenze di riservatezza, agilità, funzionalità del Comitato che da un organo più ampio, comprensivo di tutti i gruppi, verrebbero messe in forse. Di conseguenza, ritengo che

sia per quanto riguarda l'attività relativa ai servizi segreti, sia per quella della quale ci stiamo ora occupando, un organo ristretto risponda ad esigenze che non ho bisogno di illustrare. Forse la legge n. 801 andrebbe modificata, sopprimendo quell'inciso che fa riferimento a criteri di proporzionalità. Sarebbe molto più corretto da un punto di vista democratico che fossero prescelti, da parte dei Presidenti delle Camere, a loro insindacabile giudizio e senza il vincolo del criterio di proporzionalità, otto parlamentari come membri del Comitato.

Ciò detto, sottolineo che sull'emendamento Franchi 10. 4 - salvo le modifiche che, come ho appena detto, si potranno apportare alla legge n. 804 in ordine a questo punto - la Commissione mantiene il suo parere negativo. In conclusione, ritengo che la formulazione dell'articolo 10, ora sottoposta al giudizio dell'Assemblea, sia tale da superare le perplessità opportunamente manifestate dai colleghi.

GUI. Chiedo di parlare per chiedere un chiarimento al relatore per la maggioranza.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Vorrei sapere, per poter decidere il mio comportamento, se i componenti del Comitato parlamentare possano, sulla base del testo proposto, leggere le schede relative ai cittadini o debbano soltanto controllare i criteri con cui le schede stesse vengono compilate.

BAGHINO. Per accertare le violazioni, dovranno pur leggere le schede...!

PRESIDENTE. L'onorevole relatore per la maggioranza ha facoltà di rispondere al quesito posto dall'onorevole Gui.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo che la funzione di controllo che intendiamo attribuire al Comitato parlamentare non possa non comportare anche la lettura di singole schede (*Commenti al centro e a destra*). È evidente, infatti, che il Comitato eserciterà il controllo secondo

le modalità che esso stesso si darà. Del resto, anche per quanto riguarda il controllo sui servizi segreti, la legge n. 801 del 1977 non è scesa nei dettagli. Ora, mi sembra chiaro che, se è vero che il Comitato, in questa materia, può ordinare la cancellazione dei dati raccolti in violazione della legge, se è vero che non deve comunque entrare nel merito delle singole schede, è altrettanto vero ed evidente che, nell'ambito di tale attività di controllo, quest'organo parlamentare... (*Commenti*). Colgo il senso di questo mormorio, signor Presidente, ma francamente, non capisco come vi possa essere tanta fiducia nell'amministrazione, che certo la merita, e tanta sfiducia nei riguardi di otto colleghi parlamentari (*Commenti al centro - Proteste a destra*). Onorevoli colleghi, il problema è molto delicato. Noi ce lo siamo posto in Commissione e ce lo stiamo ponendo ora. Il controllo sulla gestione del centro elaborazione dati deve pur essere affidato a qualcuno! Era stata ventilata l'ipotesi di affidarlo ad un gruppo di magistrati; si è preferito poi istituire un controllo affidato ad un organo parlamentare, e si è scelto un organo ristretto, già investito di altre delicate funzioni. In questo quadro - e rispondo specificamente al quesito dell'onorevole Gui - è evidente che il Comitato può procedere, secondo il metodo della campionatura, anche alla lettura di singole schede; ma può ordinare la cancellazione di dati solo in quanto essi siano stati raccolti in violazione dei criteri di cui all'articolo 7.

ZOLLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLLA. Poiché ci troviamo in presenza di un testo dell'articolo 10 sostanzialmente nuovo (anche se formalmente si tratta di un emendamento sostitutivo), chiedo se è possibile prendere la parola sull'articolo anziché come dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Zolla, è certamente possibile parlare sull'articolo in quanto il testo ha subito alcune modifiche in seno al Comitato dei nove.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Ho appreso ora dell'esistenza di un nuovo testo dell'emendamento 10. 5 della Commissione e, quindi, chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI, *Relatore di minoranza*. Prima di tutto vorrei dire che la modifica dell'emendamento 10. 5 della Commissione non è sostanziale; forse ho sottolineato troppo a lungo la richiesta che poi avrei avanzato nel corso dell'illustrazione di un emendamento relativo all'integrazione del Comitato. Vorrei chiarire ai colleghi che quella strada è sbagliata perché quella giusta consiste nel non affidare il controllo ad un Comitato politico ma alla magistratura.

Se volete, a tutti i costi, percorrere la strada del controllo politico non prendiamoci in giro con il criterio della proporzionalità del Parlamento affidandolo ai quattro democristiani, ai tre del partito comunista e ad un socialista, che domani, per la verità, potrebbero anche cambiare.

Il nuovo testo dell'emendamento 10. 5 della Commissione lascia inalterato il criterio del controllo politico sulle schede, sui fascicoli e su tutti i dati della banca; è pacifico - del resto, il relatore per la maggioranza lo ha precisato allorché il collega Gui gli ha posto un quesito poco fa - che i membri del Comitato hanno l'accesso ai dati, alle schede. In altri termini, il Comitato esercita il controllo sull'attività del centro per campionatura ed esclusivamente leggendo le schede.

Onorevoli colleghi, tutti sappiamo che il potere consiste nell'accesso ai fascicoli, nella conoscenza della scheda dell'avversario politico ed è questo che il Parlamento deve evitare. Vorrei che fosse assolutamente sfumata la nostra istanza di partecipazione a questo controllo; mi vergogno di chiedervi ciò perché sento che solo la magistratura ci può offrire garanzie, così come le può offrire a tutti i cittadini.

Nel momento in cui pretendete di mettere le minoranze in ginocchio di fronte alla vostra conoscenza di tutti i dati, vi diciamo di « no » e chiediamo che nel Comi-

tato siano rappresentate tutte le forze politiche.

Ciò che noi domandiamo non è la modifica del Comitato che avete costituito con la legge 801 del 1977 - so di domandarvi troppo -, perché preferiamo che rimanga affidato ai « quattro più quattro ». Non è giusto, ma è meglio che resti così.

Nel momento in cui al Comitato si attribuiscono questi poteri eccezionali, che tra l'altro - consentitemi - esulano dalle funzioni del Parlamento, vi chiediamo l'integrazione del Comitato, solo a quel fine, e non la modifica del Comitato, così come gli uffici di presidenza sono integrati dai rappresentanti dei gruppi. Questo consentirebbe di mettere tutte le forze politiche in condizioni di equilibrio nell'esercizio di una funzione così delicata, che tra l'altro scusatemi, ma vorrei richiamare la vostra attenzione - turba profondamente l'intero impianto della riforma e della politica della sicurezza.

Noi stiamo commettendo un grande errore e non a caso il ministro dell'interno - in sua assenza spero che mi ascolti il sottosegretario - poco fa, nella riunione del Comitato dei nove, di fronte alle divergenze manifestatesi, aveva suggerito di accantonare l'articolo 10 e di procedere con i successivi.

È un segno evidente, quindi, che è stata colta la sostanza del problema, perché il presidente del Comitato dice di non aver chiesto l'attribuzione di tale potere. Perché gli si vuol conferire questo potere? Perché non si sceglie la magistratura, invece di preferire il controllo politico?

Su questo mi permetto di richiamare la vostra cortese attenzione, e naturalmente esprimo parere nettamente contrario all'emendamento 10. 5, approvato dalla maggioranza della Commissione.

ZOLLA. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 10 proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLLA. Come certamente la Camera ricorda, della istituzione di questo centro di raccolta, classificazione ed elaborazione dei dati non è la prima volta che si parla in Parlamento. Se ne era già parlato precedentemente, quando è nata la legge « stralcio » che ha istituito il coordinamento tra le forze di polizia, e, all'interno di esse, l'istituzione di questo delicato strumento di controllo.

Durante quella discussione, si disse che sarebbe stato necessario disciplinare meglio le norme di controllo sull'accesso a tale strumento, e si prese l'impegno di esaminare nuovamente l'intera materia in occasione della discussione del provvedimento di riforma della polizia. Quindi, in presenza di uno strumento così delicato, si deve cercare di conciliare due esigenze: quella di non vanificare le ragioni per le quali lo strumento di controllo nasce (esigenze di tutela della sicurezza delle istituzioni, dei cittadini, dello Stato); quella di tutelare, proprio perché siamo in presenza di uno strumento particolarmente delicato, le esigenze di rispetto delle libertà dei cittadini.

Ma come si può conciliare questa duplice esigenza? Il rispetto di tali esigenze può essere garantito, a mio avviso, in due modi: o da un organo di vigilanza politico-parlamentare, o da un organo giudiziario. Non è certamente nuova, nella storia del nostro Parlamento, la creazione di organi di vigilanza parlamentare, perché ne abbiamo più di uno. Se, però, vogliamo scegliere la strada di un organo giudiziario, allora dobbiamo prevederlo appositamente.

Per tale motivo, le ipotesi si erano ridotte praticamente o a quella di far ricorso al Comitato di vigilanza per il controllo sui servizi di sicurezza, oppure alla costituzione di un organo formato da tre magistrati, designati dal Consiglio superiore della magistratura.

La Commissione ha ritenuto di preferire la strada del controllo politico-parlamentare, ed ha ritenuto anche opportuno affidare tale controllo ad un organo di vigilanza parlamentare, il più delicato che sia mai stato creato nella storia del no-

stro Parlamento: al Comitato di controllo sui servizi di sicurezza. Ora l'onorevole Franchi sostiene che tale organo è scarsamente rappresentativo; e devo dire che, tendenzialmente, sono portato a riconoscere la fondatezza di questa osservazione, che anche l'onorevole Mammi, nella sua veste di presidente della Commissione e di relatore per la maggioranza, ha in qualche modo recepito.

Devo tuttavia osservare, onorevole Franchi, che questo Comitato — oggi ritenuto scarsamente rappresentativo per esercitare questa delicata funzione — evidentemente era scarsamente rappresentativo, al momento in cui è nato, per esercitare funzioni che mi sembrano altrettanto delicate.

BIONDI. Meno incidenti sulla vita dei singoli.

ZOLLA. Meno incidenti sulla vita dei singoli, però qui avviene il contemperamento tra le esigenze dei singoli e quelle di carattere generale cui accennavo prima. Le perplessità che sono state affacciate da taluni colleghi credo che nascano dagli emendamenti integrativi che prevedono la possibilità del cittadino di rivolgersi anche all'autorità giudiziaria. Ma come può essere diversamente, onorevoli colleghi, in uno stato di diritto, dove i cittadini, quindi, sono soggetti di diritti? Il cittadino può rivolgersi ad un organo di controllo parlamentare e può questo organo parlamentare trasformarsi in organo giurisdizionale, ordinando cancellazioni, eccetera? Mi pare di no; ecco perché allora si è scelta una formula mista, quella che prevede da un lato un comitato politico parlamentare, che deve controllare il rispetto dei criteri alla base della raccolta, della classificazione e della elaborazione dei dati, e dall'altro la possibilità per i cittadini, qualora nel corso di un procedimento giudiziario vengano a conoscenza di un dato erroneo, incompleto, di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la correzione o la integrazione di questo dato.

È vero che la formula usata può suscitare delle perplessità e dei dubbi, ma

io credo che questa strada, onorevoli colleghi, alla luce di queste poche considerazioni che ho creduto di esporvi, sia l'unica possibile e perseguibile per ottenere un risultato che concili tutte le esigenze qui affacciate.

GREGGI. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'articolo 10 proposto dalla Commissione

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, credo che al fondo di questo dibattito ci sia il fatto essenziale che stiamo fabbricando un mostro giuridico e politico e che in qualche modo stiamo cercando di controllarlo. Questo mostro è costituito dalla ufficializzazione della schedatura dei cittadini italiani; una schedatura di Stato.

CECCHI. Il mostro c'è sempre stato.

GREGGI. Francamente non capisco che senso abbia parlare della tutela del cittadino — e su questa naturalmente sono d'accordo — quando il cittadino stesso potrà venire a conoscenza della schedatura fatta su di lui soltanto nel corso di un procedimento giudiziario, cioè quando la schedatura non può più essere in alcun modo offensiva. Quando si apre il procedimento giudiziario, infatti, qualunque cosa sia stata scritta nella scheda, il cittadino può frantumarla, può reagire, può difendersi. Noi stiamo trasformando un puro strumento di lavoro della polizia, quale è la raccolta dei dati sempre avvenuta in qualsiasi paese e in qualsiasi regime, in un fatto ufficiale, nella scheda di Stato.

Che ci si stia avviando verso la scheda di Stato sulle singole persone lo dimostrano i testi degli emendamenti dei colleghi Rodotà 9. 2 e Milani 9. 6 e della stessa Commissione. Qual è l'assurdo che abbiamo creato con l'articolo 9? Abbiamo affermato che nessuna decisione giudiziaria può essere fondata esclusivamente — ma parzialmente sì — su elaborazioni automatiche di informazioni che forniscano un profilo della personalità dell'interessato. In pratica noi ammettiamo che attra-

verso la raccolta dei dati operata dallo Stato e la loro elaborazione automatica, si debba e si possa arrivare ad un profilo della personalità di un cittadino, salvo poi affermare che la magistratura non può fare uso esclusivo di queste elaborazioni per una sua decisione giurisdizionale.

Siamo di fronte ad una materia, a mio giudizio, semplicemente assurda. Stiamo trasformando, ripeto, lo strumento della raccolta dei dati, un fatto pacifico e scontato per qualsiasi polizia, in una schedatura ufficiale, alla quale dovrebbe dare sanzione un comitato parlamentare. Che senso ha che un comitato del Parlamento vada a correggere dei dati erronei? Come si fa a determinare se un dato è erroneo o incompleto? Cosa significa integrare i dati incompleti?

Esiste forse una scheda ufficiale di Stato di venti caselle che deve essere tutta riempita? Che cosa significa « integrare i dati incompleti »? Non dimentichiamo che nell'articolo 7 noi avevamo parlato in termini molto più semplici, avevamo parlato di « informazioni e dati che devono riferirsi a notizie risultanti da documenti », cioè avevamo fatto riferimento a dei dati specifici. Ora passiamo alla « scheda della persona », passiamo al giudizio complessivo sulla persona.

Ed ancora vorrei domandare: che cosa significa la frase: « il controllo dell'attività del centro è esercitato dal Comitato parlamentare »? È un controllo esclusivo? Il controllo non spetta più al Governo su questo ufficio dello Stato e lo fa direttamente il Comitato parlamentare? Cioè vogliamo « scaricare » il Governo di sue responsabilità con questo Comitato parlamentare? Oppure vogliamo svuotare il Parlamento? Perché noi ci avviamo a svuotare il Parlamento con il Comitato parlamentare, sia che esso rimanga formato di otto persone sia che sia allargato a tutti i gruppi. Infatti, istituito il Comitato parlamentare con questi poteri, non ha più senso l'attività di controllo del Parlamento. Il singolo parlamentare non presenta più interrogazioni, non presenta più interpellanze, perché tutta la materia è delegata ad un comitato di parlamentari.

Cioè noi scarichiamo il Governo di sue responsabilità molto precise nella raccolta ed esercizio dei dati e scarichiamo e svuotiamo anche il Parlamento.

Quindi a me pare che fosse molto saggia la proposta, che poi è naufragata, avanzata un'ora fa dal collega Bozzi, di meditare su tutta questa materia. E questa credo rimarrebbe la soluzione migliore, perché in queste condizioni si può soltanto votare contro l'articolo 10, anche se alcune parti di esso sono innovative in senso positivo, nel rispetto dei diritti del cittadino.

Vorrei fare ancora una osservazione che fino ad ora non è stata fatta. Nell'ultimo comma dell'articolo 10 proposto dalla Commissione, si dice che: « nelle operazioni di verifica, il Comitato può farsi assistere da esperti scelti fra i dipendenti delle Camere ». Per carità! Io ho tutto il rispetto per i dipendenti delle Camere... Lasciamoli però liberi di « non essere esperti » in materia di schedatura. Noi a questo punto diciamo che i dipendenti delle Camere sono esperti in materia di schedatura e li facciamo intervenire nel processo di revisione delle schede. Lasciamo liberi i dipendenti delle Camere di assolvere ai loro compiti importantissimi e non coinvolgiamo anche loro nell'opera di schedatura dei cittadini.

Cioè a questo punto c'è una sola soluzione da adottare a nostro giudizio: votare in blocco contro l'articolo 10. Invito perciò i colleghi ad arrivare a questo atteggiamento, perché non è stata possibile una elaborazione seria sulla base di un dibattito serio in aula. Onorevole presidente del Comitato dei nove, mi pare che il massimo rispetto lo meriti l'Assemblea. E quando all'inizio di un dibattito in aula, come era successo un'ora e mezzo fa, si arriva ad avere perplessità su un testo del Comitato dei nove, deve prevalere la perplessità dell'aula, non quasi il senso di offesa del Comitato dei nove che vede svuotato il proprio lavoro.

Per tutte queste ragioni mi pare — e con grande tristezza di fronte ad una materia così delicata — che si possa assumere a questo punto questa sera un solo at-

teggiamento: la ripulsa globale dell'articolo 10 in modo che tutta la materia debba essere rivalutata seriamente, per arrivare a fare qualcosa di serio, senza coinvolgere Parlamento, magistratura, tribunale di Roma e tutti i cittadini in un mostro giuridico e politico: la schedatura ufficiale dei cittadini italiani.

MELEGA. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'emendamento 10. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Credo che l'andamento della discussione di oggi, che è insolitamente aperto e non « prefigurato » da decisioni prese fuori dall'aula, abbia messo in rilievo alcuni aspetti della norma che ci apprestiamo a votare, estremamente complessi e tutt'altro che afferenti alla riforma di polizia. Intendo dire che il problema della banca dei dati, il problema dell'accesso a questa banca e il problema soprattutto, per la prima volta, della utilizzazione nel processo penale di prove anonime, sono questioni, a mio avviso, di tale gravità e di tale importanza da meritare veramente un lavoro che non sia quello, comprensibilmente stanco, magari pressato da altre esigenze che legittimamente molti colleghi hanno.

Sarei in prima istanza favorevole alla prosecuzione ad oltranza dei lavori della Camera, se si intende continuare su questo articolo; in seconda istanza, sarei favorevole ad una sospensione effettiva, non di pochi minuti (*Applausi — Si grida « Bravo »*!), perché mi sembra gravissimo questo aspetto dell'inserimento nel procedimento penale di prove anonime (è qualche cosa di inaudito dal punto di vista giuridico!). Mi meraviglio che non si sia ancora sentita alcuna voce di giurista, salvo quella del collega Rodotà, che nel suo primo intervento, a metà pomeriggio, ha posto in rilievo questo aspetto. Mi meraviglio che per stanchezza, magari, più che legittima — lo ripeto —, ma per stanchezza, ci si appresti a varare una norma del genere, che fino a quando non sarà mo-

dificata da altre leggi farà testo e porrà un principio che va contro tutti i principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico.

Colleghi, qui si accetta per la prima volta il principio che un documento anonimo, per di più senza padri responsabili (giustamente rilevava il collega Greggi che non si sa di chi sia l'ultima responsabilità di questa scheda), venga preso in esame e acquisti peso e considerazione nel processo penale! È un aspetto del provvedimento, questo, che, per quanto io abbia sentimenti di ringraziamento per il Comitato dei nove, che ha tenuto conto di alcuni rilievi che ho fatto inizialmente a proposito dell'accesso alla banca dei dati, è assolutamente fuori da qualsiasi norma. Di conseguenza, se si arriverà al voto su di esso, personalmente voterò contro; se invece si arriverà al voto per divisione, dando voto favorevole a quel paragrafo che riguarda l'intervento del cittadino, manterrò il voto contrario sul resto, soprattutto per questa ragione di carattere giuridico generale.

ROSSI DI MONTELERA. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'emendamento 10. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DI MONTELERA. L'interpretazione che il relatore onorevole Mammi ha dato, rispondendo alla domanda dell'onorevole Gui, mi pare abbia suscitato molte perplessità e preoccupazioni fra i colleghi. Se, infatti, il compito del Comitato parlamentare di controllo è quello di evitare che il centro di elaborazione dati serva per schedature politiche o per travalicare quei compiti istituzionali che ad esso si vorrebbero attribuire, mi pare che sia sufficiente e tecnicamente possibile limitare l'accesso del Comitato parlamentare alle procedure e ai programmi inseriti nel centro elaborazione dati.

Se, cioè, si vuole evitare che attraverso questo centro si svolgano ricerche personali che vadano al di là dei compiti istituzionali, è evidente che un filtro di asso-

luta sicurezza è il controllo dei programmi e delle procedure del centro meccanografico.

Credo che invece, se dovessimo accogliere l'interpretazione della possibilità di accesso del Comitato parlamentare ai dati personali, e quindi ai risultati specifici della ricerca, introdurremmo una norma estremamente pericolosa per il nostro ordinamento e per la salvaguardia stessa dei diritti della rispettabilità dei cittadini, rischieremo di cadere nel pericolo di delazioni politiche e di sfruttamento da parte di gruppi politici di opposte tendenze di dati che invece, nella loro sacralità (perché riguardano persone, la rispettabilità, l'onorabilità, la libertà, gli aspetti giudiziari della vita individuale), devono rimanere assolutamente riservati e limitati agli organi istituzionalmente preposti alla loro conoscenza.

Chiedo quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, che, con una apposita interpretazione autentica, venga corretta l'interpretazione precedente, dichiarando a verbale che la Camera interpreta la norma nel senso di limitare l'accesso del Comitato parlamentare ai soli programmi e procedure del centro elaborazione dati, escludendo invece l'accesso ai risultati delle ricerche e ai dati personali (*Applausi al centro*).

PINTO. Chiedo di parlare sul nuovo testo dell'emendamento 10. 5 della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Signor Presidente, parlerò solo per pochi minuti, anche se mi rendo conto che c'è un'agitazione incredibile in quest'aula.

Signor Presidente... Signor Presidente: io non ho ancora preso la parola in questo dibattito. Lo farò per pochi minuti, però vorrei farlo in una situazione diversa. Lo dico senza polemica.

PRESIDENTE. Guardi, onorevole Pinto, c'è una *par condicio*. Se mi consente...

PINTO. Sì, qua è tutto consentito!

PRESIDENTE. Se mi consente, onorevole Pinto, poco fa lei era in un crocchio mentre parlavano gli altri. Non è che voglia invitare i colleghi a fare nei suoi confronti la stessa cosa; però abbia la bontà di accettare le condizioni dell'Assemblea, che è un po' stanca.

PINTO. Signor Presidente, qualche collega, quando ha visto che chiedevo la parola, si è forse domandato giustamente: anche tu, Pinto? Cosa devi dire in questo dibattito? Essendo io poco esperto in tema di comportamento della polizia, non avevo finora preso la parola. Ora però, ascoltando le cose di cui si sta discutendo, mi sembra si stia parlando di problemi che riguardano più la libertà dei cittadini che disposizioni riguardanti le attività della polizia. Del resto, discutendo su questo articolo, stiamo pagando le modifiche apportate all'articolo 9.

Ho già detto che non sono un esperto in materia, e quando all'inizio sentivo parlare di banca dei dati pensavo si trattasse di una innovazione giusta. La banca dei dati, mi dicevo serve a segnalare alla polizia eventuali analogie o identità fra armi rubate e poi messe in circolazione o adoperate in differenti delitti, ad esempio; e, ancora, serve a segnalare una targa rubata; comunque, a fornire informazioni di questa natura.

Invece - e credo che nemmeno i deputati della sinistra se ne siano accorti, in tutt'altre faccende affaccendati -, senza rendercene conto, colleghi deputati, ma per il fatto stesso che viviamo in un paese molto strano e siamo abituati a ragionare sul marciame, non appena abbiamo sentito parlare di schede, non abbiamo più pensato alle attività normali che una polizia può svolgere: tutti noi, per scongiurare un pericolo che, sia pure inconsciamente avvertivamo, abbiamo cominciato a parlare di altro. La polizia non deve tracciare, ciò di cui si è pure discusso, i profili dei cittadini. E mi sembra assurdo che, partendo dalla riforma di polizia, si arrivi a processi celebrati non più

in base al commesso reato, ma in base alla personalità, che peserà inevitabilmente sulla sentenza. E voi, senza rendervene conto, avete così abbandonato il concetto di banca di dati che ci vedeva tutti d'accordo.

Il numero di matricola delle armi, quello delle targhe automobilistiche, il luogo delle rapine, eccetera: a questo serviva la banca dei dati! Ma invece tutti, avendo la coscienza sporca, abbiamo pensato alla schedatura politica; poi ci si è voluto mettere un « panno a colore », come si dice a Napoli! Il fondo della tragica beffa è stato raggiunto parlando del Comitato politico per il controllo delle schedature: colleghi deputati, vi comunico che anch'io avevo un invito a cena; ma, a questo punto, impieghiamo mezz'ora in più per riflettere bene! Non stiamo parlando più della riforma di polizia, ma di cose ben più gravi!

A questo punto viene meno anche la mia disponibilità rispetto all'atteggiamento del mio stesso gruppo che forse non si sta rendendo conto della trappola in cui tutti, in sordina, rischiamo di cadere questa sera! Personalmente, non sono disposto a giocare, in nome dei diritti e dell'efficienza dei poliziotti, la libertà mia e degli altri cittadini facendo passare nel nostro paese il concetto della polizia politica che deve schedare e del Comitato politico che, guarda caso, quali errori potrà correggere? Non mi fido di un Comitato di parlamentari: le Camere devono esercitare altre funzioni, e non correggere politicamente una schedatura risultata sbagliata (*Applausi al centro*).

Se io non ho rappresentanti in Parlamento, nè un partito cui riferirmi, come sarò garantito nei controlli? (*Commenti all'estrema sinistra*). Compagno comunista, stai calmo, per favore! Chi controllerà la mia scheda politica, se non ho rappresentanti di partito che possano garantirmi?

Invito perciò ad una maggiore e più attenta riflessione anche i compagni del mio gruppo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non mi costringano a presiedere in queste con-

dizioni! La seduta continua! Onorevole Pinto, onorevole Pinto!

Onorevole Pinto, lei prima invocava il silenzio, e ora ho dovuto richiamarla numerose volte: devo forse mandarle un « camminatore » per informarla che la sto richiamando.?

Mi consentano una sottolineatura, onorevoli colleghi: se tutti avessero la bontà di ascoltarsi reciprocamente, avrebbero udito la preoccupazione prima esposta già in un intervento dell'onorevole Melega, pronunciato ore fa; nonché una richiesta motivata dell'onorevole Bozzi, causata anch'essa dalla medesima perplessità. Se questi interventi fossero stati ascoltati, pur nella diversità delle opinioni, non ci si sveglierebbe così in ritardo, solo quando qualche notizia giunge nella propria area di capacità di audizione o comprensione!

DEL DONNO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL DONNO. L'atmosfera accesa indica la partecipazione viva, impegnata e responsabile ad una situazione che riguarda non semplicemente un articolo di legge, bensì una pagina nuova che scriviamo nella vita del popolo italiano, cominciando da questo Parlamento.

La sensazione pur sotto varie forme è netta ed oggettiva: siamo di fronte ad un fatto nuovo. La schedatura, in sé considerata sotto qualsiasi forma, appare sempre una cosa umiliante, obbrobriosa e squalificante per tutti i popoli civili, anche se cerchiamo le forme più belle e blande per nascondere la realtà delle cose, la norma, sotto qualunque formula viene espressa appare a tutti noi qualche cosa di non naturale, per non dire di non bello. Non vi possono essere interpretazioni mitiganti, la cosa in se stessa si manifesta odiosissima.

Si è parlato tanto delle schedature nei popoli dove la libertà è stata messa in catene, si parla tanto di schedatura lesiva dei diritti e della libertà dei cittadini, si è fatto naturalmente appello a tempi re-

moti, ma noi ricadiamo nello stesso errore che vorremmo correggere. Il profilo, anzi tutta la schedatura, non dovrebbe mai essere fatta se non per coloro che hanno avuto contatti, per reati o supposti reati, con la polizia. Non vi possono essere schedature - e qui l'onorevole Pinto diceva bene - perché ognuno di noi domani può essere schedato specialmente per la propria posizione politica, la quale se comporta responsabilità di fatto e di diritto, non può comportare in nessun modo il diritto in altri di schedare secondo formule, secondo modi, secondo procedimenti, secondo visuali che sono sempre soggettive, che richiamano sempre un ideale contrastante con quello di un altro.

È vero quello che ha detto l'onorevole Pinto, cioè che questa schedatura specialmente per coloro che vivono nel mondo politico, e che anche quotidianamente sono in contrasto con l'elemento politico della polizia, è un atto che lede totalmente e la libertà del cittadino italiano e la libertà del parlamentare italiano. Chi di noi nei comizi, per esempio, non formula giudizi non sempre ortodossi secondo certe visuali? Chi di noi non esprime a volte comportamenti, formule, critiche anche forti all'operato altrui? Tutto questo potrebbe diventare oggetto di schedatura.

Per questo dico che l'articolo dovrebbe essere soppresso completamente, perché non c'è formula né che possa mitigare, né che possa giustificare questo articolo. Lo anonimato del giudizio, non deve mai entrare nella giustizia: vogliamo tornare ai tempi della repubblica di Venezia, ma al tempo della sua decadenza? Vogliamo ritornare all'esperienza di qualche altro paese dove esprimere un'opinione è motivo di schedatura? Vogliamo ledere questa conquista bellissima della libertà, soprattutto della libertà di parola? Io penso che non siamo a questo punto.

La realtà effettuale, direbbe Machiavelli, ci impone di guardare le cose nella cruda realtà, però la morte è una cruda realtà ma nessuno osa farne oggetto di quotidiana meditazione, o rinuncia alla vita solo perché sa che davanti a lui, come termine ultimo, vi è la morte. Così, dice-

vo, nel mondo dello spirito, nel mondo della politica, nel mondo della civile convivenza non vi può essere un'immagine oggettiva, non vi può essere una comprensione, una giustizia, vorrei dire, nella schedatura, perché la schedatura riflette il pensiero anonimo, a volte partitico di colui che la fa.

La schedatura di Stato, quindi, dovrebbe essere eliminata. Il controllo politico, come ha detto un collega che mi ha preceduto, è sempre migliore di quello giuridico, perché più si dividono, come diceva Montesquieu, i poteri maggiormente è garantito il cittadino, ma qui non ci vorrebbe né quello politico né quello giuridico. Va tolta di mezzo ogni causa che possa ledere il diritto del cittadino. Spesso si diventa eroi o si diventa martiri, santi o peccatori secondo il giudizio altrui, e di tale giudizio tante volte siamo vittime. Non creiamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, altre vittime. La libertà del cittadino sia sacra e questo Parlamento, che è il tempio della libertà, ancora una volta, rinnegando quell'articolo, affermi la libertà non semplicemente nel Parlamento ma per tutti i cittadini. Grazie (*Numerosi deputati affollano l'emiciclo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, posso capire la stanchezza, ma non posso capire che ci siano dei gruppi di deputati che tengano discussioni così animate, senza consentire agli altri di parlare e di ascoltare. Se la scheda registrerà anche il comportamento tenuto in aula, non so proprio quale scheda avranno loro, onorevoli colleghi.

BIONDI. Se ci sono capannelli di deputati che discutono, ciò significa che il problema non è ancora maturo.

LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABRIOLA. Signor Presidente, noi non siamo indifferenti alle questioni che si sono aperte su una disposizione di legge

che è molto innovativa e che per la verità — cercherò di essere molto sintetico, per quanto è possibile, data l'importanza del problema — prolunga e rinnova dei mutamenti dell'ordinamento che erano stati già affermati e inaugurati da leggi precedenti.

Certo, non sarebbe comprensibile se respingessimo ciò in modo radicale, senza considerare le questioni che alcuni colleghi del partito di maggioranza relativa hanno sollevato non sul punto che il Parlamento acquisti nuovi compiti, perché questo lo abbiamo già affermato insieme in precedenti leggi ed abbiamo trovato nella sede parlamentare la migliore collocazione di compiti di garanzia, che non vedo come, meglio del Parlamento, considerato lo stato delle istituzioni, potrebbero svolgere, ad esempio, organi giurisdizionali. Siamo in materia di garanzie. Io credo che questa affermazione debba comunque essere fatta con forza: quando il Parlamento si rafforza nella sua naturale posizione di garanzia, ciò costituisce un progresso dell'ordinamento, non già una innovazione che possa scompaginare i principi del sistema.

Il punto sul quale io credo che possiamo riflettere concerne la questione sollevata da vari colleghi. Ne ricordo uno, dal quale la questione mi pare sia stata più limpidamente posta: mi riferisco al collega Gui, il quale ha mostrato grande preoccupazione sul punto che il Comitato vada ad indagare su singole situazioni e ad accertare singole schede, singole persone, individuate e prescelte con criteri che potranno essere i più obiettivi e sereni possibile, ma pur sempre nominative. Mi pare che la questione posta in termini di richiesta di spiegazione al relatore sia stata questa, se ho compreso bene l'intervento del collega Gui. La formulazione del primo comma dell'articolo 10, così come viene posta all'Assemblea, potrebbe autorizzare questa pratica che, tra l'altro, non troverebbe una spiegazione nel carattere di garanzia obiettiva e generale che il Parlamento deve svolgere e, per il Parlamento, il Comitato speciale previsto dalla legge n. 801 del 1977. Per la veri-

tà, il mio gruppo condivide queste preoccupazioni. Potremmo risolvere il problema con una integrazione, che elimini *in radice* ogni ammissibilità di verifica indirizzata al singolo caso, che mantenga però il carattere di concretezza, perché fuori di indagini di questa natura è difficile stabilire, poi, l'obiettività e la legalità dei criteri che l'amministrazione segue nel preparare e nell'allestire la fase operativa della banca dei dati.

Abbiamo perciò presentato il seguente subemendamento all'emendamento della Commissione 10. 5:

Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: con il metodo della campionatura 0. 10. 5. 3.

LABRIOLA.

Si tratta di un metodo che esclude preventivamente l'individuazione dei singoli casi.

Signor Presidente, formuliamo questa proposta allo scopo di tentare una soluzione che ci consenta di decidere sull'articolo 10 con il massimo consenso possibile. Se questa proposta non soddisfa (e non ha la pretesa di farlo) le preoccupazioni dei colleghi (la formuliamo per soddisfare in primo luogo le nostre preoccupazioni, che si sono create dopo aver ascoltato con la dovuta attenzione il dibattito finora svoltosi), noi chiederemmo comunque al Presidente (lo voglio dire subito con lealtà, poiché questa legge porterà altri momenti così difficili, tesi ed appassionati) di non gestire le prime situazioni di difficoltà ricorrendo ad un rinvio. Pertanto riaffermiamo la necessità che su questa questione la Camera sia chiamata a deliberare.

BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Dopo aver ascoltato i diversi colleghi intervenuti, che hanno avanzato proposte di mutamenti, di frasi e di campionature (naturalmente con nome e cognome: poveri campioni quelli dei quali si conoscerà tutto!), ritengo opportuno un

rinvio della discussione, senza presentare, tuttavia, una formale richiesta in tal senso.

Comunque, il gruppo del MSI-destra nazionale chiederà lo scrutinio segreto su tutte le votazioni relative all'articolo 10, e, prima di ogni votazione, chiederò di parlare per dichiarazione di voto.

RODOTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RODOTA. Credo che sia necessario qualche ulteriore chiarimento. Mi rendo conto che, in questo momento, vi siano non solo malumori ma anche sensibilità molto acute, il che è un bene; e fa onore a questa Camera avere percepito finalmente la gravità della decisione che essa sta per adottare.

Ho il timore, tuttavia (ed ecco la ragione del mio intervento), che, in ordine a questo articolo, si rischi di impostare il seguito del dibattito anche su qualche premessa, a mio giudizio, rilevante ai fini della decisione sull'articolo 10 e che vorrei brevemente richiamare. Anzitutto — e qui mi dispiace ripetere una cosa già detta in un precedente intervento —, vorrei che molti colleghi, che questa sera hanno scoperto tutta la loro sensibilità per le questioni attinenti alle libertà dei cittadini...

GREGGI. Il dibattito serve per scoprire queste cose!

RODOTA. Nel momento in cui in quest'aula fu discussa la conversione in legge del decreto sul coordinamento, che istituiva la banca dei dati (invocata a gran voce), in due o tre soltanto, con molta fatica e di fronte all'ostilità di molti che anche questa sera sono intervenuti, chiedemmo un rinvio almeno dell'istituzione della banca dei dati fino a che non fossero state fornite sufficienti garanzie. Quella sera qualcuno ebbe l'impudenza (si legga il resoconto stenografico di quella seduta) di sostenere che qui chi osava proporre tutto questo non faceva altro che favorire il gioco dei terroristi, perché impe-

diva che la banca dei dati — che questa sera spaventa molti colleghi — entrasse immediatamente in vigore senza che fossero fornite le sacrosante garanzie che noi chiediamo. Questo è un punto di estrema importanza, che credo dobbiamo chiarire, visto che questa sera molti hanno parlato per la platea o per la facciata.

Non desidero avanzare primogeniture, ma ricordare che è stato fatto un passo che pregiudica molto, evidentemente, la nostra discussione odierna: non ci troviamo a discutere se istituire o meno la banca dei dati, bensì come rimediare ad una frettolosa e, per certi versi, sconclusionata proposta di istituirla al di fuori di un contesto garantito. Questo è il primo punto.

In secondo luogo, oggi ci troviamo di fronte ad una discussione che non affronta il « se » della banca dei dati, bensì le modalità del controllo; ed è singolare che tante preoccupazioni siano sorte nel momento in cui si volevano introdurre strumenti di controllo. Cerchiamo allora di mettere a punto un sistema di controllo effettivamente efficiente, perché qui — altra falsa premessa — sembra che le banche dei dati debbano nascere domani. Ma badate che il Ministero dell'interno ha il suo centro di elaborazione dati almeno dal 1972, che l'Arma dei carabinieri dispone di schedature efficientissime e che le integrazioni fra i diversi centri sono in fase di notevole avanzamento. Questi sono i dati reali! Non ripetiamo, perciò, oggi l'errore che è stato fatto in altri paesi, quando si è creduto che, esorcizzando il fantasma della banca dei dati, si evitasse anche la schedatura, che esisteva già nei fatti.

Ho il timore che, scoprendo improvvisamente una realtà che abbiamo di fronte, ci ritraiamo inorriditi e cerchiamo, con una sorta di riflesso psicologico abbastanza comprensibile, di proiettarla interamente verso il futuro: domani chissà che cosa succederà. Ma quello di cui discutiamo riguarda già il passato; il problema, oggi, è che dobbiamo necessariamente associare a questa una disciplina dei controlli. Circa il problema dei controlli, noi

stiamo discutendo sull'istituzione del Comitato parlamentare: colleghi, io credo che su tale punto debba essere detta con chiarezza una cosa. Noi del gruppo della sinistra indipendente, nel corso dell'esame degli emendamenti a quel decreto-legge sul coordinamento, proponemmo che questo compito fosse affidato a magistrati indicati dal Consiglio superiore della magistratura. Ritengo, a questo punto, che si debba dire con molta chiarezza a chi risale la « scoperta » del Comitato parlamentare: risale al ministro dell'interno che, in una riunione, ritenne di doverci comunicare che, a suo giudizio, era improponibile una garanzia affidata alla magistratura e che l'unica tesi cui egli poteva accedere era quella di cui state discutendo.

A questo punto, ritengo di aver commesso un grave errore, cioè di non aver riproposto quella tesi in quella sede; ma l'ho sostenuta nella riunione del Comitato dei nove con una passione che ha dato fastidio a qualcuno, visto che questa mattina qualcuno ha detto che io parlavo troppo. Ritengo di doverlo dire con molta franchezza.

Alla fine di questo mio intervento, ritengo che bisognerà riprendere in considerazione questo punto; io ho commesso un errore perché ho sottovalutato la capacità di reazione della Camera. Dobbiamo introdurre un sistema di controllo? A chi lo dobbiamo affidare? A questo quesito non si può sfuggire operando delle variazioni sul tema della lottizzazione parlamentare! Allora, tutti dobbiamo avere il coraggio di proporre, con molta chiarezza, l'istituzione di un sistema diverso.

Riteniamo che all'interno di questa Camera non ci siano motivi che giustifichino una reciproca fiducia, per cui uno strumento potenzialmente così pericoloso, qual è la banca dei dati, può essere posto sotto il controllo di un Comitato parlamentare? Dobbiamo allora inventare, trovare, definire una sede diversa. Debbo dire che, per mancanza di fantasia e per vista corta, al di là della magistratura non riesco ad andare.

Tra l'altro, dallo stesso presidente di quel Comitato, onorevole Pennacchini, in

sede di riunione del Comitato dei nove, era stata richiamata l'impossibilità di confondere, cumulare, mischiare, così come era stato fatto in un precedente emendamento, competenze di questo Comitato ed interventi della magistratura, sicché si era acceduto a quella tesi ora alla vostra attenzione, secondo la quale al Comitato spettava una sorta di supervisione politica generale sulle modalità di funzionamento ed anche sulle eventuali violazioni di legge, facendo intervenire la magistratura laddove si verteva su una questione di diritti individuali dei cittadini, secondo modalità che certamente dobbiamo definire in maniera più puntuale e precisa, come qualcuno sta cercando di fare in questo momento, presentando subemendamenti all'emendamento 10. 5 della Commissione.

Oggi sono state sollevate notevoli perplessità sull'utilizzabilità dei dati nel corso dei procedimenti giudiziari. Ma questa mattina, ancora una volta, ho dato prova di debolezza quando, vedendo che nessuno appoggiava l'emendamento presentato da me e dal collega Milani in ordine all'impossibilità di utilizzare, in qualsiasi forma, i profili forniti dalla schedatura nel corso di procedimenti giudiziari, ho adottato una certa decisione. Tutti erano contrari, o quasi! La proposta dell'onorevole Bozzi è servita a sbloccare la situazione e a superare questa ostilità. Anche qui ho sbagliato. Ritengo di doverlo dire con molta franchezza, a questo punto. Ma perché tali tardive reazioni? Perché, in definitiva (ed è un punto che vorrei sottolineare con molta chiarezza), fino a due ore fa molti, troppi, membri di questa Camera erano unicamente posseduti dal timore che qualunque intervento di tipo, come si usa dire, garantista avesse effetti sconvolgenti. Dunque, si faceva barriera contro tutte le proposte che nell'ultima ora sono, invece, scoppiate come esigenza generale della Camera. Il che a me fa molto piacere, ma richiede, evidentemente, da parte di tutti estrema attenzione, per procedere nei nostri lavori.

Non sospensione, dunque, ma lavoro puntuale, se è necessario. Se poi le necessità di pause di riflessione sono così

profondamente connaturate ad alcuni elementi di questa Camera, si adottino le decisioni che saranno ritenute opportune. Ma, a questo punto, non possiamo più nasconderci dietro le false alternative che ci hanno condotto all'attuale situazione: l'alternativa di chi vuole la banca dei dati perché si lotti contro il terrorismo e chi non la vuole perché in questo modo si indebolisce l'amministrazione. Ma chi ha mai voluto questo? Erano preoccupazioni esistenti nella mente di chi non aveva valutato fino in fondo il problema che abbiamo di fronte.

Credo che, se eliminassimo queste false premesse, qualche passo avanti, a cominciare dalla decisione sull'articolo 10, potrebbe essere compiuto.

DE CATALDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CATALDO. Devo dare atto al collega Rodotà della puntualità dei suoi riferimenti e della fondatezza dei suoi ammonimenti. Sono molto preoccupato, fortemente preoccupato, dal testo dell'articolo 10 come formulato, e non basta, a tranquillizzarmi la coscienza, il fatto di votare contro. Voterò contro evidentemente, ma debbo prima cercare di collaborare per fornire una indicazione in senso democratico e civile (se non dobbiamo dire garantista, non lo diciamo) della formulazione di queste norme.

Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il nostro gruppo — lo dico al collega Rodotà —, non vi sono affermazioni diverse da quelle che abbiamo già fatte in altre analoghe circostanze, come l'esame di altri decreti-legge e leggi, cui questa più o meno farà riferimento. Debbo perciò, dire che, per quanto si riferisce al primo comma dell'articolo 10, memori del modo in cui ci siamo battuti contro l'articolo 11 della legge n. 801 del 1977, ritenendo che non fosse possibile costituire un Comitato che nella realtà è composto da tre forze politiche, rappresentanti certamente una grande maggioranza del paese ma non tutto il paese, vediam-

mo oggi la gravità di una norma che concede soltanto al Comitato previsto dall'articolo 11 della legge n. 801 il controllo sull'attività del centro elaborazione dati. Il problema relativo all'istituzione della banca dei dati è pacifico: in una corretta democrazia, in un paese civile e democratico debbono esistere le banche dei dati. Il problema si pone in maniera diversa quando un paese corre dei rischi di involuzione antidemocratica, per cui le banche dei dati possono essere adoperate per reprimere, per colpire il dissenso, invece che per i fini istituzionali. Questa è la ragione delle nostre preoccupazioni; questa è anche — debbo dire — la ragione della sensibilità che la Camera sta dimostrando nell'esame di questa norma. Debbo dire allora che va riconsiderato il primo comma dell'articolo 10, nel senso che il rispetto della volontà di tutto il paese può essere garantito solo con la presenza, nel Comitato parlamentare, a questo fine e soltanto a questo fine, dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

Debbo peraltro dire che, per cercare di migliorare ciò che può essere migliorato, in una situazione veramente grave e fortemente compromessa, nella peggiore delle ipotesi il mio gruppo accoglierebbe certamente il subemendamento 0. 10. 5. 3 presentato dal collega Labriola e tendente a specificare che si proceda almeno con il metodo della campionatura. Non è un gran che, ma è certamente qualcosa.

Per quanto si riferisce all'emendamento 10. 5 della Commissione, debbo premettere che sono rimasto veramente esterrefatto — non ero presente perché impegnato altrove per ragioni di istituto — dall'approvazione del subemendamento Bozzi all'emendamento Rodotà 9. 2, subemendamento che stravolge completamente il senso che giustamente il collega Rodotà aveva attribuito alla sua proposta. L'avverbio « esclusivamente », il cui inserimento è stato approvato dai colleghi, costituisce una specificazione di estrema gravità. In base al testo così modificato, la decisione giudiziaria implicante valutazione di comportamenti non può essere esclusivamente fondata sui dati della elaborazione automati-

ca, ma può essere fondata anche su tali dati, starei per dire che può essere fondata anche su tali dati. Si tratta di un aspetto molto grave, per chi, come me, come molti di noi, come lei, signor Presidente, si batte perché addirittura il certificato penale dell'imputato venga custodito in busta chiusa, come avviene nei paesi civili e democratici, per essere consultato solo dopo la decisione sul fatto e sulla responsabilità ed ai soli fini dell'applicazione delle aggravanti o della recidiva: questo perché la lettura del certificato penale potrebbe influenzare negativamente il giudice che deve ancora valutare il fatto ed accertare la responsabilità dell'imputato. Ora, con l'articolo 9, formulato nel modo che si è detto, la prima pagina del processo dovrebbe recare la scheda, tratta dalla banca dei dati e collegata neppure all'esistenza di carichi pendenti, ma semplicemente a indicazioni, anche anonime; e questa prima pagina influirà certamente sulla decisione del giudice nel procedimento penale. Mi meraviglio — e devo dirlo con estrema sincerità — che l'onorevole Bozzi, uomo estremamente attento ai diritti individuali e collettivi, abbia inserito questo avverbio che travisa in modo grave, in modo eccezionale l'intenzione e la volontà esatta, su cui bisogna convenire, dell'emendamento 9. 2 presentato dal collega Rodotà. A questo punto è evidente che in una situazione di questo genere non si può non sottolineare l'importanza del mio subemendamento 0. 10. 5. 2 che non so se sia stato accettato, ma credo di sì, dalla Commissione.

MAMMI, *Relatore per la maggioranza*. Non so più quale sia la Commissione, onorevole De Cataldo.

DE CATALDO. Mi rendo conto della situazione. Signor Presidente, comprendo lo sconforto del presidente Mammi, ma temo fortemente per una situazione che investe da vicino problemi fondamentali dei rapporti tra i cittadini e tra i cittadini e lo Stato e che investe anche — mi consenta signor ministro — il modo di concepire questa banca dei dati e l'utilizzabilità

di tali strumenti, estremamente importanti e pericolosi. Il fatto che il presidente della Commissione, che è anche il relatore per la maggioranza, sia sconsigliato, mi induce ad una amara considerazione.

Per quanto riguarda il mio gruppo vorrei dire che siamo disponibili a qualsiasi soluzione, anche se sarà necessaria una brevissima sospensione di qualche minuto per recuperare le forze che si vanno disperdendo; siamo a disposizione perché credo che l'argomento in discussione sia estremamente importante e grave.

Dunque, signor Presidente, mi pare che debba essere concesso al cittadino, come dispone il mio subemendamento che sto illustrando il quale nel corso di un procedimento penale abbia notizia, o chieda che gli venga data notizia, della scheda esistente al processo, intestata a suo nome, il diritto di riceverla, e, nel momento in cui dovesse constatare che nella scheda esistono dei dati erronei o incompleti o illegittimamente raccolti, poter rivolgere istanza al tribunale competente per la cancellazione dei dati erronei o per la integrazione della scheda stessa.

Ciò mi pare che sia cosa estremamente importante; e non può e non deve essere affidata soltanto alla fase del dibattimento, cioè allorché gli atti sono già depositati e quindi pubblici, la possibilità di una iniziativa di questo genere. Essa deve essere consentita al cittadino in qualsiasi momento del procedimento, cioè fin dall'atto della comunicazione giudiziaria perché ci troviamo di fronte ad un momento delicatissimo del processo penale in ordine al quale il giudice certamente può rimanere influenzato da queste schede che non si saprà che cosa conterranno fino al momento in cui saranno rese pubbliche attraverso il dibattimento.

In questa direzione, abbiamo presentato il seguente subemendamento allo emendamento della Commissione 10. 5:

All'emendamento 10. 5 della Commissione, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:

Nel corso dell'istruzione il pubblico ministero e il giudice istruttore devono.

a richiesta dell'indiziato, dell'imputato o del suo difensore, fornire agli stessi i dati ricevuti per l'esame da parte dell'interessato al fine previsto dal comma precedente.

0. 10. 5. 2. DE CATALDO, AGLIETTA MARIA ADELAIDE.

Signor Presidente, non credo che questi subemendamenti possano risolvere la gravità, la pericolosità dell'articolo 10, che è veramente una pistola puntata contro tutti i cittadini, perché i criteri di formazione, di elaborazione di questi dati sono sottratti a qualsiasi controllo da parte di chicchessia. Il fatto che il Comitato parlamentare intervenga in un momento successivo — non può intervenire in un momento precedente — non ci tranquillizza affatto. Questo articolo di legge, ripeto, è una rivoltella puntata alla schiena di tutti i cittadini. Non voglio ricordare quello che dicevano i cultori del diritto — che non erano né garantisti né non garantisti: chi crede al diritto ed alla civiltà di un paese e di un popolo, deve necessariamente essere garantista —; ma in questa situazione, signor Presidente, invito i colleghi deputati ad essere molto attenti nella valutazione degli articoli e degli emendamenti.

Per quanto concerne il mio gruppo, le dirò con estrema sincerità che noi ci riserviamo, in ordine a quelle doglianze che abbiamo esposto in questa sede, di riprendere la battaglia allorché in questa aula dovremo discutere dei criteri informativi del nuovo codice di procedura penale, perché si tratta di argomenti strettamente connessi al processo penale.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, ho l'impressione che la proposta, che io feci due ore fa, di rinvio della seduta per una ulteriore mediazione faccia strada. Comunque, vorrei fare qualche considerazione brevemente, e mi auguro anche chiaramente.

Noi abbiamo votato l'articolo 9, nel quale si individuano i titolari del diritto di accesso ai dati e all'informazione. Tra questi titolari, indicati nell'articolo 9, non è compreso il Comitato. Allora, quale sarebbe il titolo in base al quale il Comitato parlamentare, di cui all'articolo 11 della legge del 1977, potrebbe accedere ai dati? quello di essere un comitato di controllo. Ma bisogna, a questo punto, farsi una ulteriore domanda: di quale tipo di controllo si tratta? È un controllo di merito? È un controllo intrinseco? È un controllo, come malamente si dice nella prima linea dell'articolo 10, sull'attività?

Io ritengo che il controllo del Comitato sia un controllo sugli indirizzi generali, ai quali si ispira il centro, sul modo di funzionamento del centro, non di merito. Non condivido, quindi, l'opinione dell'onorevole Mammì, e nego che i membri del Comitato abbiano una possibilità di accesso ai dati. Non è questo il controllo che gli si vuole affidare. Il Parlamento delega al comitato un controllo continuativo che il Parlamento non potrebbe fare se non saltuariamente: un controllo, quindi, continuativo di carattere intrinseco sul modo di operare, sulla legittimità, senza avere il diritto di accesso.

Sono stato colpito dall'interruzione dell'onorevole Gui, e sono stato ancora più colpito dalla risposta che gli ha dato lo onorevole Mammì. Credo che questi dubbi, che sono di fondo, debbano essere chiariti; altrimenti tutte le preoccupazioni circa il modo di correggere questa pericolosità, che è insita nella banca dei dati, di lesione di situazioni soggettive, non trovano una risposta. Noi non possiamo mettere, come ho avuto occasione di dire in sede di Comitato dei nove, in mano alla politica o al sospetto della politicizzazione questo elemento straordinario che è la schedatura.

Se vogliamo mantenere il Comitato, manteniamolo come titolare di un potere di controllo estrinseco, senza avere titolo all'accesso dei dati.

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGNONI, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per il rilievo della discussione in corso, derivante dall'importanza del tema trattato, importanza più volte rilevata da tutti i gruppi parlamentari, per le differenti valutazioni espresse, per le proposte innovative che sono state rappresentate, credo che nell'interesse dei nostri lavori e per guadagnare nel contenuto di questo provvedimento nel modo più pulito e più chiaro, sia dovere del Governo chiedere a questo punto il rinvio della discussione alla prossima settimana.

PRESIDENTE. Su questa richiesta darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro ed uno a favore.

POCHETTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Signor Presidente, noi abbiamo già espresso la nostra opinione in proposito e la manteniamo, anche se comprendiamo lo spirito con il quale il ministro a questo punto ha avanzato alla Camera la richiesta di rinvio.

Manteniamo la nostra posizione perché rimaniamo fedeli alle proposte che sono state avanzate, anche se siamo convinti che si tratti di proposte ancora emendabili.

Tra i vari tipi di controllo sulla attività del centro di elaborazione dei dati, abbiamo accolto la proposta che era venuta dal ministro dell'interno ritenendo che quello esercitato dal Comitato parlamentare, per quanto imperfetto — noi lo riconosciamo — fosse il più democratico che si potesse realizzare rispetto alla banca dei dati.

Vi sono altre proposte che vengono avanzate? Siamo aperti a tutto, ma lo eravamo già e forse questo discorso si sarebbe potuto completare questa sera stessa. La mia impressione è che invece si sia soltanto voluto perdere tempo, no-

nostante io non ritenga del tutto inutile questa discussione.

Per queste ragioni rimaniamo della nostra opinione e siamo quindi contrari al rinvio della discussione.

BIONDI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI. Interverrò a favore della richiesta di rinvio e contro le argomentazioni portate dall'onorevole Pochetti. Mi dispiace che il collega, che pure è così acuto, non abbia colto nella discussione che si è sviluppata su questo punto il valore altamente parlamentare, individuale, di sofferenza e di preoccupazione e non di ripulsa della novità, ma di interpretazione positiva e di dominio di una novità.

GREGGI. Bravo, Biondi!

BIONDI. Do atto al rappresentante del Governo di avere in questo senso valutato una esigenza che ciascuno di noi sente, di meglio considerare il problema, di trovare per esso soluzioni adeguate. Nessuno ha formule magiche o pillole da somministrare di fronte ad una realtà come questa e mi dispiace che il collega Pochetti, che rappresenta un gruppo così numeroso, non abbia colto nel Parlamento, nel valore individuale e collettivo del dibattito questo dato molto importante (*Proteste all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Onorevoli colleghi, prendano posto per la votazione.

Pongo in votazione la proposta di rinvio della discussione ad altra seduta, avanzata dal ministro dell'interno.

(È approvata).

Vorrei aggiungere alcune considerazioni, se gli onorevoli colleghi lo consentono.

Al di là di ogni valutazione, io credo che le ore consumate quest'oggi rappresentino una pagina considerevole di attenzione e di riflessione, qualunque sia la concezione che ciascuno ha diritto di esprimere. Ma mi consentano altresì, giacché ne sento la responsabilità, di dire al Presidente della Commissione interni, nonché relatore per la maggioranza onorevole Mammi, una parola di gratitudine, poiché il lavoro che egli compie è delicatissimo. Una parola di gratitudine vorrei esprimere altresì al relatore di minoranza, onorevole Franchi, il cui compito è anche delicato, poiché in esso si esprime la volontà di libertà che esiste in questo Parlamento. Una parola di gratitudine, infine, al Comitato dei nove: non è facile e non sarà facile il suo compito, ma io credo che la Camera abbia il dovere di dirlo, ed io, che presiedo, sento il dovere di ripeterlo (*Vivi applausi*).

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nella riunione di ieri, in sede legislativa, la II Commissione (Interni) ha approvato il seguente disegno di legge:

« Concessione di un contributo annuo all'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza » (*approvato dal Senato*) (1325).

Nella riunione di oggi, in sede legislativa, la IV Commissione (Giustizia), ha approvato il seguente disegno di legge.

« Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (*approvato dal Senato*) (1696), *con l'assorbimento delle proposte di legge*: PORCELLANA ed altri: « Norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (648); GOTTARDO: « Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori

per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (651); BOZZI ed altri: « Nuove norme in materia di compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, stimatori, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (702); PARLATO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente i compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (734); CASATI ed altri: « Modifica dei compensi spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 » (1596); CARPINO e CASALINUOVO: « Norme in materia di indennità spettante ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria » (1607), che pertanto, saranno cancellate dall'ordine del giorno.

Nella riunione di oggi, in sede legislativa, la IV Commissione (Giustizia) e la XIII Commissione (Lavoro) hanno approvato la seguente proposta di legge:

CATTANEI ed altri: « Riforma del sistema previdenziale forense » (117).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che il seguente progetto di legge è deferita alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente, con il parere della IV, della V e della VI Commissione:

S. 20, 55, 110 — Senatori MANCINO ed altri; BERTI ed altri; CIPELLINI ed altri: « Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali » (*approvato in un testo unificato dal Senato della Repubblica*) (1768).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una interpellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 27 giugno 1980, alle 10:

1. — Interpellanze e interrogazioni.
2. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza (895);

PANNELLA ed altri: Istituzione del Corpo unitario di pubblica sicurezza (CUOPS) per la tutela della legalità repubblicana (109);

BALZAMO ed altri: Riordinamento dell'istituto della pubblica sicurezza. Istituzione del servizio civile denominato « Corpo di polizia della Repubblica italiana » (145);

BELLUSCIO ed altri: Riforma della pubblica sicurezza (148);

MAMMÌ ed altri: Istituzione del corpo di polizia della Repubblica italiana e coordinamento delle attività di ordine e sicurezza pubblica (157);

FRANCHI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia. Riordinamento del servizio di pubblica sicurezza. Organi rappresentativi del personale. Istituzione del ruolo civile del personale del Corpo di polizia (343);

DI GIULIO ed altri: Istituzione del Corpo civile di polizia della Repubblica italiana (559);

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

MILANI ed altri: Riforma della polizia (590);

BIONDI ed altri: Istituzione del Corpo di polizia della Repubblica italiana e nuove norme relative alla riorganizzazione della polizia ed allo *status* ed ai diritti dei suoi appartenenti (729);

BOFFARDI INES: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 dicembre 1959, n. 1083, istitutiva del Corpo di polizia femminile (795);

— Relatori: Mammi, per la maggioranza; Franchi, di minoranza.

3. — Seguito della discussione delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni concernenti la situazione in Afghanistan e il caso Sakharov.

4. — Seguito della discussione della proposta di legge:

ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377);

— Relatore: Mastella.

5. — Discussione dei disegni di legge:

S. 601. — Misure per la lotta alla criminalità terroristica e organizzata (*Approvato dal Senato*) (1267);

— Relatore: Casini;
(*Relazione orale*).

Sanatoria delle erogazioni per provvedimenti urgenti per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema (862);

— Relatore: Sinesio;
(*Relazione orale*).

Proroga dei termini per la emanazione di norme integrative e correttive e dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni (1076);

— Relatore: Citterio.

6. — Discussione della proposta di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento):

PANNELLA ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti (104);

— Relatore: Zolla.

La seduta termina alle 22.20.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore:

interrogazione con risposta in Commissione Monteleone n. 5-00817 del 28 febbraio 1980 in interrogazione con risposta scritta n. 4-03894.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Avv. DARIO CASSANELLO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA
ANNUNZIATEINTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

DI CORATO, SICOLO, MASIELLO, BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA E GRADUATA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se sono a conoscenza del disagio determinatosi nei produttori di patate, nelle cooperative agricole, tra gli agricoltori e i contadini di Polignano a Mare (Bari) a causa del crollo del prezzo delle stesse (la pezzatura Alfa da lire 160 al kg. a lire 70, la Elvira, Nicola, Spunta da lire 130 al kg. a lire 65) e della chiusura del mercato estero (l'Olanda, che assorbiva il maggior quantitativo della pezzatura Alfa, ha infatti rallentato le richieste, dirigendosi sui mercati di Spagna e Israele).

Per conoscere inoltre quali interventi urgenti e concreti si intendano promuovere per disporre il ritiro delle patate da parte dell'azienda di Stato (AIMA) o per garantire un eventuale intervento integrativo sul prezzo delle patate da erogare specificatamente ai produttori e alle cooperative, in considerazione della già provata condizione dei contadini produttori di patate per i danni subiti nel 1978-1979 a causa delle calamità atmosferiche, con la conseguente perdita dei raccolti delle patate e di altre produzioni orticole.

Infine per conoscere se da parte dei vari ministeri possano essere stanziati fondi per il ripristino delle colture e per l'integrazione sul prezzo delle patate.

(5-01148)

TAGLIABUE, PASTORE E PALOPOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che già in altri paesi d'Europa sono state assunte decisioni per por-

tare all'attenzione degli automobilisti, con un « simbolo » particolare posto sulle confezioni, i farmaci e i medicinali ritenuti pericolosi per la guida (quali i forti analgesici, certi preparati per epilettici, anti-staminici, sonniferi, sedativi, eccetera) — se il Ministro non intenda predisporre una analoga iniziativa che, nei modi e nelle forme più opportune, segnali quei farmaci e medicinali che possono risultare pericolosi per la guida dell'auto o della moto e avviare una adeguata informazione attraverso i giornali e la RAI-TV nonché la predisposizione di una succinta « guida » sanitaria contenente la descrizione dei farmaci e delle bevande considerati pericolosi per la guida da porre gratuitamente in distribuzione nelle sedi dell'ACI e negli uffici postali.

Gli interroganti chiedono inoltre se il Ministro non ritenga di prendere contatto con le case produttrici di automobili e moto perché nel libro descrittivo delle caratteristiche del mezzo venga inserita una « scheda », realizzata dal Ministero della sanità, indicante la pericolosità per la guida di determinati farmaci e medicinali nonché delle bevande alcoliche e superalcoliche. (5-01149)

FARAGUTI, LUCCHESI, BORRI, BALESTRACCI, ZANIBONI, ZOPPI, MARTINI MARIA ELETTA E FONTANA ELIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere per quali motivi nella cartina della rete ferroviaria che contiene le indicazioni dei bisogni futuri di infrastrutture ferroviarie allegata al *memorandum* della Commissione delle Comunità europee sul ruolo della Comunità nello sviluppo delle infrastrutture di trasporto (7 novembre 1979) è, fra l'altro, totalmente omessa ogni indicazione riguardante la linea « Pontremolese »;

per conoscere quali iniziative il Governo abbia intrapreso o abbia in animo di intraprendere in sede comunitaria per correggere questa omissione che è in netto contrasto con la risoluzione approvata dalla X Commissione della Camera dei deputati del 1° giugno 1978, risoluzione la quale, come è sicuramente noto, prevedeva

la valorizzazione dell'impiego della linea Tirrenica nei rapporti nord-sud e indicava nella « Pontremolese » l'opera chiave per questa valorizzazione. (5-01150)

GALLI MARIA LUISA, BALDELLI E AJELLO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — in riferimento ai fatti riportati dalla stampa sui massacri di El Salvador con bersaglio particolare neonati e donne — quali iniziative diplomatiche il Governo abbia finora intrapreso e se non ritenga di dovere investire gli organismi internazionali per un immediato intervento perché massacri, sparizioni, torture di centinaia di uomini abbiano a cessare e si intervenga a favore delle legittime richieste di queste popolazioni massacrate dalla politica di governi sanguinari.

L'interrogante chiede altresì di sapere quale sia la politica del Governo italiano in ordine ai complessi problemi di questi paesi sudamericani tormentati nelle lunghe lotte di liberazione dalle dittature e con i quali abbiamo relazioni diplomatiche. (5-01151)

VISCARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso:

che l'articolo 23-*quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, prevede che « I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi », eccetera;

che la direzione generale dell'INPS solo in data 23 maggio 1980 ha provveduto ad emanare la circolare n. 50976R

C.V. — n. 7631 O. n. 633 E.A.D. — n. 203 B. — n. 13/8011 P.M. — n. 174 F.P. — n. 562 Rg./121 con la quale provvedeva a sciogliere la riserva precedentemente espressa per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 23-*quater* della richiamata legge n. 33 del 1980 e ad impartire le disposizioni necessarie alla sua pratica attuazione, sulla base dei criteri interpretativi fissati dal consiglio di amministrazione con deliberazione n. 69 assunta nella seduta del 18 aprile 1980;

che oltre tre mesi di tempo disponibile (marzo, aprile e maggio 1980) sono inutilmente trascorsi in attesa di conoscere le esatte modalità e gli adempimenti necessari per poter usufruire, da parte dei datori di lavoro interessati, dei benefici previsti dal citato articolo 23-*quater*;

che il disposto « ...a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa ai periodi di paga fino al 31 dicembre 1979... » di cui all'articolo 23-*quater* della legge n. 33 del 1980 non esclude esplicitamente la possibilità di determinare « la posizione debitoria » detraendo dalle somme dovute all'Istituto le somme da questo dovute, per i periodi considerati, ai datori di lavoro interessati ad usufruire dei richiamati benefici, tendenti ad agevolare le aziende nella regolarizzazione dei debiti consolidati nel corso della lunga crisi economica in atto;

che le varie sedi provinciali dell'INPS, nonostante l'impegno delle loro strutture, non sono in grado di realizzare in appena un mese tutti gli adempimenti che la legge, più volte richiamata, consentiva di assolvere da marzo a giugno 1980;

che il sostanziale impedimento frapposto dall'INPS alla reale possibilità per i datori di lavoro di poter usufruire dei richiamati benefici tradisce la volontà espressa dal Parlamento ed appesantisce i bilanci aziendali di oneri divenuti impropri a seguito dell'entrata in vigore della legge in questione —

se il Governo non ritiene, conseguentemente, di dover prorogare di almeno tre mesi la scadenza del 30 giugno 1980 prevista dall'articolo 23-*quater* della legge del 29 febbraio 1980, n. 33, con apposito

decreto-legge, ricorrendo le condizioni di straordinarietà ed urgenza previsti dalla Costituzione, e di dover impartire le opportune disposizioni affinché l'INPS nel definire « la posizione debitoria », relativa ai periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, per contributi dovuti alla gestione previdenziale ed assistenziale da parte dei datori di lavoro interessati ad usufruire dei benefici previsti dalla citata legge, procedono alla compensazione parziale della stessa considerando le somme dovute agli interessati dall'Istituto oppure all'immediato pagamento ai datori di lavoro interessati delle somme di cui sono creditori a tutto il 31 dicembre 1979 a seguito di presentazione delle previste denunce mensili, applicando anche per questi casi le riserve d'accertamento e le dichiarazioni di veridicità delle dichiarazioni di responsabilità richieste ai datori di lavoro per ottenere l'esonero dal pagamento delle somme accessorie. (5-01152)

SALVATO ERSILIA, SANDOMENICO, GEREMICCA, CATALANO E PINTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, considerati i drammatici problemi del carcere di Poggioreale non risolvibili con la ristrutturazione dei singoli padiglioni, se si intenda includere nel programma di interventi relativo all'edilizia penitenziaria, in attuazione della legge 24 aprile 1980, n. 146 che all'articolo 25 destina a tal uopo la somma di 150 miliardi, la costruzione di una nuova casa circondariale nella città di Napoli. (5-01153)

BARTOLINI, CIUFFINI, CONTI E SCARAMUCCI GUAITINI ALBA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere —

premessi che le attuali incertezze circa il futuro produttivo e occupazionale della « Terni-Siderurgica » confermate dall'esito sostanzialmente negativo dell'incontro tra una delegazione regionale umbra e il sottosegretario alle partecipazioni statali svoltosi a Roma martedì 24 giugno 1980, destano *in loco* serie preoccupazioni;

considerato che il ruolo della « Terni-Siderurgica » è fondamentale per l'economia dell'Umbria e dell'Italia centrale e che le sue produzioni siderurgiche e sidero-meccaniche rivestono una importanza nazionale ed un valore strategico nell'ambito dei settori siderurgico ed elettromeccanico;

quali informazioni intenda fornire, in modo aggiornato e dettagliato, in merito ai seguenti aspetti:

1) su come stanno effettivamente le cose a proposito dei programmi della « Terni » ed in particolare sulle ragioni che avrebbero indotto la Finsider a rinviare l'approvazione di un piano predisposto dalla stessa « Terni » ed a ridurre la somma richiesta per potenziare la linea dell'inossidabile da 250 a 130 miliardi;

2) in che modo ed entro quali tempi si intende procedere alla predisposizione ed alla approvazione di un piano organico di sviluppo produttivo e occupazionale della « Terni-Siderurgica » capace di affrontare e risolvere congiuntamente i problemi dei settori siderurgico e sidero-meccanico;

3) in che modo ed entro quali tempi sarà reso operante l'impegno assunto da parte del Governo e dell'IRI di assegnare alla « Terni-Siderurgica » un adeguato finanziamento per il ripianamento delle perdite e per l'aumento del capitale sociale.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali iniziative saranno intraprese direttamente dal Ministero delle partecipazioni statali per la soluzione di questi problemi, e ciò allo scopo di evitare conseguenze negative sullo stato della produzione e della occupazione e per assicurare la ripresa e lo sviluppo della « Terni-Siderurgica ». (5-01154)

GIURA LONGO, BERNARDINI, ANTONI, BELLOCCHIO E TONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere —

premessi che gli articoli 9 e 10 della legge finanziaria (legge 24 aprile 1980,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

n. 146), nell'istituire il servizio centrale degli ispettori tributari prevede che a detto servizio sono assegnati non più di 50 ispettori scelti tra funzionari dell'amministrazione finanziaria, tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, tra funzionari delle altre amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente e tra magistrati dei vari ordini, con qualifica non inferiore a magistrato d'appello o equiparata;

ritenuto che tale scelta deve essere fondata su criteri obiettivi che soli possono assicurare il raggiungimento dei fini per i quali questi ispettori sono stati istituiti;

ritenuto altresì che in tale scelta deve essere bandita ogni e qualsiasi forma di « lottizzazione » - da più parti adombrata e tanto nefasta ove applicata - sulla base della esclusione di coloro che non sembra possano collocarsi nell'area dei partiti di Governo o, peggio, sulla base di segnalazioni di favore, che oltre tutto tolgono prestigio a chi ne è oggetto senza accrescerlo in chi ne è destinatario -

a) i criteri posti a base dal Ministro per operare la scelta dei futuri ispettori tributari;

b) i tempi entro cui il predetto servizio sarà istituito. (5-01155)

GARAVAGLIA MARIA PIA E LA ROCCA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere -

premessi che nei punti nevralgici di incontro di viaggiatori italiani e stranieri che raggiungono Roma (stazione ferroviaria e aeroporto) la prima immagine offerta è quella dell'assalto da parte di autoleggiatori abusivi -

per quali motivi, particolarmente per l'aeroporto, l'aviazione civile non dispone che la direzione dell'aeroporto provveda a disciplinare l'accesso dei soli taxi autorizzati in rispetto delle normative vigenti, a tutela degli utenti e della « immagine » del servizio pubblico. (5-01156)

GARAVAGLIA MARIA PIA E LA ROCCA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere -

premessi che in data 21 marzo 1980 il Ministero della sanità ha emanato la circolare n. 26 secondo cui « non è possibile una applicazione di lenti a contatto senza la preventiva autorizzazione del medico oculista » e che pertanto gli ottici devono esigere « prima della applicazione delle lenti a contatto sia rigide che morbide, specifica certificazione del medico-oculista » -

come intende:

combattere il paragone che tale circolare rischia di istituzionalizzare (con la conseguente facile evasione fiscale);

superare le violazioni di attribuzioni professionali così introdotte senza fondamento giuridico;

evitare un aggravio di spesa sanitaria;

chiarire e salvaguardare le diverse competenze tanto degli oculisti quanto degli ottici-optometristi per valorizzare risorse ed operatori, evitando che in questo settore gli operatori italiani siano penalizzati rispetto a quelli dei paesi CEE, e nel contempo tutelare gli utenti. (5-01157)

ACCAME — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se è al corrente che il giovane Fantino Walter, abitante a Ventimiglia, in servizio presso Maricentro - La Spezia - 2° reparto, trovandosi in licenza di convalescenza al proprio domicilio e non essendo in grado di riprendere il servizio faceva richiesta telefonica al Maricentro La Spezia, il giorno 17 giugno 1980, per conoscere il modo in cui avrebbe dovuto comportarsi dato che il giorno 1° giugno 1980 scadeva la licenza di convalescenza. Il giovane non poteva rientrare essendo affetto da contusione toracica e sternale, sospetta frattura ginocchio e femore sinistro, sospetta frattura del bacino, stato di shock traumatico. Non essendo pervenuta alcuna risposta veniva inviato

un telegramma al distretto di Diano Castello per chiedere che un medico fosse inviato a casa in quanto il giovane non si poteva muovere dal letto (le gambe non lo sorreggevano). Non essendo pervenuta alcuna risposta veniva inviato un secondo telegramma che però faceva la fine del primo.

La madre veniva così costretta a noleggiare un'ambulanza della Croce Verde portando il giovane a Diano Castello, dove però non ha potuto farlo visitare per la mancanza del capitano medico.

Ritornata nuovamente a Diano Castello con altra ambulanza della Croce Verde, il capitano medico affermava che la questione non era competenza di tale distretto perché trattavasi di un marinaio e non di un soldato, e quindi non si riteneva neppure di visitarlo.

Per conoscere quali urgenti provvedimenti intende prendere in merito all'accaduto. (5-01158)

BROCCOLI, BRINI, CANULLO E BERNARDINI. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e delle finanze.* — Per conoscere -

premesso che in data 17 giugno 1980 la società Motorola ha comunicato alla Federazione lavoratori metalmeccanici e ai dipendenti che le attività e gli impianti esistenti nel nostro paese facenti capo alla società AUTOVOX erano stati ceduti alla società finanziaria svizzera GENFINCO -

1) gli aspetti valutari e fiscali di tale trasferimento;

2) se esistono le garanzie che le attività facenti capo all'AUTOVOX non subiranno ridimensionamenti o trasformazioni tali che possano modificarne la natura produttiva e la consistenza occupazionale. (5-01159)

NESPOLO CARLA FEDERICA, PATRIA, BORGOGGIO, FRACCHIA E ARMELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* —

Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione determinatasi all'Istituto provinciale per odontotecnici, gestito dall'amministrazione provinciale di Alessandria.

Tale scuola, in funzione dal 1962, da oltre dieci anni è stata considerata, a tutti gli effetti, « legalmente riconosciuta » da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Sono stati nominati, ad esempio, i commissari governativi per gli esami, alla fine di ogni anno scolastico; sono state inviate dal Ministero varie visite ispettive allo scopo di accertare se il suddetto istituto rispondesse ai requisiti richiesti dalla legge per le scuole legalmente riconosciute, ed esse hanno sempre avuto esito positivo.

Considerato che l'istituto suindicato ha funzionato « di fatto » come scuola legalmente riconosciuta per oltre 10 anni e cioè sino a quando, a fronte di un quesito ad esso sottoposto da un altro istituto privato legalmente riconosciuto, il Ministero ha infine rilevato che non può usarsi per la scuola in oggetto la qualificazione di « legalmente riconosciuta », ma solo di « autorizzata », gli interroganti ritengono che la presente situazione dello Istituto per odontotecnici di Alessandria debba essere regolarizzata, soprattutto perché gli studenti e il personale docente e non docente non debbano essere danneggiati da omissioni a loro non imputabili.

Gli interroganti ricordano che il gestore della scuola è un ente pubblico e che la scuola stessa fornisce una seria qualificazione professionale, come dimostra anche l'aumento delle iscrizioni e la costante richiesta del mercato del lavoro: chiedono pertanto se si intendano assumere i necessari anche se straordinari provvedimenti di sanatoria, tali da consentire il riconoscimento legale delle classi seconda, terza e quarta in funzione nel suddetto istituto nell'anno scolastico 1979-1980. (5-01160)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda di reversibilità di pensione di guerra inoltrata nel 1976, tramite l'ufficio provinciale di Cuneo, da Benso Giovanni, residente in Torre Mondovì (Cuneo), via Marsaglia n. 7, collaterale di Felice, classe 1898, caduto in guerra. (4-03885)

MILANI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - in relazione a notizie apparse sulla stampa, secondo le quali contrasti insorti fra le società AGUSTA e BREDA NARDI impedirebbero la sostituzione degli elicotteri in dotazione alla Scuola di volo elicotteri dell'aeronautica, unico ente che provvede all'addestramento iniziale dei piloti di ala rotante militari italiani delle varie armi e di piloti stranieri -

se corrisponde a verità che è in corso di stipulazione un contratto con la BREDA NARDI per l'acquisto di elicotteri da addestramento e, nel caso, quale è la priorità, assegnata dall'aeronautica militare a tale sostituzione, atteso che un eventuale simile programma non è iscritto né nel bilancio ordinario della difesa né fra quelli proposti nell'ambito della legge promozionale dell'aeronautica per la relativa copertura finanziaria; e quindi se è vero che la sostituzione debba essere considerata prioritaria;

se in ogni caso le società AGUSTA e BREDA NARDI sono state entrambe interessate a fornire proposte di fornitura e, quindi, se i prodotti rispettivamente offerti sono stati valutati su un piano comparativo;

ove tale esame comparativo non sia stato effettuato, quali sarebbero i criteri in base ai quali il Ministero della difesa è pervenuto o intende pervenire, eventualmente, alla scelta del futuro elicottero da addestramento iniziale al fine di dotare la difesa di un mezzo istruzionale il

più idoneo e conveniente possibile e di sicuro sostegno logistico per tutti gli utenti della Scuola. (4-03886)

PAZZAGLIA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni del ritardo della ripresa completa dell'attività produttiva del gruppo SNIA a Villacidro (provincia di Cagliari) e quali iniziative i ministri abbiano assunto od intendano assumere al fine di fare riprendere l'attività anche nei reparti il cui personale è tuttora in cassa integrazione.

L'interrogante fa presente che la sospensione totale dell'attività è iniziata nel luglio 1979. (4-03887)

FALCONIO E DE CINQUE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere quali iniziative il Governo intenda promuovere per consentire la ripresa normale dell'attività produttiva negli stabilimenti della SIT-SIEMENS.

In particolare, per sapere se non si ravvisi l'opportunità di appropriate e tempestive iniziative presso i responsabili della SIT-SIEMENS perché valutino i negativi e pericolosi effetti della preannunciata massiccia collocazione in cassa integrazione di gran parte delle maestranze dello stabilimento dell'Aquila, che rappresenta il più grande insediamento industriale della provincia dell'Aquila e fra i maggiori dell'Abruzzo.

In relazione a tali considerazioni, gli interroganti sottolineano come l'occupazione negli stabilimenti SIEMENS dell'Aquila costituisca elemento non sostituibile per l'economia non solo della città ma di una vasta realtà di piccoli centri montani appartenenti sia al suo comprensorio, sia alla vicina provincia di Rieti. (4-03888)

BENCO GRUBER AURELIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza so-*

ziale. — Per sapere se sono a conoscenza dello stato di vivo malcontento esistente in seno al personale statale, in particolare quello della scuola che, dopo la mancata conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, attende ancora di vedere definita la disciplina relativa al nuovo assetto retributivo e pensionistico, con danno particolare degli insegnanti e del personale messo a riposo tra il 1° giugno 1977 e il 10 settembre 1979.

(4-03889)

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda di pensione di guerra della signora Sirsi Pasana, nata il 7 ottobre 1915 a Guagnano (Lecce), figlia di Sirsi Salvatore morto in guerra il 16 agosto 1915.

La direzione provinciale del tesoro di Lecce ha inoltrato la pratica il 26 gennaio 1977 con lettera protocollata n. 22304.

(4-03890)

QUIETI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se risponde al vero che la Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo de L'Aquila stia preparando una mostra sul pittore F.P. Michetti e il suo tempo in Abruzzo e, in caso affermativo, a che punto si trovi l'allestimento di tale mostra.

Per conoscere, altresì, quali siano gli organismi culturali e sociali interessati a detta mostra e se non si ritenga, da parte del Ministero per i beni culturali e ambientali, di incentivare l'importante esposizione con una serie di attività culturali collaterali ad essa collegate in forma di valorizzazione dell'arte e della cultura abruzzese.

(4-03891)

PISICCHIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, del commercio con l'estero e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave crisi che sta colpendo i produttori di patate delle cooperative di Polignano a Mare

(Bari), a causa della caduta del prezzo di tale prodotto; infatti la pezzatura Alfa ha avuto un calo da lire 150 al Kg. a lire 70 e la Elvira, Nicola, Spunta da lire 130 a lire 65. Inoltre la quasi totale chiusura del mercato estero come quello dell'Olanda, che assorbiva il maggior quantitativo della pezzatura Alfa, e l'orientamento degli stessi paesi importatori verso i mercati spagnolo e israeliano, creano enormi difficoltà per la vendita sia pure a prezzo ridotto.

Si chiede pertanto quali interventi si intendono adottare e se non si ritiene di disporre:

a) il ritiro delle patate da parte dell'AIMA;

b) un'eventuale integrazione sul prezzo delle patate da erogare direttamente ai piccoli produttori e alle cooperative, e ciò anche in considerazione dei danni subiti da questi nell'annata 1978-79 a causa delle calamità atmosferiche, con la perdita della produzione delle patate e di altri prodotti agricoli.

(4-03892)

VIETTI ANNA MARIA, ARMELLIN, QUARENGHI VITTORIA, BIANCO ILARIO, CARAVITA, CASINI, GAROCCHIO, GARAVAGLIA MARIA PIA, MARZOTTO CAOTORTA, PICCOLI MARIA SANTA, PORCELLANA, PORTATADINO E SANESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire con una nota interpretativa sull'applicazione, nei riguardi delle scuole materne autonome, dell'articolo 23-bis della legge 23 febbraio 1980, n. 33.

Premesso che, in base a tale articolo, vengono estese agli istituti ed agli enti di assistenza sociale le norme di cui all'articolo 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, purché non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

rilevato che le scuole materne oltre che attività di istruzione prescolare svolgono attività di assistenza sociale e che quindi hanno titolo ad essere incluse nel provvedimento;

gli interroganti rilevano l'urgenza di un intervento, anche ad evitare difformità di comportamento da parte delle varie sedi INPS. (4-03893)

MONTELEONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso:

1) che un grave attentato dinamitar- do è stato compiuto, nella notte tra il 4 e il 5 febbraio 1980, ai danni del professor Stillittano Antonino, vicepresidente del comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali - sezione di Reggio Calabria;

2) che tale attentato ha un evidente scopo intimidatorio in relazione alle funzioni esercitate dal professor Stillittano, con rigore, serietà ed onestà riconosciuti- gli, del resto, da tutte le forze politiche e sociali e dalle istituzioni locali -

a che punto sono le indagini avvia- te per scoprire ed assicurare alla giusti- zia i mandanti e gli esecutori del grave attentato;

quali iniziative il Ministro intende assumere - nell'ambito delle sue compe- tenze - per assicurare che il lavoro dei componenti del Comitato regionale di con- trollo di Reggio Calabria si svolga al ri- paro da condizionamenti, pressioni ed in- terferenze di qualunque natura. (4-03894)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che la regione Pieme- nte, che sta ristrutturando l'ex caserma Bricherasio per i suoi uffici, e che ha deciso la costruzione di un ampio piaz- zale per le automobili, il che comporterà tra poco l'abbattimento di uno degli scor- ci più belli e più caratteristici della città di Pinerolo, che si trova tra la caserma

ed il palazzo che fu del Conte Benevello, ora proprietà del Capitolo della Cattedrale per la residenza principalmente privata dei canonici, ha espropriato, per mezzo del comune di Pinerolo, una buona parte degli edifici e dei cortili, che costituisco- no lo scorcio di cui sopra, col permesso della Sovrintendenza ai monumenti del Piemonte;

per sapere se è vero quello che si afferma, che cioè gli edifici che stanno per scomparire sono stati restaurati dal Conte Benevello in epoca recente (1934) e non sono di interesse storico, non ri- flettendo sul fatto che la parte nuova re- staurata poggia su mura antiche, che sa- ranno demolite, e che lo scorcio così bello sarà irrimediabilmente deturpato per un piazzale automobilistico;

per sapere inoltre se è vero che la espropriazione di una parte della proprie- tà, già approvata dal comune di Pinerolo, è avvenuta a danno del Capitolo della Cat- tedrale, avendo tale Capitolo rinunciato ad ogni indennizzo alla condizione che si co- struissero nel magnifico cortile interno, adibito a giardino, quattro rimesse auto- mobilistiche;

per sapere infine se è vero che, ol- tre il primo scempio e la sparizione mol- to parziale del giardino interno, se ne ag- giungerebbe un secondo, con la sparizione di una magnifica cancellata di ferro bat- tuto, che fa gola agli amatori, se vendu- ta, come pare probabile, e la rovina, e a danno altresì di chi ha diritto a godere del verde, di un magnifico giardino con piante di pregio, di cui due già furono abbattute in previsione;

per sapere se non si ritenga neces- sario, prima che avvenga la conferma del- le autorità tutorie, fermare questi due ir- riparabili scempi. (4-03895)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei tra- sporti.* — Per sapere che fine ha fatto l'istanza dei pendolari della linea ferro- viaria Biella-Santhià-Torino, presentata alla

direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Torino, che sottolineava lo stato di profondo disagio (in atto da ormai lungo tempo) venutosi a creare tra i viaggiatori a causa dei continui disservizi, ai quali, dice l'istanza, « non si vuole, non si intende e/o non si può porre rimedio », essendo scomparse corse di una certa importanza, con tempi ridotti di pochi minuti e con soste prolungate a Santhià;

per sapere quando si avrà un miglioramento della situazione per far cessare la penalizzazione ancora a danno dell'utenza biellese da parte del nuovo orario ferroviario. (4-03896)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza della viva apprensione della popolazione di Malesco in Valdossola per la chiesetta della Madonna del Gabbio, che minaccia di sprofondare, essendo ceduto il porticato, mentre sui muri esterni dell'edificio si sono aperte grosse crepe per l'infiltrazione delle acque del torrente Melizzo, che scorre proprio sotto la chiesa;

per sapere se il Ministro non intenda intervenire con urgenza, data l'importanza artistica della struttura affrescata nel 1773 dal pittore Giuseppe Mattia Borgnis di Craveggia. (4-03897)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per avere notizie, a seguito dell'ennesima frana al chilometro 7.500 che ha provocato l'ulteriore chiusura della strada statale n. 337 già più volte danneggiata causa le alluvioni del 1978-1979, sull'intervento dell'ANAS per la costruzione di muri di contenimento idonei a garantire la perfetta agibilità della strada, in considerazione della stagione turistica che sarebbe compromessa dalla chiusura della strada con danno economico agli operatori turistici ed alla intera popolazione della valle. (4-03898)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere -

rattristato per la malasorte delle medie, medio-piccole, piccole aziende italiane molte volte mortificate dal Governo -

quale è l'« oggetto » del condono previdenziale previsto dalla recente legge, in quanto l'INPS afferma che « l'esonero riguarda: "ogni onere accessorio di natura amministrativa o civile, applicato o applicabile in conseguenza di inadempienze connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi, comprese le sanzioni pecuniarie relative ad irregolarità in materia di sgravi degli oneri sociali; gli oneri accessori connessi a contributi dovuti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto; gli oneri accessori connessi a contributi dovuti ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'Istituto; gli oneri accessori relativi alla denuncia ed al versamento dei contributi sociali di malattia nonché degli altri contributi ad essi connessi, riferiti tutti ai periodi di paga in corso a tutto il 31 dicembre 1979". (4-03899)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere -

rattristato per la malasorte delle medie, medio-piccole, piccole aziende italiane molte volte mortificate dal Governo -

perché l'esonero previsto dalla recente legge sul condono previdenziale « è applicabile - dice l'INPS - anche per le partite oggetto di sentenze del magistrato passate in giudicato o di decreti ingiuntivi divenuti irretrattabili. L'esonero trova applicazione altresì nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate. Il debitore può quindi chiedere l'applicazione del condono delle sanzioni civili a partire dalla prima rata scadente dopo il 15 marzo 1980.

Ai fini dell'esonero, per « debito in corso di soluzione a mezzo di pagamento ra-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

teale» si deve intendere il debito oggetto di una rateazione formalmente decisa e perfezionata; una rateazione cioè che sia stata concessa con la formale delibera dell'organo competente e per la quale il debitore abbia già consegnato le rituali cambiali debitamente sottoscritte corrispondenti alle rate previste dal piano di ammortamento a lui notificato oppure abbia già corrisposto la prima rata in contanti ed abbia adempiuto alle condizioni alle quali la ratizzazione era stata subordinata».

(4-03900)

BOFFARDI INES. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere cosa si intende fare per i 540 lavoratori della ex Tornington, di Genova Sestri che in seguito alla chiusura e alla messa in vendita dello stabilimento e dei macchinari da parte della multinazionale americana nonostante il subentro della GEPI attendono ancora oggi, dopo 5 anni la ripresa del lavoro.

Il piano promosso dalla GEPI per la ripresa del lavoro è atteso poiché la situazione diventa ormai insostenibile con gravi ripercussioni sulle famiglie dei lavoratori.

(4-03901)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quali assicurazioni siano state date per la ripresa al completo della occupazione, dei trecento lavoratori attualmente collocati in cassa integrazione da parte della società Metal-Metron che ha acquistato all'asta lo stabilimento e i macchinari della Società GEPI ex-Mammut di Arenzano.

(4-03902)

BOFFARDI INES. — *Al ministro della difesa.* — Per conoscere le motivazioni che hanno portato alla decisione di ripristinare il poligono militare nel territorio del Comune di Cisano sul Neva (Savona) che parecchi anni fa era stato dichiarato inagibile.

L'interrogante chiede se non si ritiene opportuno esaminare la possibilità di reperire altre aree nelle immediate vicinanze senza danni per la popolazione che vive a 200 metri dal poligono e che potrebbero essere disponibili secondo quanto espresso dal consiglio comunale di Cisano del Neva.

(4-03903)

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della protesta avanzata, con raccolta di firme, al Provveditore agli studi di Novara in seguito alla decisione del consiglio di circolo di Gozzano (Novara), che, contro il parere dei genitori e della popolazione locale, ha deciso di abolire la scuola elementare di Prerro, una frazione del comune di Pogno.

(4-03904)

AMARANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se alla società Tispa, proprietaria dell'edificio costruito in località Fuentes del comune di Vietri sul Mare, siano state date in concessione aree del demanio marittimo nella spiaggia detta della «acqua del fico» e, in caso affermativo, per conoscere la data, l'estensione e la durata della concessione medesima;

per sapere inoltre se la società Tispa abbia nella suddetta spiaggia dell'«acqua del fico» delle aree in proprietà e, in caso affermativo, per conoscere la data dalla quale la proprietà sussiste, nonché l'estensione della proprietà;

per sapere, infine, se i lavori eseguiti per la realizzazione della suddetta costruzione in località Fuentes abbiano alterato la zona dell'«acqua del fico» e, in caso affermativo, se da tali modifiche sia conseguito un ampliamento dell'area demaniale ovvero della proprietà privata ed in quale misura.

(4-03905)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi che causano il ritardo del pagamento della

pensione di guerra, reversibile, riconosciuta alla signorina Cassani Virginia, residente a Cocquio Trevisago (Varese);

per sapere quando verrà risolta la pratica sopracitata, iscritta con il n. 1984338 e riconosciuta alla defunta madre Brasoli Savina in Cassani, attraverso il pagamento (quale acconto) dell'assegno n. 538642 il 3 aprile 1980. (4-03906)

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi che intralciano, a distanza di parecchi anni, la conclusione dell'iter amministrativo del ricorso n. 732177 presentato dal signor Salvaderi Sereno, nato il 3 maggio 1912 a Casaletto Ceredano (Cremona), e residente a Ossagno (Milano), teso ad ottenere il riconoscimento al diritto alla pensione di guerra. (4-03907)

AMARANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere l'entità dei danni provocati nei comuni dell'agro nocerino-sarnese in provincia di Salerno in occasione dei temporali verificatisi nel mese di luglio, e i provvedimenti adottati o che si intendono adottare in favore degli agricoltori. (4-03908)

AMARANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

a) che con provvedimento del preside dell'istituto tecnico agrario di Eboli si è proceduto nei giorni scorsi al licenziamento dei lavoratori dipendenti dall'azienda agricola annessa all'istituto medesimo;

b) che sia i sindacati, sia l'amministrazione comunale di Eboli (proprietaria dell'azienda) si erano dichiarati contrari al provvedimento di licenziamento ed avevano richiesto (senza ottenerlo) un incontro presso il Ministero della pubblica istruzione per discutere un piano di valorizzazione dell'azienda;

c) che i rappresentanti dei sindacati, del comune e dell'istituto avevano, prece-

dentemente al licenziamento, preso parte a numerosi incontri presso la regione Campania ed avevano concordato con l'assessore regionale all'agricoltura un intervento, anche finanziario, della regione per lo sviluppo dell'azienda —;

quali provvedimenti intende assumere:

1) per la revoca dei licenziamenti attuati;

2) per concordare con la regione Campania l'attuazione di un programma, da finanziarsi anche attraverso i fondi assegnati alla regione dalla legge n. 984 del 1977, di potenziamento e di miglioramento dell'azienda per farle assumere il ruolo, essenziale nella zona, di centro di orientamento e consulenza a servizio dell'agricoltura della Valle del Sele e della provincia di Salerno. (4-03909)

CITARISTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

se, pur nel rispetto delle leggi che regolano la libertà di espressione e di informazione, non intenda compiere i passi opportuni affinché da programmi televisivi, dedicati ai bambini e ai ragazzi, siano eliminate tutte quelle trasmissioni che educano solo alla violenza;

se intenda anche intervenire, in aderenza a quanto ripetutamente richiesto da associazioni e da numerose famiglie, perché dalle televisioni di Stato non vengano trasmessi films, telefilms e spettacoli in cui il sesso è fine a se stesso e in cui trionfano solamente l'arrivismo individualista, la mancanza di solidarietà, la diseducazione al sentimento della solidarietà. (4-03910)

CITARISTI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere i titoli dei film che hanno beneficiato delle erogazioni finanziarie previste dalle leggi in vigore, durante gli anni 1977-1978-1979 e l'ammontare dell'importo erogato per ogni film. (4-03911)

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

TAGLIABUE E LODOLINI FRANCE-SCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che il territorio di competenza della Compagnia dei carabinieri di Lomazzo (Como) è tra quelli che nella provincia è interessato e influenzato da preoccupanti fenomeni di delinquenza (tra cui diverse rapine alle banche) nonché dalla presenza di trafficanti e spacciatori di droga che non poco allarmano le popolazioni di quella laboriosa zona — se il Ministro non intende provvedere:

a rafforzare l'organico e a dotare con urgenza la Compagnia dei carabinieri di Lomazzo (Como) di un moderno mezzo automobilistico (per esempio una Alfetta) che consenta di accorrere tempestivamente in caso di necessità: tale mezzo è tanto più necessario se si pensa che la Compagnia dei carabinieri di Lomazzo è dotata di un semplice pulmino FIAT poco consono agli interventi del caso;

a valutare l'opportunità che in determinati punti caldi della zona territoriale dei Carabinieri di Lomazzo venga garantita una presenza giornaliera dei militi dell'Arma. (4-03912)

MANTELLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che:

la strada statale litoranea n. 106 è l'unica arteria di grande comunicazione per tutta la fascia ionica del territorio calabrese che collega Reggio Calabria con Metaponto e Taranto e che su di essa si svolge tutto il traffico che deve raggiungere i maggiori centri costieri, i capoluoghi di Reggio e di Catanzaro e soprattutto l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché il nodo ferroviario e l'aeroporto di Lamezia Terme;

molti tratti della predetta strada sono stati ampliati e ammodernati, mentre molti altri ancora restano in condizioni di assoluta inadeguatezza alle esigenze del vertiginoso aumento del traffico, specie della parte centrale della Calabria ionica e precisamente nei tratti Mo-

nasterace - Soverato - Montepaone - Squillace - Catanzaro Lido - Sellia Marina;

da molti anni risultano programmati lavori da parte del compartimento ANAS della Calabria, che non sono stati mai appaltati anche se pare siano stati progettati e in parte finanziati;

in base agli articoli 41 e 44 della legge n. 843 del 21 dicembre 1978 è stata prevista la possibilità di un intervento adeguato da parte dell'ANAS per la realizzazione di opere di completamento e di ammodernamento della rete viaria statale;

in attuazione della normativa prevista dalla citata legge n. 843, la commissione regionale per il piano e la giunta regionale della Calabria hanno indicato all'ANAS come intervento assolutamente prioritario ed eventualmente unico il completamento dei sopraindicati tratti della strada statale n. 106, non ancora ampliati ed ammodernati;

analogamente si è pronunciata la giunta provinciale di Catanzaro, la quale con atto n. 330 del 6 febbraio 1979, trasmesso anche al Ministero dei lavori pubblici ed alla direzione generale dell'ANAS, ha ribadito l'urgenza e la priorità assoluta dell'ampliamento e ammodernamento dei tratti della strada statale n. 106 ionica Monasterace - Soverato - Montepaone Lido e Squillace - Catanzaro Lido - Sellia Marina;

sui tratti predetti si verificano giornalmente frequenti incidenti, anche mortali, provocando uno stato di allarme e di agitazione tra le comunità interessate —

1) quali iniziative in concreto sono state assunte dall'ANAS per l'ampliamento e l'ammodernamento dei tratti di strada sopra specificati;

2) quale è l'ammontare del finanziamento previsto per la realizzazione delle opere e quale somma è stata a tal fine già impegnata;

3) quale è lo stato della progettazione esecutiva delle opere;

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

4) quando si procederà all'appalto dei lavori e quali siano i tempi tecnici previsti per il loro completamento.

(4-03913)

POTÌ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere - premesso che:

l'articolo 23-*quater* della legge n. 33 del 29 febbraio 1980 recita così: « I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono secondo le modalità stabilite dall'INPS, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa ai periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrato dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 della legge n. 1089 del 1968, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio. La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pa-

gamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate. Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali »;

il beneficio del condono di cui all'articolo sopra riportato è limitato ai datori di lavoro che operino con l'INPS. Restano pertanto esclusi quei datori di lavoro che operano con altri enti assicuratori del fondo pensioni (EPALS, IPDAI, CPDEL, ecc.) per la sola parte di contribuzione relativa alla gestione previdenziale, dal momento che, con la stessa legge n. 33 del 1980 di cui sopra, l'INPS è subentrato nella riscossione della contribuzione malattia a tutti gli altri enti;

in più le stesse aziende che operano con l'INPS non beneficiano del condono di cui all'articolo 23-*quater* citato per quei dipendenti che non sono assicurati con l'INPS (i dirigenti d'azienda per esempio) anche se solo per la quota fondo pensioni dal momento che la contribuzione malattia è gestita dall'INPS -

se e quando si ritiene di dover estendere, soprattutto per un principio di equità, il condono di cui sopra anche a quei datori di lavoro che operano con fondi non ancora gestiti dall'INPS. (4-03914)

* * *

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 GIUGNO 1980

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

—

PATRIA, MORAZZONI, ARNAUD E CATTANEI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni* — Per conoscere —

premessi che nel 1975, nel quadro di attuazione del piano regolatore nazionale per la meccanizzazione dei servizi postali, venne progettata in Alessandria la costruzione di un edificio atto ad accogliere il centro per la lavorazione meccanizzata degli effetti postali ed a rendere più organico e funzionale l'assetto dei servizi postali della sede di Alessandria;

ricordato che a tutt'oggi, a seguito dell'intervenuto ridimensionamento del piano stesso, non si è dato luogo neppure all'inizio della costruzione dell'edificio che avrebbe dovuto ospitare, tra l'altro, il centro meccanizzazione pacchi di Alessandria;

constatato che periodicamente l'amministrazione postale è costretta ad usare la sede di Alessandria (per una media giornaliera di 20.000 pacchi) per problemi operativi dovuti all'intasamento del traffico ai centri di Milano e Torino —

se non ritiene urgente riesaminare — nell'interesse preminente dell'economia del triangolo industriale Milano-Torino-Genova e dell'utenza tutta dell'amministrazione postale — l'intero problema disponendo con ogni sollecitudine l'avvio della costruzione dell'edificio atto ad ospitare il centro meccanizzazione pacchi di Alessandria.

Il tempestivo avvio della costruzione del centro in questione consentirebbe a regime di creare un « polmone » per il traffico postale nel triangolo industriale del nord anche se venisse realizzato (in presenza di contenute risorse finanziarie disponibili) con una meccanizzazione « meno spinta » rispetto a quella prevista nei grandi centri oggi in costruzione nel paese.

(3-02082)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere quali indagini sono state svolte riguardo ai crimini di natura mafiosa che hanno portato, in Calabria, all'uccisione di due dirigenti del partito comunista italiano.

Per conoscere altresì quali provvedimenti il Governo intenda adottare per porre fine a tali delitti, tesi a rafforzare il potere mafioso attraverso una minaccia diretta agli amministratori locali che si rifiutano di essere conniventi con esso.

(3-02083)

RIZZO, NAPOLETANO, GIUDICE, RODOA E SPAVENTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che la barbara uccisione del dottor Amato, sostituto procuratore della Repubblica a Roma, dimostra ancora una volta il disegno delle bande eversive che infestano il nostro paese di colpire gli uomini che operano con abnegazione nelle istituzioni e che sono in prima linea nella difesa dell'ordine democratico;

che il vile assassinio del dottor Amato rende evidente che è necessario sollecitare il massimo impegno di tutti gli organi dello Stato che hanno il compito di combattere il terrorismo e ripropone in termini perentori e drammatici il problema della salvaguardia dell'incolumità fisica dei magistrati ed in particolare di quelli che sono maggiormente esposti perché trattano gravi processi per fatti di terrorismo;

che malgrado le richieste e proposte avanzate dai magistrati, dalla loro Associazione e dal Consiglio superiore della magistratura, il Governo non ha ancora affrontato con la dovuta serietà ed attenzione il problema della sicurezza dei magistrati, se è vero che il dottor Amato aveva manifestato il fondato timore di rimanere vittima di un attentato e nessuna misura era stata adottata per garan-

tirne l'incolumità, in quanto neppure gli era stata assegnata una scorta o un'auto-vettura blindata;

che su tali gravi inerzie, che chiamano in causa anche la dirigenza della procura della Repubblica presso la quale prestava servizio il dottor Amato e che hanno determinato la giustificata reazione dei magistrati degli uffici giudiziari di Roma che in segno di protesta hanno deciso di non partecipare alle udienze, il Governo deve dare una esauriente risposta, non essendo ammissibile che alla magistratura, che ha il rilevante e delicato compito di garantire la democrazia, l'ordine e la pacifica convivenza civile, non sia dato il doveroso sostegno da parte degli altri organi dello Stato e in particolare del Governo, al quale compete di assicurare, predisponendo i necessari servizi e mezzi, che i magistrati svolgano la loro funzione in condizioni di sicurezza e di serenità d'animo —

1) per quali motivi il dottor Amato, che era impegnato nelle indagini su fatti di terrorismo, non disponeva di scorta e di autovettura blindata e non erano stati approntati gli opportuni servizi per garantirne l'incolumità fisica contro il pericolo di un attentato, ed a chi è da attribuire la responsabilità per tali gravi e inammissibili inerzie;

2) quali urgenti provvedimenti il Governo intenda adottare per la tutela dei magistrati e quale concreta destinazione intenda dare alla somma di 150 miliardi, che in sede di approvazione di legge finanziaria è stata assegnata al Ministero di grazia e giustizia, che sino ad oggi non è stata utilizzata e che potrebbe essere opportunamente impiegata anche al fine di garantire la sicurezza dei magistrati.

(3-02084)

TREBBI ALOARDI IVANNE, FABBRI, CERRINA FERONI, PASTORE, PALOPOLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI ANGELA, GRASUCCI, SARRI TRABUJO MILENA, COLOMBA, TESSARI GIANGIACOMO E CAR-

LONI ANDREUCCI MARIA TERESA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere se sono a conoscenza:

che con i moderni processi di sterilizzazione (ad una temperatura di 120 gradi centigradi) che l'industria alimentare usa da tempo nel nostro paese si è in grado di garantire la perfetta conservazione degli alimenti;

che tale fatto può permettere la produzione della carne in scatola senza l'uso di nitrati e nitriti universalmente ritenuti estremamente pericolosi per la salute dei consumatori e utilizzati soltanto per la colorazione della carne;

che tale sistema di produzione e di consumo della carne in scatola senza additivi è da anni in uso presso l'esercito italiano.

Per sapere inoltre se è a conoscenza della meritevole decisione della cooperazione di produrre e mettere in vendita carne in scatola con il marchio COOP senza l'aggiunta di nitrati e nitriti;

che la stessa federmacellai nazionale intende mettere in commercio prima a Roma e Verona, ed entro la fine dello anno in tutta l'Italia, carne in scatola priva di nitriti e nitrati.

Considerato che tale nuovo sistema di produzione è estremamente importante per salvaguardare la salute del consumatore, gli interroganti chiedono di sapere quali misure immediate i Ministri intendano prendere perché, in diffonità da quanto emerso nel comunicato del Ministero della sanità del 4 febbraio nel quale si affermava che le dosi di nitrito non costituiscono pregiudizio per la salute e sono particolarmente raccomandabili nelle conserve di prodotti carnei sottoposti a sterilizzazione, vengano emanate precise direttive perché tutte le industrie alimentari si attengano nella produzione di carne in scatola ai moderni processi di sterilizzazione senza l'aggiunta di additivi come i nitrati e nitriti. (3-02085)

FIORI PUBLIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere, in merito al fallimento Genghini:

1) se risponda a verità che le esposizioni nei confronti di molte banche di diritto pubblico siano rilevantisime e che le relative garanzie non siano, qualitativamente e quantitativamente, adeguate;

2) quale controllo sia stato esercitato dall'ufficio vigilanza della Banca d'Italia sull'ammontare e sulle garanzie di dette esposizioni bancarie dell'impresa Genghini e delle società a questa collegate;

3) quali provvedimenti il Governo intenda assumere a salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti. (3-02086)

DUTTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per avere tutte le informazioni in possesso del Governo sul brutale assassinio del magistrato romano Amato e sulle connessioni di questo fatto con le indagini che il giudice stava conducendo per la procura della Repubblica di Roma;

per conoscere in quale modo il Governo intenda muoversi per soffocare questi nuovi atti di terrorismo e in particolare per sapere quali strumenti possano essere adottati per garantire ai magistrati, più esposti ai colpi dei gruppuscoli eversivi e criminali, la maggiore sicurezza e tranquillità per il pieno svolgimento della loro azione contro la criminalità. (3-02087)

BOGGIO, SPAGNOLI, GUALANDI, RINDONE, BARCELLONA, BOTTARI ANGELA MARIA E PERNICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che in data 7 giugno 1980 nella piazza principale di Nicosia era stata esposta una mostra fotografica a sostegno della raccolta di firme contro la mafia a cura della Federbraccianti-CGIL regolarmente autorizzata dal sindaco;

che successivamente, a seguito di pressioni esercitate da locali dirigenti democristiani, il commissario di pubblica sicurezza disponeva il sequestro con la motivazione « di evitare eventuali risse fra esponenti democristiani ed organizzatori della mostra »;

che il pretore ha disposto il dissequestro in quanto il materiale fotografico esposto non implica alcun apprezzamento negativo nei confronti della democrazia cristiana essendo le foto di alto valore storico —

se non ritengono di dover disporre indagine amministrativa onde accertare in base a quali norme o direttive il commissario di pubblica sicurezza ha ritenuto di poter intervenire e, ove risulti l'illegittimità di siffatto comportamento, se non ritengono di dover adottare tempestivi provvedimenti anche per assicurare l'esercizio di quelle fondamentali libertà che sono così gravemente attaccate dalla mafia. (3-02088)

INTERPELLANZA

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere se, in considerazione delle gravi preoccupazioni suscitate tra i lavoratori italiani che prestano la loro attività a Monaco dalle proposte recentemente avanzate dal Consiglio Nazionale del Principato in ordine « al diritto di sciopero e alla libertà del lavoro », che si configurano come un gravissimo attentato alle libertà sindacali, non intenda farsi interprete presso le autorità monegasche, attraverso i normali canali politici e diplomatici, di tali legiti-

time preoccupazioni e dei danni che deriverebbero alla numerosa collettività italiana.

In considerazione inoltre del fatto che il problema interessa anche numerosi lavoratori di altri paesi — la maggioranza appartiene a paesi della CEE — gli interpellanti chiedono ancora di conoscere se il Governo intenda promuovere una iniziativa unitaria della Comunità affinché si possa evitare che nel Principato di Monaco siano violati apertamente quei diritti sindacali e di sciopero che sono solennemente sanciti nell'ordinamento di tutti i paesi dell'Europa comunitaria.

(2-00519) « DULBECCO, BOTTARELLI, CONTE ANTONIO, GIADRESCO ».

Stampa effettuata negli Stabilimenti
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15